

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	100
COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)	»	104
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	105
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	110
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	111
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	116
GIUSTIZIA (II)	»	139
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	160
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	161
FINANZE (VI)	»	175
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	187
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	196
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	208

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	219
AFFARI SOCIALI (XII)	»	222
AGRICOLTURA (XIII)	»	229
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	242
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	247
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	248

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ALLEGATO (<i>Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione</i>)	8
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. T.U. 556-2210-2919 (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	4

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Tancredi TURCO.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Tancredi TURCO, *Presidente*, comunica che il collega Andrea Giorgis ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza, nel quale, secondo prassi consolidata, traccia un bilancio dei principali aspetti in cui si è articolata l'attività consultiva dell'organo nel periodo di riferimento (*vedi allegato*). Il Rapporto, che è in distribuzione, sarà disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata al Comitato. Dà, quindi, la parola al deputato Giorgis per una breve illustrazione del documento.

Andrea GIORGIS evidenzia che il quinto turno di presidenza del Comitato per la legislazione ha corrisposto ad una

fase di significativa produzione normativa: sono state infatti approvate 77 leggi, con una media mensile di 7,7 leggi, superiore a quella dell'intera legislatura (pari a 6,19 leggi al mese). La produzione normativa del periodo si è poi caratterizzata per una minore incidenza delle leggi di conversione di decreti-legge (soltanto 11, pari al 14,3 per cento) e per un'alta incidenza delle leggi di ratifica (37 su 77, pari al 48 per cento). L'attività del Comitato non ha potuto che seguire questa tendenza generale, con una significativa diminuzione dell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e una maggiore attenzione alla legislazione delegata, sia nella sua elaborazione (i pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega) sia nella sua attuazione (i pareri su schemi di decreto legislativo).

Fa quindi presente che nel quinto turno di presidenza i pareri resi dal Comitato hanno confermato alcuni problemi strutturali della produzione normativa, per quanto concerne i profili di qualità della legislazione: una formulazione non curata, con previsioni di dubbia portata normativa, meramente descrittive, ricognitive o programmatiche; la ricorrenza di difficoltà interpretative derivanti da nu-

merose modifiche non testuali a preventive disposizioni normative, anche recentemente approvate; la presenza di numerosi regimi normativi in deroga o transitori. In particolare i provvedimenti di delega, poi, continuano a presentare aspetti problematici per quanto concerne la sovrapposizione tra principi, criteri direttivi ed oggetto della delega e l'incertezza sui termini di delega derivante dal ricorso alla « tecnica dello scorrimento ». Tra gli elementi positivi, segnala invece – a fianco del minore ricorso alla decretazione d'urgenza – anche il minore utilizzo di previsioni che rinviano all'adozione di « decreti ministeriali non regolamentari », strumenti considerati dalla Corte costituzionale di « indefinibile natura giuridica » e più volte censurati dal Comitato.

Ricorda infine che, insieme all'attività ordinaria, il Comitato ha anche svolto, nel quinto turno di presidenza, un ciclo di audizioni finalizzato ad analizzare il « sistema delle fonti nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali ». In particolare, sono state svolte le audizioni informali del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, professor Marcello Cecchetti, del presidente del Consiglio di Stato, dottor Alessandro Pajno, del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione e della pubblica amministrazione, avvocato Angelo Vitale e del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, avvocato Maurizio Borgo. Il ciclo si è concluso con l'audizione formale – ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento – della sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, sull'istruttoria nell'esercizio dell'attività normativa del Governo, sulle modalità, sui tempi e sugli strumenti di progettazione legislativa e sul ruolo della Presidenza del Consiglio nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

T.U. 556-2210-2919.

(Parere alla Commissione XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, dopo avere illustrato le linee generali del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 556 e abbinata e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento, che si compone di 4 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto, sulla base delle generali finalità di tutela indicate al comma 1 dell'articolo 1, reca al medesimo articolo disposizioni ordinarie volte a disciplinare un nuovo modello di organizzazione dell'INPS e dell'INAIL mediante ridefinizione del sistema e delle competenze dei rispettivi organi. A tali norme si accompagnano – all'articolo 2 – disposizioni volte a conferire una delega al Governo per il riordino e la definizione delle rappresentanze territoriali del due Istituti previdenziali nonché delle commissioni operanti presso l'INPS; gli articoli 3 e 4 recano disposizioni finali (all'articolo 3, che indica anche le norme abrogate) e di carattere finanziario (all'articolo 4);

con il provvedimento si persegue quindi la condivisibile finalità di presentare un quadro organico dell'organizzazione di INPS e INAIL, superando una situazione di stratificazione normativa che, in particolare per quanto concerne l'INPS, ha visto molte disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 abrogate solo implicitamente dal decreto legislativo n. 479 del 1994;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, che offre un quadro complessivo dell'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, potrebbe risultare opportuno inserire un riferimento ai comitati regionali e provinciali dell'INPS e ai comitati provinciali dell'INAIL, oggetto della delega di cui all'articolo 2, quali articolazioni territoriali dei due istituti, valutando nel contempo la possibilità di sopprimere, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, la disciplina di tali istituti attualmente contenuta, rispettivamente, negli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e nella legge n. 1712 del 1962;

all'articolo 2 la lettera *a*) del comma 2 e la lettera *a*) del comma 4 fanno riferimento, rispettivamente, alla « *governance* » dell'INPS e a quella dell'INAIL, con utilizzo di un termine straniero – sia pure già presente nella legislazione italiana – che invece è da evitare, ai sensi del paragrafo 4, lettera *n*), della Circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, in presenza della possibilità di ricorrere a sinonimi in lingua italiana, quali potrebbero essere, in questo specifico caso, le espressioni « organizzazione » o « struttura organizzativa »;

la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 2 (con riferimento all'INPS) e la lettera *c*) del comma 4 del medesimo articolo (con riferimento all'INAIL) indicano quale principio e criterio direttivo la ridefinizione delle funzioni, della composizione e

delle procedure di nomina dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e dei comitati consultivi provinciali dell'INAIL; al riguardo si rileva il carattere indeterminato delle disposizioni, che sembrano configurarsi come oggetti delle delega, piuttosto che come specifici principi e criteri direttivi; in tal senso, occorrerebbe riformulare le due disposizioni ad esempio indicando alcune funzioni da aggiungere o da sottrarre a tali organismi e se si intenda aumentare o diminuire il numero dei loro componenti;

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, fissati, dal comma 1, in nove mesi, il comma 5 stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta « tecnica dello scorrimento », che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, come avvenuto in precedenti analoghe circostanze, appare opportuno sopprimere la disposizione, eventualmente prevedendo, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi prima della scadenza del termine di delega (ad esempio sessanta giorni), pena l'inefficacia della delega medesima;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il comma 1 dell'articolo 2 conferisce una delega per il riordino dei comitati regionali e provinciali dell'INPS « previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6) » del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970; l'articolo 3, tuttavia, abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 nel suo complesso, confermando così l'abrogazione implicita

di tale articolo già operata dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 479 del 1994; quest'ultima disposizione infatti – peraltro a sua volta abrogata dall'articolo 3 del provvedimento in considerazione della nuova disciplina della materia offerta dall'articolo 1 – ha ridefinito gli organi di vertice dell'INPS senza più includere tra tali organi i comitati regionali e provinciali (e tale scelta è ribadita ora dall'articolo 1); appare pertanto opportuno un coordinamento tra le due disposizioni, facendo riferimento, al comma 1 dell'articolo 2, agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, che appaiono tuttora vigenti e quindi contengono l'attuale disciplina dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

il comma 29 dell'articolo 1 modifica in modo non testuale l'articolo 38 della legge n. 88 del 1989, con riferimento alla composizione del comitato amministratore; appare opportuno, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3, lettera a), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, riformulare la disposizione nei termini di novella al citato articolo 38 della legge n. 88 del 1989, anche al fine di porre ordine in una non chiara stratificazione normativa che vede il citato articolo 38 già modificato, in termini però solo impliciti, dall'articolo 3, comma 10, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, poi oggetto di abrogazione, come già si è ricordato, da parte dell'articolo 3 del provvedimento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 5, si sopprima l'ultimo periodo, che prevede il ricorso alla « tecnica dello scorrimento », eventualmente stabilendo, in alternativa a tale meccanismo, un termine ultimo entro il quale il Governo deve trasmettere alle

Camere gli schemi dei decreti legislativi prima della scadenza del termine di delega, pena l'inefficacia della delega medesima.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1 valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un riferimento ai comitati regionali e provinciali dell'INPS e ai comitati provinciali dell'INAIL, oggetto della delega di cui all'articolo 2, quali articolazioni territoriali dei due istituti, provvedendo nel contempo a valutare la possibilità di sopprimere, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, la disciplina di tali istituti attualmente contenuta, rispettivamente, negli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e nella legge n. 1712 del 1962;

all'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 4, lettera a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di non utilizzare il termine « *governance* », individuando un sinonimo nella lingua italiana, quale « *organizzazione* » o « *struttura organizzativa* »;

all'articolo 2, comma 2, lettera d) e comma 4, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio specificare i principi e i criteri direttivi ivi contenuti, distinguendoli chiaramente dall'oggetto della delega;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

al comma 29 dell'articolo 1 valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il secondo periodo in termini

di novella dell'articolo 38 della legge n. 88 del 1989;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il comma 1 dell'articolo 2 e la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 nel senso di fare riferimento, al comma 1 dell'articolo 2, ai « comitati regionali e provinciali dell'INPS

di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Quinto turno di Presidenza
Presidente On. Andrea GIORGIS

(8 settembre 2016 – 7 luglio 2017)

INDICE

<i>PREMESSA</i>	1
<i>I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI</i>	3
▪ <i>1.1. Gli Appunti del Comitato</i>	3
▪ <i>1.2. Il sito internet</i>	4
▪ <i>1.3. Il ciclo di audizioni</i>	4
<i>II. L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO</i>	10
<i>III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA</i>	14
<i>IV. L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO</i>	17
▪ <i>4.1. La struttura dei pareri</i>	17
▪ <i>4.2. I parametri utilizzati nei pareri</i>	19
▪ <i>4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)</i>	21
▪ <i>4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi</i>	23
▪ <i>4.4.1. Considerazioni generali</i>	23
▪ <i>4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento</i>	26
▪ <i>4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio</i>	27
▪ <i>4.4.4. Portata normativa (parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio)</i>	32
▪ <i>4.5. Sistema delle fonti</i>	35
▪ <i>4.6.1. Considerazioni generali</i>	51
▪ <i>4.6.2. I limiti alla decretazione d'urgenza</i>	53
▪ <i>4.6.3. La potestà regolamentare del Governo</i>	57
▪ <i>4.7. Profili della legislazione delegata</i>	60
▪ <i>4.8. Omogeneità/ eterogeneità del contenuto e struttura del testo</i>	65
▪ <i>4.8.1. Omogeneità/ eterogeneità del contenuto</i>	65
▪ <i>4.8.2. Struttura del testo</i>	68
▪ <i>4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000</i>	71
▪ <i>4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale</i>	73
▪ <i>4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale</i>	75

<i>V. TABELLE</i>	77
▪ TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE”	79
▪ TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE” E RICHIAMI ULTERIORI	83
▪ TAB. 3 “SISTEMA DELLE FONTI”	86
▪ TAB. 4 “LEGGE 400/1988”	88

PREMESSA

Il quinto turno di presidenza del Comitato per la legislazione si colloca in una fase cruciale della legislatura, contrassegnata dallo svolgimento del referendum sulla riforma costituzionale e dal cambio di Governo. Nonostante le fibrillazioni politiche e le incertezze circa la durata della legislatura, la produzione normativa è stata intensa: sono state infatti approvate 77 leggi, con una media mensile di 7,7 leggi, superiore a quella dell'intera legislatura (pari a 6,19 leggi al mese). A tale intensità corrisponde un alto numero di pareri espressi dal Comitato per la legislazione, che è tornato ai livelli del primo turno di presidenza, dopo una costante, graduale flessione registrata nei turni precedenti. Sono stati espressi 39 pareri come nel primo turno; nel secondo erano stati 32; 27 nel terzo; 26 nel quarto. Un dato si impone all'attenzione: 11 pareri sono stati espressi su richiesta proveniente da almeno un quinto dei componenti delle Commissioni competenti (10 su atti del Governo e 1 su un progetto di legge).

Anticipando in questa sede alcuni dei dati considerati nel capitolo III, il periodo di riferimento del presente rapporto si caratterizza per un'alta incidenza delle leggi di ratifica (37 su 77, pari al 48 per cento) e per una modesta incidenza delle leggi di conversione (soltanto 11, pari al 14,3 per cento). Completano il quadro 3 leggi di bilancio, 3 leggi collegate alla manovra di finanza pubblica, tutte contenenti disposizioni di delega, altre 3 leggi contenenti disposizioni di delega e 20 altre leggi (il 26 per cento del totale).

Al rapporto saranno allegate schede analitiche (navigabili al loro interno) nelle quali si offre una lettura circostanziata dei pareri espressi dal Comitato.

PAGINA BIANCA

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

I.

PUBBLICAZIONI ED EVENTI

1.1. Gli Appunti del Comitato

Nei dieci mesi di riferimento sono stati pubblicati tre fascicoli della collana “Appunti del Comitato per la legislazione”, promossa dal Comitato fin dal 2004 in funzione di un aggiornamento periodico sull’attività normativa:

- il decimo fascicolo ha analizzato la decretazione d’urgenza nel corso della XVII legislatura, fino al 31 ottobre 2016;
- l’undicesimo fascicolo ha compiuto un’analisi dei procedimenti legislativi in Parlamento nel corso delle ultime tre legislature, soffermandosi sui seguenti aspetti:
 - il ramo dove è iniziato l’esame delle leggi approvate, distinte per tipologia e iniziativa;
 - il numero di letture e i tempi medi necessari per l’approvazione delle leggi, distinte in base alla tipologia e all’iniziativa;
 - il rapporto tra dimensioni delle leggi e tempi necessari per l’approvazione, che sembra essere determinato da numerose variabili;
- il dodicesimo fascicolo contiene una disamina di quelle che vengono qualificate come altre leggi ordinarie, fornendone una innovativa classificazione che guarda al loro impatto sull’ordinamento. Gli aspetti considerati sono i seguenti:
 - l’iniziativa e la sede di esame;
 - il numero di letture e i tempi medi necessari per la loro approvazione;
 - il ricorso alla questione di fiducia;
 - le dimensioni.

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

1.2. Il sito internet

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l'ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull'attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un *link* alle pagine dell'Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli "Appunti del Comitato".

1.3. Il ciclo di audizioni

Il Comitato ha svolto un ciclo di audizioni finalizzato ad analizzare il "sistema delle fonti nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali, con specifico riferimento alle problematiche connesse alle procedure di attuazione delle leggi e all'esercizio dei poteri normativi attribuiti al Governo nella pluralità e atipicità delle forme in cui essi concretamente si manifestano".

Al riguardo, sono stati auditi informalmente:

Il capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, professor Marcello Cecchetti

(8 febbraio 2017

<http://webtv.camera.it/archivio?id=10586&position=0>;

23 febbraio 2017

<http://webtv.camera.it/archivio?id=10652&position=0>)

Il professor Cecchetti ha fornito dati relativi alla produzione normativa di livello secondario riferiti al Ministero di appartenenza, evidenziando al riguardo che: il ricorso alla normazione di livello secondario in materia ambientale – per ragioni di carattere tecnico-scientifico connesse alle caratteristiche della materia stessa – sia essenzialmente inevitabile; una

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

disamina relativa al flusso normativo di livello secondario in materia ambientale riferita al periodo 2010-2016 consente di evidenziare un notevole accumulo dell'output inevaso, anche se i dati relativi allo stock normativo inevaso appaiono in leggero miglioramento.

Soffermandosi sui nodi critici che, a suo avviso, concorrono a determinare tali non soddisfacenti risultati sulla produzione normativa di livello secondario, ha evidenziato come: l'attività istruttoria sia totalmente deformalizzata e quasi del tutto affidata alla sensibilità dei vari dirigenti preposti alle strutture amministrative; non esistano regole codificate sulla partecipazione, sull'expertise tecnico-scientifico, sul concerto tecnico tra i vari Ministeri, con la conseguenza che non si riesce ad assicurare la trasparenza e la sicurezza scientifica dei dati; tutto il flusso istruttorio intercorrente tra le amministrazioni si svolga in maniera cartacea. Uno specifico nodo problematico concerne le attività relative al controllo: il controllo di legittimità viene di fatto replicato a tutti i livelli e, in particolare, dal DAGL, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti, dal Guardasigilli; anche alcune fasi procedurali vengono replicate.

A suo avviso, il sistema potrebbe essere semplificato e migliorato. A tal fine: andrebbe adottata una disciplina formale in materia di istruttoria normativa governativa; tale disciplina dovrebbe contemplare la fissazione di un termine iniziale per l'avvio dell'istruttoria, imporre forme obbligatorie e trasparenti di partecipazione degli stakeholder, prevedere lo svolgimento di una obbligatoria Conferenza dei servizi per quanto riguarda i concerti tecnici; potrebbero idearsi dei "meccanismi reputazionali" a carico dei Ministri (ad es., prevedendo a loro carico l'obbligo di pubblicazione di una relazione che dia conto periodicamente dei risultati conseguiti); alcune forme di controllo potrebbero venire eliminate (in particolare, il controllo della Corte dei conti relativo alla verifica dell'allineamento del provvedimento al parere del Consiglio di Stato, come pure quello del Ministro Guardasigilli concernente il c.d. "tenore del decreto"); andrebbe formalizzata l'audizione delle Amministrazioni competenti presso la sezione consultiva del Consiglio di Stato.

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

Il Presidente del Consiglio di Stato, dottor Alessandro Pajno (22 febbraio 2017)

<http://webtv.camera.it/archivio?id=10642&position=0>

Nell'affrontare il tema della qualità della legislazione, il Presidente Pajno si è soffermato preliminarmente su due questioni generali: l'abnorme inflazione normativa e la incapacità della legge di regolare la conflittualità tra interessi pubblici. Per quanto riguarda la prima questione, ha sottolineato il ruolo che già oggi – a legislazione invariata – il Consiglio di Stato potrebbe svolgere nei processi di semplificazione normativa e di codificazione. La valorizzazione del Consiglio di Stato in tali processi potrebbe avvenire attraverso alcune disposizioni legislative vigenti che autorizzano il Consiglio di Stato a redigere: codici e decreti legislativi di riforma, in attuazione di deleghe non ancora scadute; testi unici legislativi “di settore” (di carattere compilativo) per settori omogenei dell'ordinamento; testi unici regolamentari (anche di carattere innovativo); disposizioni attuative in tema di liberalizzazioni e semplificazioni.

Con riguardo alla seconda questione, concernente la graduazione degli interessi pubblici, ha evidenziato come nel modello previsto dalla legge 241 del 1990 venga in rilievo una concorrenza procedimentale degli interessi, ma non un criterio sostanziale che indichi qual è il modo di risolvere il conflitto tra gli stessi. Al fine di aggredire la problematica, ha suggerito di percorrere la strada volta alla gerarchizzazione degli interessi con legge, anche per un tempo specifico, alla quale far seguire la concentrazione in sede amministrativa unica della valutazione degli interessi in questione. Il presidente Pajno si è poi soffermato sul possibile ruolo del Consiglio di Stato nell'ambito dei processi di semplificazione, con particolare riguardo alle recenti innovazioni introdotte dall'organo in sede consultiva in relazione a vari profili (considerazione del quadro generale della riforma, apertura all'esterno del metodo di esame, posizione di un nuovo accento sui temi economici e su quelli della better regulation, attenzione alle tematiche del monitoraggio e della c.d. manutenzione delle riforme).

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

Il capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione, avvocato Angelo Vitale (29 marzo 2017 <http://webtv.camera.it/archivio?id=10862&position=0>)

L'avvocato Vitale ha preliminarmente svolto una riflessione sui fattori che hanno portato all'involuzione del sistema classico delle fonti, individuandoli: nell'accresciuta complessità sociale (e nella conseguente richiesta di sempre nuovi interventi regolativi); nella prolungata crisi economica (e nella conseguente necessità di interventi legislativi di carattere "emergenziale"); nel passaggio a un assetto politico di tipo maggioritario (e nel conseguente tramonto dell'idea che la politica sia un'attività incentrata sulla mediazione); nel consolidamento dei poteri normativi delle Regioni e dell'Unione europea (e nella conseguente proliferazione di nuove fonti in grado di sottrarre spazi precedentemente occupati dalla legge ordinaria); nel consolidamento di micro sistemi normativi (posti a tutela di interessi particolaristici).

Nell'ambito di tale contesto, ha poi descritto le trasformazioni che hanno investito le fonti di produzione normativa governativa previste a livello primario dalla Costituzione. Ha analizzato il tentativo di soluzione passato attraverso il ricorso al regolamento di delegificazione, il suo uso caotico e la crisi del modello.

La relazione si è soffermata, in un secondo momento, sugli strumenti normativi attraverso i quali si è provato a razionalizzare la complessità del nostro ordinamento. In particolare, l'attenzione del Relatore si è concentrata sullo strumento della delega legislativa. Attraverso questo strumento, il Parlamento tende oggi a delegare al Governo non solo la disciplina di profili tecnici, ma anche talune scelte politiche riguardanti la materia oggetto della delega. Secondo questo schema, il Governo ha potuto emanare alcuni importanti decreti delegati, contenenti la razionalizzazione sistematica di interi settori dell'ordinamento giuridico (ad esempio: il Codice delle assicurazioni private e il Codice degli appalti). Il procedimento per l'adozione dei decreti delegati (così come disciplinato dalla Costituzione e dalla l. 400 del 1988) presenta alcuni vantaggi rispetto al procedimento previsto per l'adozione dei decreti-legge: innanzitutto, i pareri parlamentari

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

favoriscono una qualche forma di confronto tra il Parlamento e il Governo nel momento della definizione dei contenuti dell'atto; in secondo luogo, gli ulteriori pareri di organi consultivi e delle rappresentanze delle autonomie permettono una qualche forma di controllo preventivo sull'atto; da ultimo, la possibilità di adottare decreti correttivi permette di porre rimedio, in tempi rapidi, a eventuali problemi suscitati dall'applicazione del decreto originario. Sempre con riferimento alla delega legislativa, la Relazione si è soffermata sulle problematiche, in parte inedite, poste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, relativa ad alcune delle deleghe previste dalla legge di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124 del 2015).

Il capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, avvocato Maurizio Borgo (10 maggio 2017 <http://webtv.camera.it/archivio?id=11124&position=0>;

31 maggio 2017

<http://webtv.camera.it/archivio?id=11286&position=0>)

L'avvocato Borgo ha svolto una relazione che si è concentrata in primo luogo sulla disamina dei fattori tecnici, finanziari e giuridici che rendono particolarmente complessa e problematica la disciplina della "materia salute": la limitatezza delle risorse disponibili, la difficoltà di definire i costi e le caratteristiche tecniche delle prestazioni, insieme alla necessità di coordinare e comporre le competenze dei diversi livelli di governo contribuiscono inoltre a spiegare le caratteristiche essenziali che è venuto assumendo in tale materia il sistema delle fonti.

Nel contesto di tale disamina, ha quindi incentrato le proprie riflessioni su due ambiti specifici, rappresentati dall'ampio ricorso agli accordi e alle intese stipulati in sede di Conferenza Stato-Regioni e dall'utilizzo di uno strumento non normativo, quale il D.P.C.M., per la definizione dei livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA). Infine, si è soffermato su un'altra linea di tendenza, recentemente emersa, rappresentata dal ricorso allo strumento regolatorio delle cc.dd. linee guida.

Il ciclo si è concluso con l'audizione formale - ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento - della

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, sull'istruttoria nell'esercizio dell'attività normativa del Governo, sulle modalità, sui tempi e sugli strumenti di progettazione legislativa e sul ruolo della Presidenza del Consiglio nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri **(15 giugno 2017 <http://webtv.camera.it/archivio?id=11369&position=0>)**

Il resoconto stenografico dell'audizione è disponibile all'indirizzo: http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audizione&sottotipologia=audizione&anno=2017&mese=06&giorno=15&idCommissione=48&numero=0002&file=indice_stenografico

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

II.

L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO

Nel quinto turno di presidenza il Comitato si è riunito **27** volte, esprimendo **39** pareri su altrettanti atti normativi, **28** dei quali rimessi al suo esame d'ufficio e **11** su richiesta di almeno un quinto dei componenti delle Commissioni competenti:

- ◆ **15** disegni di legge di conversione di decreti-legge (a norma dell'articolo *96-bis*, comma 1 del regolamento della Camera);
- ◆ **13** progetti di legge contenenti disposizioni di delega, sottoposti all'esame del Comitato a norma dell'articolo *16-bis*, comma *6-bis* del regolamento della Camera, dei quali:
 - **2** disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica: C. 4080 (cinema e audiovisivi) e C. 3012-B (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
 - altri **4** disegni di legge governativi contenenti disposizioni di delega in materia di crisi d'impresa e insolvenza (C. 3671-*bis*), di lavoro agile (C. 4135), di grandi imprese insolventi (c. 3671-*ter*) e di sperimentazione clinica dei medicinali e livelli essenziali di assistenza (C. 3868);
 - **6** proposte di legge di iniziativa parlamentare contenenti disposizioni di delega in materia di editoria (testo unificato C. 3317 e abb.), videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture epr anziani (C. 261), protezione civile (testo unificato C. 2607-B), aree protette (C. 4144), settore ittico (testo unificato C. 338 e abb.) e di legge elettorale (testo unificato C. 2352 e abb.);
 - **1** progetto di legge nato dalla confluenza di un disegno di legge governativo e di numerose proposte parlamentari (testo unificato C. 4368: modifiche al

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

codice penale e di procedura penale e all'ordinamento penitenziario);

- ◆ **1** proposta di legge parlamentare recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, trasmessa al Comitato su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione Affari costituzionali;
- ◆ **10** atti del Governo (9 schemi di decreto legislativo e 1 schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale), sottoposti al parere del Comitato a norma dell'articolo 96-ter, comma 3 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione.

Appare senz'altro significativo il numero di pareri espressi su richiesta (di almeno un quinto) delle Commissioni competenti, che hanno investito:

- 2 schemi di decreto legislativo in attuazione della legge delega per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (329, in materia di semplificazione dell'attività degli enti pubblici di ricerca e 328, sulla dirigenza pubblica);
- 7 schemi di decreto legislativo in attuazione della legge delega sulla riforma del sistema dell'istruzione (legge n. 107 del 2015);
- 1 schema di decreto del presidente della Repubblica concernente lo statuto della Fondazione Italia Sociale, in attuazione della legge n. 106 del 2016 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale);
- la proposta di legge n. 3225, in materia di trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali.

Come si può evincere anche da quanto verrà detto successivamente, i pareri investono per lo più provvedimenti

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

politicamente sensibili, in attuazione di deleghe dal forte impatto anche mediatico ovvero su temi al centro delle polemiche di questi anni (trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali); lo schema di statuto della Fondazione Italia Sociale si connota invece per la sua peculiarità nell'ambito del sistema delle fonti. Nel parere sulla proposta di legge n. 3225 il Comitato sente il dovere di concludere la parte delle premesse con la delimitazione delle proprie competenze (cfr. *infra*, nel paragrafo 4.5, il capoverso dedicato ai rapporti con altri strumenti giuridici).

Dal complesso dei pareri espressi emerge la particolare attenzione del Comitato per:

la coerenza degli schemi di decreto legislativo con le rispettive norme di delega ([Scheda 6, punto 2](#); [Scheda 17, punto 2](#); [Scheda 22, punto 3](#); [Scheda 24, punto 2](#));

la portata normativa di talune disposizioni, con specifico riguardo alla loro carica innovativa dell'ordinamento e alle formulazioni utilizzate, talora prive di carattere precettivo ([Scheda 20, punto 2](#); [Scheda 21, punto 2](#); [Scheda 22, punto 2](#); [Scheda 23, punti 3 e 4](#): di quest'ultimo parere si dà ampio conto nel paragrafo 4.4.4., dedicato al tema della portata normativa).

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

<i>Tipologia pareri</i>	<i>Numero</i>	<i>%</i>	<i>Tipologia provvedimenti</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 96-bis, co. 1</i>	<i>15</i>	<i>38,5%</i>	<i>15 disegni di legge di conversione</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, co. 6-bis</i>	<i>13</i>	<i>33,3%</i>	<i>13 progetti di legge contenenti disposizioni di delega</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, co. 4</i>	<i>1</i>	<i>2,6%</i>	<i>1 proposta di legge parlamentare</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 96-ter, co. 3</i>	<i>10</i>	<i>25,6%</i>	<i>10 atti del Governo</i>

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

III.

CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

I dati sull'attivazione del Comitato evidenziano tre fenomeni interessanti:

- i pareri su disegni di legge di conversione non raggiungono il 40 per cento dei pareri complessivamente espressi dal Comitato;
- un quarto dei pareri ha investito atti del Governo: in particolare, il Comitato è stato chiamato ad esprimere il parere su 7 schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
- anche grazie alle volte in cui il Comitato è stato chiamato in causa su richiesta delle Commissioni, è stato espresso in questo periodo un numero di pareri che eguaglia quelli espressi nel primo turno, quando però ben 29 pareri riguardarono disegni di legge di conversione e 10 pareri hanno riguardato progetti di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione.

Il confronto tra i dati del primo e del quinto turno di presidenza consente di mettere a fuoco l'evoluzione della legislatura dai suoi primi mesi di vita ad oggi, evidenziando, in particolare, il dimezzamento dei pareri espressi sui decreti-legge nell'arco di dieci mesi (da 29 a 15) e la crescente rilevanza della legislazione delegata, sia nella sua elaborazione (i pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega passano da 10

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

a 13), sia nella sua attuazione (con 9 pareri su altrettanti schemi di decreto legislativo).

Per dare un quadro complessivo:

- durante il secondo turno, i pareri sono stati rispettivamente 24 e 7; il Comitato si è pronunciato anche sul disegno di legge di riforma costituzionale, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione.
- nel terzo turno i pareri sono stati rispettivamente 15 e 11 (anche in questo caso, occorre aggiungere il parere sul disegno di legge di riforma costituzionale);
- durante il quarto turno, infine, 12 pareri hanno riguardato disegni di legge di conversione e 13 progetti di legge contenenti disposizioni di delega (un altro parere ha riguardato la proposta di legge parlamentare riguardante la disciplina dei partiti politici, sottoposta al parere del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali).

Quindi, nei quasi 52 mesi di attività, i pareri sui disegni di legge di conversione hanno rappresentato poco più della metà dei pareri espressi dal Comitato (85 su 163, pari al 52,1 per cento); negli ultimi 10 mesi tale rapporto si attesta a poco meno del 40 per cento (per l'esattezza, il 38,5).

La differenza rispecchia l'evoluzione della produzione normativa nel corso della legislatura: su 320 leggi approvate alla data del 7 luglio 2017, 79 sono di conversione (il 24,8 per cento) e 30 contengono disposizioni di delega (quasi il 10 per cento). Le leggi di ratifica sono 131 (quasi il 41 per cento); la categoria residuale delle altre leggi ne comprende 78 (il 24,3 per cento).

Nei dieci mesi di riferimento, sono state approvate 77 leggi, delle quali: 11 di conversione (14,3 per cento); 3 leggi di bilancio; 3 collegate alla manovra di finanza pubblica, contenenti disposizioni di delega; altre 3 leggi contenenti

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

disposizioni di delega; 37 di ratifica (pari al 48 per cento); 20 altre leggi (cioè il 26 per cento).

Rispetto al dato complessivo della legislatura, quindi, i dieci mesi qui considerati fanno segnare un'incidenza molto bassa delle leggi di conversione e una maggiore incidenza delle leggi di ratifica; le leggi delega rappresentano quasi l'8 per cento della produzione legislativa del periodo; la categoria residuale delle altre leggi fa registrare valori di poco più alti.

I dati sulla produzione legislativa trovano conferma nell'attività consultiva del Comitato che, come già segnalato, si è pronunciato su 15 decreti-legge (2 dei quali in corso di conversione al 7 luglio 2017 e 2 decaduti), su 13 progetti di legge contenenti disposizioni di delega al Governo e su 10 atti del Governo, a conferma del ruolo svolto, in una fase matura della legislatura, dai procedimenti delegati.

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

IV. *L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO*

Il Comitato esprime pareri “*sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*” (art. 16-bis, comma 4 del regolamento della Camera).

4.1. La struttura dei pareri

I pareri in genere si compongono di:

- ◆ una ***PREMESSA*** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
- ◆ eventuali ***OSSERVAZIONI*** e ***CONDIZIONI*** distinte in base ai seguenti profili: l’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l’omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
- ◆ eventuali ***RACCOMANDAZIONI*** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

Sui **39** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento del presente Rapporto, **3** sono privi di rilievi. Si tratta dei pareri

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

riferiti al testo unificato recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (C. 2607-2972-3099-B) approvato dalla Camera e modificato dal Senato e ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge nn. 54 e 55 del 2017 (rispettivamente: C. 4451 – sicurezza del vertice G7 e C. 4452 – Alitalia).

La struttura dei **36** pareri **contenenti rilievi** è quella riportata nella tabella che segue:

Pareri contenenti rilievi	
Tipologia di rilievi	Pareri
Osservazioni	12
Condizioni	1
Raccomandazioni	1
Osservazioni e condizioni	18
Osservazioni, condizioni e raccomandazioni	4

Complessivamente, quasi il **59** per cento circa dei pareri (**23** su **39**) contiene rilievi formulati in forma di condizioni; **4** pareri contengono tutte le tre tipologie di rilievi utilizzate dal Comitato.

La tipologia dei rilievi presenti in ciascun parere è indicata nella [tabella 1](#).

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.2. I parametri utilizzati nei pareri

Il Comitato, nell'esprimere i propri pareri, si basa, essenzialmente, sui seguenti atti:

- ◆ la **legge 28 novembre 2005, n. 246** (articolo 14, commi 1-11) ed i relativi provvedimenti di attuazione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che disciplinano le relazioni per l'analisi tecnico-normativa e per l'analisi di impatto della regolamentazione;
- ◆ la **circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi**, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera, che costituisce un utile parametro per tutti i profili di interesse del Comitato: coordinamento con la normativa vigente; formulazione del testo; sistema delle fonti (con specifico riguardo alla incidenza su fonti secondarie);
- ◆ la **legge 23 agosto 1988, n. 400**, che disciplina l'attività normativa del Governo e costituisce un fondamentale parametro per quanto attiene al sistema delle fonti (articoli 14, 15, 17 e 17-*bis*) e viene talora richiamata anche con riguardo al coordinamento con la legislazione vigente e alla chiarezza dei testi normativi (articolo 13-*bis*);
- ◆ la **legge 27 luglio 2000, n. 212**, cosiddetto Statuto del contribuente, che costituisce un parametro meno utilizzato ma comunque importante per quanto attiene le disposizioni in materia tributaria, con riguardo ai temi della certezza del diritto ed alla efficacia retroattiva delle disposizioni.

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

In aggiunta al rispetto di tali parametri, il Comitato guarda talora al coordinamento con la normativa di rango costituzionale, anche con riferimento alle riserve di legge previste in Costituzione ed all'efficacia temporale delle leggi penali (cfr. il [paragrafo 4.10](#)).

In questo turno di presidenza il Comitato ha anche richiamato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, con specifico riguardo ai limiti di contenuto della decretazione d'urgenza e all'individuazione dei principi e criteri direttivi nelle disposizioni di delegazione legislativa al Governo (cfr. il [paragrafo 4.11](#)).

Non tutti i fenomeni rilevati dal Comitato rientrano però nei parametri legislativi e giurisprudenziali a sua disposizione: alcuni aspetti fondamentali della produzione normativa vengono monitorati, poiché appaiono comunque riconducibili ad un uso ordinato della legislazione. Particolarmente significativi appaiono i rilevati relativi alla stratificazione normativa ed all'intreccio tra le fonti normative (come ad esempio decreti-legge che intervengono su altri decreti-legge in corso di conversione ovvero su ambiti oggetto di delega o delegificazione).

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Dei **39** pareri resi dal Comitato **9** riguardano progetti di legge cui non sono applicabili le disposizioni in materia di analisi tecnico-normativa (**ATN**) e di analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), in quanto o di iniziativa parlamentare, o di provenienza, in prima o seconda lettura, dal Senato.

Dei **30** atti oggetto dei pareri in cui è stata rilevata la presenza o l'assenza di AIR e ATN:

- 15** risultano corredati di AIR e di ATN;
- 3** risultano corredati della sola ATN;
- 12** sono privi sia di AIR sia di ATN.

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ne hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo. L'obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l'obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che "le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9"; la direttiva prevede che "la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludano l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione”.

La direttiva sull'analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.

Il regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione ex ante, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione ex post, la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.

Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), l'analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.

La presenza dell'AIR si riscontra in tutti i **9** schemi di decreti legislativi sottoposti all'esame del Comitato, in **4** disegni di legge contenenti deleghe al Governo e in **1** disegno di legge di conversione (del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale). Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 54/2017 (sicurezza G7) è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); riporta in allegato la dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), motivata in quanto “atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”.

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi

4.4.1. Considerazioni generali

Il Comitato per la legislazione, negli ultimi anni, si è interessato anche di aspetti ulteriori rispetto a quelli espressamente trattati nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; in particolare, ha prestato attenzione ai seguenti fenomeni:

- ◆ stratificazione normativa e modifica di norme di recente approvazione;
- ◆ presenza di disposizioni transitorie, speciali o temporanee;
- ◆ presenza di disposizioni meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

Sono aspetti spesso molto contigui a quelli trattati nella circolare: per esempio, le disposizioni transitorie, speciali o temporanee delineano in genere regimi derogatori.

Il quadro complessivo emerge dalla seguente tabella, ove su sfondo giallo sono indicati i profili specificamente trattati nella circolare: dei **39** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento **33** si riferiscono a profili di formulazione tecnica dei testi.

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

Pareri riguardanti profili di formulazione tecnica dei testi legislativi	33 su 39
Deroghe	6
Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	4
Proroga di disposizioni transitorie	1
Richiami generici, imprecisi o errati	7
Incidenza su fonti secondarie	8
Formulazione del testo	28
Titolo e rubriche	1
Coordinamento con norme vigenti	20
Modifiche non testuali	9
Stratificazione normativa	1
Modifica di norme recenti	3
Norme di interpretazione autentica	2
Portata normativa (Norme descrittive, ricognitive, programmatiche)	14

Dalla tabella emergono con evidenza talune problematiche strutturali della produzione legislativa, che appare:

- ◆ non sempre curata nella formulazione (ne sono spie la ricorrenza di questioni relative alla redazione del testo, ovvero la chiarezza delle espressioni utilizzate, nonché i richiami normativi effettuati in forma generica, imprecisi o errati);

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

- ◆ complessa e talora di difficile interpretazione e ricostruzione, anche a causa delle numerose modifiche non testuali a previgenti disposizioni normative e ad una stratificazione che talora interessa anche norme di recente approvazione;
- ◆ condizionata da un alto numero di disposizioni implicitamente o esplicitamente derogatorie della normativa vigente oppure volte a prorogare regimi in deroga o a stabilire regimi transitori, speciali o temporanei comunque fondati su impianti derogatori;
- ◆ intrecciata con le fonti di rango subordinato, in forza di due fenomeni tra loro correlati: le modifiche a fonti secondarie apportate con fonti di rango primario; la previsione di provvedimenti non sempre facilmente riconducibili al sistema delle fonti per modificare atti legislativi (cosiddetta delegificazione spuria);
- ◆ accompagnata dalla presenza di previsioni di dubbia portata normativa, meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

La [tabella 2](#) indica i singoli aspetti trattati nella circolare e quelli ulteriori che costituiscono oggetto dei pareri espressi dal Comitato.

Rimandando per il dettaglio alle schede relative a tutti i pareri espressi nel periodo di riferimento, che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limiterò in questa sede a qualche indicazione di carattere generale sugli aspetti appena segnalati.

Talune tendenze di tecnica legislativa manifestatesi nella parte finale della scorsa legislatura si ripresentano anche in quella in corso e costituiscono oggetto di attenzione da parte del Comitato. I fenomeni di particolare interesse, che già erano stati

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

individuati con riguardo ai precedenti turni di presidenza del Comitato, sono, in particolare:

- una accentuata volatilità di diverse disposizioni, in ambiti nei quali si procede o in via incrementale e/o per successivi aggiustamenti, ove si produce talora una stratificata situazione normativa, non sempre corredata degli opportuni coordinamenti;
- la previsione di discipline a carattere derogatorio, temporaneo, transitorio o sperimentale, poi magari di volta in volta prorogate;
- la redazione – a corredo delle parti precettive – di parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio, che indicano contesto e finalità, talora in stile quasi colloquiale;
- la formulazione delle disposizioni normative, spesso attraverso l'uso di termini stranieri, di locuzioni non appartenenti al linguaggio giuridico o formulazioni generiche, di non univoco significato o non direttamente applicabili.

4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento

Come risulta dalla [tabella 2](#), sono molti i pareri che si soffermano sul mancato coordinamento con la normativa vigente, talora in collegamento con i temi della stratificazione normativa e della modifica di norme di recente approvazione.

Tali fenomeni sono più ricorrenti in testi particolarmente complessi e ampi, come il decreto-legge n. 50/2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (la cosiddetta “manovrina”, C. 4444): già dal titolo si evince la quantità di ambiti oggetto del decreto. Nel parere il Comitato rileva la presenza di modifiche non testuali ([Scheda 31, punto 2](#) e

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

[osservazione 1](#)), di interventi normativi organici che non risultano collocati in un adeguato contesto normativo ([Scheda 31, punto 3](#) e [osservazione 1](#)) e di modifiche di norme di recentissima approvazione ([Scheda 31, punto 4](#)).

Piuttosto problematico sotto il profilo del coordinamento con la normativa vigente è risultato anche il disegno di legge C. 4135, in materia di lavoro agile, riguardo al quale il Comitato ha rilevato la presenza di talune disposizioni volte ad ampliare – in maniera non testuale – “il campo di applicazione di talune discipline, prevedendone l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo, talora in quanto compatibili, così demandando all'interprete la valutazione discrezionale della compatibilità” ([Scheda 12, punto 2](#) e [osservazione 1](#); si vedano anche i punti [2-bis](#) e [2-ter](#)). Lo stesso disegno di legge, all'articolo 21, “non tiene conto delle modifiche apportate alla legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 e dalla legge 4 agosto 2016, n. 163” ([Scheda 12, punto 3](#) e [condizione 1](#)).

4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio

Sotto questo profilo, gli atti più interessanti sono (ovviamente) i due decreti-legge riguardanti gli eventi sismici (n. 189 del 2016 e n. 8 del 2017).

Nel parere sul primo di tali-decreti-legge (C. 4158) il Comitato rileva che «in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come disciplina generalmente derogatoria del diritto vigente e, in alcuni casi, di carattere temporaneo» ([Scheda 8, punto 4](#)). Segnala in proposito che: in alcuni casi le disposizioni derogate sono richiamate puntualmente mentre in altri casi incidono su ampi ambiti materiali ([Scheda 8, punto 4](#)); in altri casi, le disposizioni di deroga si riferiscono genericamente alla legislazione vigente,

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

oppure consentono di derogare a regolamenti richiamati puntualmente ovvero di derogare a regolamenti attraverso il riferimento alla sola norma di legge che ne ha autorizzato l'adozione ([Scheda 8, punto 5](#)); «ulteriori norme consentono deroghe a deliberazioni eventualmente assunte in sede territoriale (per esempio, l'articolo 28, comma 9 consente di derogare “alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani”), derogano alla legislazione regionale (l'articolo 8, comma 3, deroga, tra l'altro, “alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi”), ovvero attribuiscono alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, la facoltà di autorizzare “le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008” (articolo 48, comma 9)» ([Scheda 8, punto 6](#)); infine, «il decreto-legge contiene anche numerose deroghe implicite: ad esempio, l'articolo 11 detta procedure *ad hoc* per l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi da parte dei comuni colpiti dal terremoto, derogando implicitamente alla normativa urbanistica in materia» ([Scheda 8, punto 7](#)).

Il parere sul decreto-legge n. 8/2017 (C. 4286), dopo aver annotato in via generale che «il decreto-legge, a fronte della situazione eccezionale determinatasi a seguito del terremoto, reca una disciplina che in qualche caso assume carattere derogatorio della legislazione vigente», si sofferma, in particolare, sulle deroghe al codice dei contratti pubblici ([Scheda 14, punto 6](#)).

L'altra tipologia di decreto che, insieme a quella riguardante gli eventi sismici, offre numerosi spunti in materia è quella dei decreti volti alla proroga di termini (cosiddetti “milleproroghe”): nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 244 del 2016 (C. 4304) il Comitato constata, con il richiamo di

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

numerosi esempi, l'esistenza di quattro fenomeni in parte convergenti e in parte speculari:

«il decreto-legge reca disposizioni di carattere temporaneo delle quali, quanto meno in alcuni casi, andrebbe valutata la trasformazione a regime, poiché, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente da numerosi anni». ([Scheda 13, punto 4](#));

«il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni»; ([Scheda 13, punto 5](#));

«altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione» ([Scheda 13, punto 6](#));

«alcune disposizioni intervengono infine a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio» ([Scheda 13, punto 7](#)).

Dalla rilevazione conseguono un'osservazione volta a verificare se talune disposizioni citate nelle premesse «debbono mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime» e la seguente raccomandazione: «come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione».

Infine, il Comitato, nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 50/2017 (C. 4444), compie un'ampia dissertazione sull'impianto derogatorio dell'articolo 61, che vale la pena riportare nella sua interezza e che sarà poi ripresa con riguardo ai singoli profili da essa investiti: «presenta un impianto

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

sostanzialmente derogatorio dell'ordinamento l'articolo 61, che, al fine di assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, prevede la nomina di due commissari, dotati di ampi poteri: il comma 1 prevede la nomina di un commissario chiamato a provvedere al piano degli interventi necessari; il comma 13 nomina *ex lege* il presidente pro tempore della società ANAS «commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società»; con riguardo a tali figure e ai loro compiti e poteri, il comma 1 demanda la nomina del commissario ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo: trattandosi di una figura – per la cui nomina peraltro non vengono individuati criteri, requisiti di professionalità o casi di incompatibilità – assimilabile a quella di un commissario straordinario, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400; il comma 3 (e il comma 16, che lo richiama), là dove prevede termini dimezzati e la possibilità che la conferenza di servizi si svolga, «se del caso», in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale, deroga implicitamente agli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, recentemente oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127; i commi 5 e 18 attribuiscono

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

ai due commissari ampi poteri sostitutivi «per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti [...], anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata», in deroga implicita alle norme sull'esercizio del potere sostitutivo (articolo 120, secondo comma della Costituzione, articolo 8 della legge n. 131 del 2003); una deroga implicita al regime delle notifiche è poi contenuta al comma 24, che autorizza l'ANAS e le stazioni appaltanti di cui al comma 8 a «procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive» e prevede che la pubblicazione dell'avviso di occupazione temporanea e d'urgenza nell'albo e nel sito internet del comune ove si trova l'immobile «ha valore di avvenuta notifica» in caso di irreperibilità del proprietario; infine, il comma 26 deroga al nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedendo l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di contrarre una garanzia aggiuntiva rispetto a quella prevista dal succitato codice» (Scheda 31, punto 6). Ne consegue la seguente osservazione: «all'articolo 61: a) si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta al comma 1 in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400; *b*) al comma 9, si dovrebbe indicare univocamente il termine dell'incarico commissariale; *c*) al comma 25, dovrebbero essere individuati chiaramente il soggetto che acquisirà le opere in attuazione del piano degli interventi o le modalità per la sua scelta».

4.4.4. Portata normativa (parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio)

Il ricorso a preamboli esplicativi e a periodi privi di contenuto immediatamente precettivo, in quanto si limitano a dare indicazioni di contesto, descrittive, ricognitive, di principio o programmatiche, ha trovato notevole diffusione a partire dal decreto-legge n. 70/2011, nella scorsa legislatura.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, si segnala, su tutti, il parere sull'atto del Governo n. 379 (schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale), le cui premesse offrono un ampio campionario di disposizioni di dubbia portata normativa: «per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. A titolo esemplificativo: pur in presenza dell'articolo 1 - volto a declinare i principi e le finalità del provvedimento - anche altri articoli contengono preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica norma (per esempio: articoli 2, comma 1, 6, comma 2, 7, comma 1); l'articolo 2, comma 1, presenta un contenuto descrittivo, richiamando finalità e contesto in materia

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

di identità dell'istruzione professionale e rinviando per la sua declinazione all'Allegato A (*“Al fine di assicurare allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”*)» ([Scheda 23, punto 3](#)); «l'allegato A definisce il “profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione professionale in maniera descrittiva, con lunghi passaggi di carattere più contestuale e sociologico che giuridico (per esempio, si legge: *“Il P.E.Cu.P. delle Istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento. I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell'Istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica. Il fattore "professionalità del lavoro" risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad uno scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del "qualificato" del passato, per delineare un lavoratore consapevole dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, comporta il*

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, dall'altro intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche"); il citato allegato A, pur costituendo parte integrante dello schema di decreto legislativo, non riveste una veste formale esteriore congruente con tale natura» ([Scheda 23, punto 4](#)). Da quest'ultimo rilievo consegue la seguente osservazione: «andrebbe valutata una riformulazione dell'allegato A nella forma tecnico redazionale prescritta per i testi normativi».

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.5. Sistema delle fonti

Il Comitato ha sempre dedicato una grande attenzione nei suoi pareri agli aspetti critici legati al sistema delle fonti, analizzando:

- ◆ i rapporti tra le fonti del diritto;
- ◆ il coerente utilizzo delle fonti;
- ◆ la sovrapposizione di fonti;
- ◆ la previsione di adempimenti particolari;
- ◆ gli intrecci con altri atti, in particolare con altri decreti-legge in corso di conversione.

La tabella che segue mostra in maniera eloquente la frequenza con la quale il Comitato si è soffermato su tali problematiche, trattate in **26** dei **39** pareri espressi.

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

Sistema delle fonti: pareri con notazioni rispetto al totale	
Coerente utilizzo delle fonti normative	9
Rapporti con fonti subordinate	8
Rapporti con altri strumenti giuridici	4
Delegificazione spuria	4
DPCM	7
Decreti ministeriali “non regolamentari”	1
Adempimenti	13
Efficacia temporale	3
Confluenza di decreti-legge	1

La [tabella 3](#) illustra nel dettaglio i pareri espressi dal Comitato sugli specifici aspetti.

Coerente utilizzo delle fonti normative. I rilievi formulati con riguardo a questo profilo attengono alla congruità degli strumenti normativi rispetto al sistema delle fonti (e in particolare al rispetto delle riserve di legge previste dalla Costituzione), in genere intrecciandosi con rilievi riguardanti i rapporti con le fonti subordinate e la delegificazione spuria. Si segnalano, tra gli altri, tre pareri:

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

◆ nelle premesse del parere sul disegno di legge delega C. 3671-*bis* (crisi d'impresa e insolvenza), il Comitato evidenzia che «il disegno di legge, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), delega il Governo ad attribuire la competenza in materia di “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale”, ad un'apposita “sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti”; in proposito, ove si dovesse rendere necessario intervenire anche sul citato regolamento, si ricorda che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, l'incidenza, ad opera di una fonte di rango primario, su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integra una modalità di produzione legislativa che non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001)» ([Scheda 9, punto 4](#)). Ne consegue la seguente osservazione: «per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), la Commissione dovrebbe verificare se, come sembrerebbe, sia necessario intervenire esclusivamente sulla legge n. 3 del 2012; qualora si rendesse necessario, invece, intervenire anche sul regolamento n. 202 del 2014, valuti la Commissione l'opportunità di autorizzare espressamente il Governo ad introdurvi le opportune modifiche»;

◆ nelle premesse del parere sul progetto di legge recante delega al Governo in materia di aree protette (C. 4144), il Comitato annota che «la proposta di legge, all'articolo 2-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa [*rectius*: di concerto] con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disciplina, nell'ambito delle aree

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

protette, di “misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale” (comma 1), demandando allo stesso decreto la determinazione di “ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari” delle agevolazioni in questione (comma 2); la disposizione affida così ad una fonte secondaria del diritto, in assenza di una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata, la definizione dell’intera disciplina». Ne consegue una condizione volta a verificare «la coerenza della disposizione ivi contenuta – che demanda l’intera disciplina ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata – con i principi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto»; ([Scheda 25, punto 3](#) e [condizione 1](#));

◆ nelle premesse del parere sul testo unificato C. 338 e abb. (settore ittico) il Comitato segnala due evenienze: quanto alla previsione contenuta nell’articolo 13 – che delega il Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo all’articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006 – , ne andrebbe valutata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto, visto che «potrebbe essere riformulata in termini di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente» ([Scheda 29, punto 2](#)); «sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto, l’articolo 8, comma 1, demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di adeguare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, “la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell’attività di pesca-turismo”, dettando una serie di indirizzi e definizioni che fanno sistema con l’articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sul quale si potrebbe dunque preferibilmente intervenire, prevedendo contestualmente che a tale articolo si dia esecuzione con un

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

regolamento ministeriale» ([Scheda 29, punto 4](#)). Ne conseguono le seguenti condizioni:

«per quanto detto in premessa, si riformuli l'articolo 8, comma 1, in termini di novella all'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevedendo che, a quest'ultimo, come modificato, si dia esecuzione con un regolamento ministeriale;

2) all'articolo 13 – che delega il Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo all'articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006 – si provveda a riformulare la disposizione in oggetto, in coerenza con il sistema delle fonti del diritto, non in termini di delega ma di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente» ([Scheda 29, condizioni 1 e 2](#));

Incidenza su fonti subordinate. La casistica più ampia di disposizioni incidenti su atti di rango subordinato si riscontra nel decreto-legge n. 244/2016 (C. 4308 – [Scheda 13, punto 9](#)). Alla dettagliata rassegna nelle premesse non consegue alcun rilievo. In altri casi, invece, il Comitato ha formulato osservazioni e condizioni. In particolare, nel parere sull'atto del Governo n. 384, nelle premesse si constata che «alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 26, modifica espressamente due regolamenti di delegificazione, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi; in particolare, la lettera *b*), al solo fine sostanziale di sopprimere due parole, novella l'intero ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013 (regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione); inoltre, il comma 4 dell'articolo 26 limita – in maniera non testuale – l'ambito di applicazione di

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

talune disposizioni del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009» ([Scheda 22, punto 7](#)). Ne consegue la seguente condizione: «si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 26, che modificano direttamente una fonte normativa di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza».

Rapporti con altri strumenti giuridici. In altri casi, il Comitato constata che si interviene con previsioni legislative su strumenti giuridici di natura contrattuale o negoziale. Nelle premesse del parere sul decreto-legge n 50 del 2017 si rileva che «il comma 20 del più volte richiamato articolo 61, nel disporre che “Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro”, incide legislativamente su atti di natura negoziale» ([Scheda 31, punto 11](#)).

Il parere più interessante sotto questo profilo investe la proposta di legge riguardante il trattamento pensionistico dei parlamentari e dei consiglieri regionali, nelle cui premesse il Comitato dà conto delle innovative scelte operate dal legislatore in una materia finora disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalle deliberazioni degli Uffici di presidenza delle Camere, correttamente però astenendosi dal formulare valutazioni:

«ricordato che la materia del trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è stata finora disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalle determinazioni dei rispettivi Uffici di presidenza e preso atto che, nel caso di approvazione della proposta di legge in titolo, per la prima volta, la materia risulterebbe disciplinata con legge ordinaria; preso altresì atto che la disciplina in oggetto assimila il trattamento previdenziale

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

dei parlamentari e dei consiglieri regionali a quello dei pubblici dipendenti, anziché a quello dei componenti di altri organi costituzionali, così innovando l'ordinamento vigente; ricordato che, peraltro, l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, si collega ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico e, per queste ragioni, ha assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego;

tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sul merito delle scelte operate dal legislatore né sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, né sul rispetto dei principi che regolano il complesso sistema delle fonti» ([Scheda 36, punti 6 e 6-bis](#)).

Delegificazione spuria. Non infrequente è il caso che si preveda la facoltà di modificare previsioni di rango legislativo con procedure diverse rispetto ai regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (v. infra). Nei dieci mesi di riferimento il Comitato si è pronunciato 4 volte sulla questione:

◆ le premesse del parere sul decreto-legge n. 193/2016 si diffondono sull'uso di strumenti atipici: «in altri casi, il decreto-legge contiene invece la previsione di adempimenti atipici, tra i quali: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione dello statuto del nuovo ente pubblico economico "Agenzia delle entrate – Riscossione" (articolo 1, comma 5), che sembrerebbe successivamente modificabile con la sola delibera del Comitato di gestione; il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, cui si dà facoltà di differire i termini di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi,

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

esulando dalle procedure di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; e, da ultimo, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui è demandata la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative all'assolvimento dell'imposta all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito IVA (articolo 4, comma 7, lettera *b*), capoverso 6)» ([Scheda 7, punti 5 e 5-bis](#)). La condizione concerne esclusivamente la previsione riguardante la delegificazione spuria: «si provveda a riformulare la disposizione contenuta all'articolo 4, comma 6, lettera *a*), capoverso 2, che affida ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di differire termini previsti da fonte di rango primario, al fine di renderla coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto»;

◆ subito dopo, nel parere sul decreto-legge n. 189/2016, il Comitato si limita ad un auspicio nelle premesse ([Scheda 8, punto 10](#)¹);

◆ in un altro caso, alla lunga premessa consegue un'osservazione ([Scheda 11, punto 4](#))²;

¹ Il Comitato annota: «il decreto-legge, all'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, autorizza la proroga del periodo di sospensione dei termini relativi ad adempimenti fiscali, contabili e certificativi a carico dei comuni, fissato in dodici mesi dal medesimo comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto».

² Nella premessa del parere sul decreto-legge n. 237/2016, il Comitato rileva che «l'articolo 1, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di estendere fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea, il periodo – fissato al 30 giugno 2017 dal comma 1 – nel corso del quale il Ministero è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane nonché il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge entro il quale il Ministro può rilasciare la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia. Analogamente, l'articolo 6, comma 6, dispone che il Ministro

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

♦ infine, nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 50/2017 si annota che «l'articolo 33, al comma 1, capoverso 495-*bis*, con norma da verificare anche sul piano della formulazione del testo, prevede che, per l'anno 2017, gli spazi finanziari per investimenti in favore delle regioni siano ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella allegata al testo, la quale “può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017” (*recte*: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), attribuendo così ad una fonte subordinata adottata sulla base di una procedura atipica il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura» ([Scheda 31, punto 10](#)). La condizione è conseguente al rilievo: «si provveda a riformulare la disposizione contenuta

dell'economia e delle finanze possa variare, con proprio decreto, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni previsti dal medesimo articolo, sentita la Banca d'Italia, e tenuto conto delle condizioni di mercato e in conformità alle decisioni della Commissione europea. In entrambi i casi si affida ad una fonte secondaria il potere di intervenire su una fonte primaria, consentendo così ad atti di rango secondario di modificare previsioni di rango sovraordinato, sulla base di una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, che non offre quindi le medesime garanzie, in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni in esame e vincolato alle decisioni della Commissione europea». Ne consegue la seguente osservazione: «per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare la conformità con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 6, comma 6, con le quali si affida ad una fonte secondaria – seppur in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni di legge e vincolato alle decisioni della Commissione europea – il potere di intervenire su una fonte primaria».

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

all'articolo 33, comma 1, che dispone che disposizioni di rango primario possano essere modificate «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017» (*recte*: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di renderla coerente con il sistema delle fonti del diritto».

DPCM. Il Comitato appunta la propria attenzione su tre tipologie di DPCM, che derogano al sistema delle fonti:

◆ quelli con contenuto normativo, al posto dei quali il Comitato invita – attraverso apposite condizioni – ad adottare regolamenti governativi o ministeriali ([Scheda 5, punto 2 e condizione 1](#); Scheda 18, punto 3 e condizione 3; Scheda 21, punto 9 e condizione 1). A titolo esemplificativo, nel parere sull'atto del Governo 378 il Comitato evidenzia che «lo schema di decreto legislativo, all'articolo 5, comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia, del lavoro e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, la disciplina della redazione del documento riguardante l'accertamento della disabilità in età evolutiva e della valutazione diagnostico-funzionale; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la previsione di DPCM su proposta di altri Ministri non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, nel caso di specie, di regolamenti governativi emanati a norma dell'articolo 17, comma 1 della

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

legge 23 agosto 1988, n. 400» ([Scheda 18, punto 3](#)). La conseguente condizione è volta a riformulare «la disposizione nel senso di prevedere che l'atto ivi previsto sia recato da un decreto del Presidente della Repubblica»;

◆ quelli di nomina di commissari straordinari, in deroga all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, con riguardo ai quali il Comitato, constatata la frequenza della deroga, suggerisce, da un lato, che la deroga - se non viene riconsiderata - sia perlomeno esplicitata e, dall'altro, che si valuti l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'art.11, vista la sua frequente inapplicazione. Precisamente: nel parere sul decreto-legge n. 193 del 2016, al rilievo nelle premesse consegue l'invito alla Commissione competente a esplicitare la deroga all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988 ([Scheda 7, punto 3-bis](#) e [osservazione 1](#)); nel parere sul decreto-legge n. 243/2016 il Comitato ricorre alla seguente raccomandazione: «in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, che, derogando implicitamente a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, affida la nomina del Commissario straordinario ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri piuttosto che ad un decreto del Presidente della Repubblica e come più volte sollecitato dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore, nel rispetto delle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, di evitare il ricorso sistematico ad una legislazione derogatoria, valutando eventualmente l'opportunità di intervenire sulla norma derogata al fine di introdurre una modifica a regime» ([Scheda 10, punto 2](#) e [raccomandazione 1](#)); nel parere sul decreto-legge n. 50/2017 la premessa – come già segnalato – si diffonde lungamente sull'impianto derogatorio dell'articolo 61, esordendo con la constatazione che esso «prevede la nomina di due commissari, dotati di ampi poteri: il comma 1 prevede la nomina di un commissario chiamato a provvedere al piano degli interventi necessari; il comma 13 nomina *ex lege* il presidente pro tempore della società ANAS «commissario per la

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società»; con riguardo a tali figure e ai loro compiti e poteri, il comma 1 demanda la nomina del commissario ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo: trattandosi di una figura – per la cui nomina peraltro non vengono individuati criteri, requisiti di professionalità o casi di incompatibilità – assimilabile a quella di un commissario straordinario, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400» ([Scheda 31, punto 6](#)). L'osservazione ripropone l'alternativa: «si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta al comma 1 in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400»;

◆quelli emanati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in deroga all'articolo 1 della legge n. 13 del 1991: nel parere sul testo unificato 3317 e abb. –B il Comitato si limita a constatare in premessa che «all'articolo 9, comma 1, capoverso

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

1-*quinquies*, prevede – per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e l'approvazione dell'annesso schema di convenzione – l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità rispetto al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri” sono emanati come decreti del Presidente della Repubblica» ([Scheda 2, punto 3](#)); nel parere sull'atto del Governo 328 formula la seguente osservazione: «all'articolo 19, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione concernente la nomina della Commissione per la dirigenza statale, in coerenza con il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13» ([Scheda 6, punto 12](#) e [osservazione 2](#)).

Decreti ministeriali non regolamentari. Già nei precedenti rapporti era stato rilevato un minore ricorso a tali atti rispetto al passato. I dieci mesi di riferimento confermano la tendenza, tanto che solo nell'ultimo parere si riscontra il fenomeno, così descritto nelle premesse: «il provvedimento, all'articolo 8, demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di misure tecniche di attuazione della disciplina recata dal decreto-legge. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come “*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*” e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: “*deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti ‘atipici’, di natura non regolamentare*”» ([Scheda 39, punto 4](#)). Ne consegue la seguente condizione: «per le ragioni indicate

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

in premessa, all'articolo 8, comma 1, che demanda compiti attuativi di natura meramente tecnica ad un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, si sopprime il riferimento alla “natura non regolamentare” del decreto».

Adempimenti. Per lo più, il Comitato rileva la mancata indicazione dei termini o della natura degli atti di cui si prevede l'adozione e, in qualche caso, un uso dei termini “concerto”, “intesa” e “accordo” non conforme alle indicazioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi. Il parere più interessante investe l'atto del Governo 378, ove il Comitato annota nelle premesse che «nel rimandare a successivi adempimenti, lo schema di decreto legislativo non sempre individua esplicitamente o con esattezza la natura del relativo atto. A titolo esemplificativo: l'articolo 3, comma 3 si riferisce implicitamente all'atto da adottare, prevedendo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119. La relazione illustrativa si riferisce correttamente ad un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; l'articolo 3, comma 4, stabilisce che “con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale; infine, l'articolo 19, comma 2, individua l'atto e la relativa procedura *per relationem*» ([Scheda 18, punti 2 e 2-bis](#)). Ne conseguono le seguenti condizioni:

- «all'articolo 3, comma 3, si espliciti l'atto da adottare, anche tenuto conto che la relazione illustrativa si

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

riferisce ad un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988»;

- all'articolo 3, comma 4, che affida ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione dei "criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" si verifichi se non ci si intenda riferire ad un accordo in sede di Conferenza, che ha autonoma valenza e non si inserisce, come l'intesa, nella procedura relativa a successivi atti»

Efficacia temporale. Si segnala tra tutti il parere sull'atto del Governo 384, nelle cui premesse il Comitato rileva che «l'articolo 26, al comma 1, relativamente all'entrata in vigore del provvedimento, ricorre ad una formulazione ("*Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto*") di cui andrebbe valutata la portata normativa; ai successivi commi, 2, 3, e 5, contiene ulteriori disposizioni sulla decorrenza delle novellazioni e delle abrogazioni, che prevedono, relativamente alle abrogazioni, una tempistica differenziata tra norme primarie e norme regolamentari» (Scheda 22, punto 9). La conseguente condizione riguarda il primo aspetto: «si unifichino le norme relative all'entrata in vigore, prevedendo che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a decorrere dall'inizio di un definito anno scolastico (es. 2017-2018) o a decorrere da una data certa (es. dal 1° settembre 2017)».

Confluenza di decreti-legge. La confluenza di più decreti-legge in un'unica legge di conversione viene sempre rilevata dal Comitato perché – tra le altre cose – ne potrebbe derivare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

decreti legge. Il fenomeno, nei dieci mesi di riferimento, si è verificato una sola volta, in presenza di due decreti-legge sul terremoto nel centro Italia emanati a breve distanza di tempo: i contenuti del secondo (n. 205 del 2016) sono stati assorbiti in sede di conversione del primo (n. 189 del 2016). Le premesse del parere su tale ultimo decreto-legge così danno conto del fenomeno: «il decreto-legge all’esame riproduce integralmente, attraverso numerose modifiche e l’introduzione di 6 nuovi articoli, i contenuti del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 205 sono fatti salvi dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che contestualmente lo abroga; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica – potrebbero discendere incertezze interpretative ed applicative, e potrebbe derivarne, oltre ad un uso anomalo dello strumento del decreto-legge, un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge» ([Scheda 8, punto 2](#)). Ne consegue la seguente raccomandazione: «abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d’urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - appare suscettibile di ingenerare un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari».

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988

4.6.1. Considerazioni generali

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, **14** pareri sui **39** espressi richiamano esplicitamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988, a testimonianza dell'attenzione posta dal Comitato sul sistema delle fonti.

Si tratta di **8** pareri espressi su disegni di legge di conversione, di **3** pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega e di **3** pareri su atti del Governo.

La tabella che segue dà conto dei richiami alle disposizioni della legge n. 400 del 1988 operate dai pareri espressi nel periodo di riferimento.

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

***Gli articoli della legge n. 400/1988 richiamati
nei pareri del Comitato***

Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988	
Riferimento normativo	Num. pareri
Art. 11 Nomina di commissari straordinari	3
Art. 13-bis Chiarezza testi normativi	0
Art. 14 Decreti legislativi	1
Art. 15, co. 2, a) Deleghe in DL	1
Art. 15, co. 2, b) Materie di cui all'art. 72 della Costituzione	1
Art. 15, comma 3 Limiti di contenuto	1
Art. 15, co. 3 Immediata applicazione	3
Art. 17, co. 1 Reg. esec., att. integ., indep. (DPR)	1
Art. 17, co. 2 Reg. delegif. (DPR)	6
Art. 17, co. 3 Reg. settoriali (DM)	0
Art. 17 in generale Regolamenti	3
Art. 17-bis Testi unici compilativi	1

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

La [tabella 4](#) dà conto nel dettaglio dei richiami alla legge n. 400/1988 contenuti nei singoli pareri espressi dal Comitato. Rimandando per l'analisi di dettaglio, alle schede che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limito in questa sede ad una rapidissima ricognizione, rimandando per la nomina di commissari straordinari, al paragrafo sui DPCM.

4.6.2. I limiti alla decretazione d'urgenza

L'articolo 15 della legge n. 400, come è noto, impone una serie di limiti alla decretazione d'urgenza, che il Comitato per la legislazione considera applicabili anche all'*iter* parlamentare e quindi alla legge di conversione.

◆ In particolare, al comma 2, la lettera a) impone il divieto di conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Tale divieto è stato interpretato dal Comitato in senso estensivo: è inammissibile qualunque previsione volta ad incidere su disposizioni di delega, anche al solo fine di prorogarne la durata. È il caso dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016 che, nel testo approvato dal Senato, contiene talune proroghe di termini di delega. Le premesse del parere contengono un articolato ragionamento, cui consegue una condizione. Come già annotato con riguardo al precedente turno di presidenza, rispetto al passato, il Comitato tiene conto non soltanto degli orientamenti ormai consolidati alla Camera, in base ai quali sono inammissibili aggiunte di carattere sostanziale ai disegni di legge di conversione, tanto più se riguardanti disposizioni di delega, ma anche la linea più flessibile che emerge nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che consente l'intervento su disposizioni di delega da parte delle leggi di conversione, purché vi sia un'omogeneità contenutistica rispetto al relativo decreto-legge. Così scrive il Comitato nel parere citato: «nell'ambito dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono stati

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

introdotti, al Senato, i commi 2, 3 e 4, che prorogano i termini per l'esercizio di quattro deleghe legislative (Riforma del sistema dei confidi, Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato, due deleghe legislative in materia agricola), una delle quali a suo tempo già contenuta in una legge di conversione, nonché il comma 5, che proroga il termine per l'adozione di un regolamento governativo nella forma di un decreto del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988; in proposito, si ricorda che, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione – ed in accordo con la prassi consolidata della Presidenza della Camera in materia di inammissibilità degli emendamenti – tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione “*istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario*” ha affermato che “*l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta*” dalla stessa norma costituzionale; peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013 si è discostata da tali indirizzi, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

aggiuntive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo» (Scheda 13, punto 2). Ne consegue la seguente condizione: «alla luce dell'orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti e tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 237 del 2013 richiamate in premessa, valutino le Commissioni la soppressione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione».

◆ La lettera b) del comma 2 del citato articolo 15 impone di non «provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione». In questi dieci mesi il Comitato si è pronunciato su questo aspetto solo con riguardo al decreto-legge n. 189 del 2016, escludendo che esso impatti su tale divieto: «il decreto-legge, all'articolo 51-*bis*, che riproduce i contenuti dell'articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016, detta una disposizione transitoria in materia elettorale volta a consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa del terremoto in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre; in proposito, si osserva che la disposizione in oggetto non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione – in quanto la norma in oggetto, in conformità a quanto accaduto in diverse precedenti occasioni, si giustifica in relazione alle difficoltà connesse all'evento calamitoso che ha colpito le zone del centro Italia» (Scheda 8, punto 3).

◆ Il comma 3 del citato articolo 15 investe due profili: l'immediata applicazione e il contenuto, che deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Rimandando per quest'ultimo aspetto al paragrafo 4.8, il profilo

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

ordinamentale dell'immediata applicazione costituisce oggetto di tre pareri:

- nei pareri sui decreti-legge n. 193/2016 e n. 237/2016 il rilievo riguardante l'immediata applicazione è presente soltanto nelle premesse, nel primo caso in collegamento con la natura ordinamentale di diverse disposizioni ([Scheda 7, punto 7](#)) e, nel secondo caso, segnalando l'evenienza che «l'attuazione di talune misure è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea» ([Scheda 11, punto 2](#));
- il parere sul decreto-legge n. 8/2017 si diffonde di più sul punto, rilevando nelle premesse che l'articolo 16, comma 1 «in maniera non testuale, dispone una ulteriore proroga al 13 settembre 2020 della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, in relazione alle condizioni di inagibilità degli edifici che ospitano i relativi tribunali, il cui termine di entrata in vigore era già stato prorogato al 13 settembre 2018 dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150. In relazione alla richiamata disposizione, i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato nel tempo rispetto alla sua entrata in vigore, in quanto la medesima proroga un termine che risulta assai lontano dalla scadenza, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità”, nonché ai presupposti di necessità e urgenza» ([Scheda 14, punto 7](#)). L'osservazione riprende quasi letteralmente la premessa: «si dovrebbe verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità”, nonché ai presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, recanti proroga non testuale, al 13 settembre 2020, della riforma della geografia

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti».

4.6.3. La potestà regolamentare del Governo

La questione è stata già affrontata nel paragrafo concernente il sistema delle fonti, con particolare riguardo all'uso di strumenti atipici e alla delegificazione spuria. In questa sede, mi posso quindi limitare a richiamare i pareri che segnalano altri fenomeni meno “eversivi” del sistema delle fonti o che invitano a chiarire previsioni riguardanti l'adozione di regolamenti. A titolo esemplificativo, segnalo tre pareri:

◆ con riguardo al testo unificato 3317 e abb. – B, nelle premesse il Comitato rileva che «il progetto di legge, all'articolo 1, comma 5, dispone l'adozione di un regolamento di delegificazione secondo modalità che si discostano dalla procedura delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in particolare per quanto concerne la mancata indicazione nella norma di autorizzazione alla delegificazione delle disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, prevedendo, invece, al quarto periodo, che “Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari?”» ([Scheda 1, punto 2](#)). La condizione è così formulata: «per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988»;

◆ le premesse del parere sull'atto del Governo 377 evidenziano che «l'articolo 3, comma 4, demanda la disciplina di numerosi aspetti (le procedure concorsuali, i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

giudicatrici, i programmi delle prove di esame, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, i punteggi, i criteri di valutazione per l'accesso al ruolo e la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame del concorso) ad un regolamento di delegificazione a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Quanto al termine di adozione, l'analisi tecnico-normativa lo indica in 60 giorni dall'entrata in vigore, ma nel testo non vi è alcuna previsione al riguardo; in relazione alla disposizione in oggetto appare necessario verificare se si tratti di materie che debbano essere oggetto di delegificazione o se il regolamento incida su materie già disciplinate da fonti regolamentari» ([Scheda 17, punto 7](#)). Ne consegue la seguente condizione: «all'articolo 3, comma 4, che affida ad un regolamento di delegificazione a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la disciplina di numerosi aspetti, in materia di concorso e di commissioni giudicatrici, si verifichi se si tratti di materie che debbano essere oggetto di delegificazione o se il regolamento incida su materie già disciplinate da fonti regolamentari risultando in quest'ultimo caso sufficiente un regolamento di attuazione, a norma del comma 1 del citato articolo 17»;

◆ infine, le premesse del parere sul decreto-legge n. 13/2017 rilevano che «il provvedimento, all'articolo 12, comma 1-*bis* – laddove pone in capo al Ministero dell'interno l'obbligo di provvedere, entro il 31 dicembre 2018, “a predisporre” il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, reca una disposizione di cui non appare chiara la portata normativa, considerato che, a norma dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia» ([Scheda 27, punto 4](#)). Il Comitato formula quindi la seguente

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

osservazione: «per quanto evidenziato in premessa, andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento in merito alla previsione di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, che imputa al Ministero dell'interno l'obbligo di predisporre il proprio regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018».

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.7. Profili della legislazione delegata

Il Comitato ha espresso il parere su:

13 progetti di legge recanti disposizioni di delega;

9 schemi di decreto legislativo.

L'analisi del Comitato ha riguardato i seguenti aspetti problematici:

- ◆ la scarsa definizione dei principi e criteri direttivi, rilevata nei pareri su 5 disegni di legge di iniziativa governativa (C. 4080 – ddl collegato cinema e audiovisivi; C. 3671-*bis* – crisi d'impresa e insolvenza; C. 4135 – lavoro agile ; C. 3671-*ter* – grandi imprese insolventi; C. 3012-B – disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 3671-*bis* il Comitato rileva che le norme di delega «sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l'oggetto, le procedure, i principi generali e i principi e criteri direttivi specifici per ogni singolo ambito di esercizio della delega stessa. Fa eccezione, in relazione alla definizione dell'oggetto, la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, che - con una formulazione che rischia di dilatare l'orizzonte discrezionale del Governo e della quale andrebbe chiarita la portata normativa - assegna al Governo il compito di curare “il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie”» ([Scheda 9, punto 2](#)). Ne consegue la seguente condizione: «anche al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si chiarisca la portata normativa della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, in particolare là dove assegna al Governo il compito di riformulare o coordinare con le disposizioni attuative della delega anche “norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega”».

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

Nel parere sul disegno di legge C. 4135 il ragionamento del Comitato collega l'indeterminatezza dei principi e criteri direttivi ad aspetti ordinamentali e procedurali: «con riferimento alla formulazione del testo, il disegno di legge, agli articoli 5, 6 e 10 reca tre previsioni di delega che enucleano principi e criteri direttivi che si esauriscono nell'indicazione dell'oggetto della delega, contengono identiche clausole di invarianza finanziaria e non prevedono l'espressione del parere parlamentare; inoltre, le disposizioni contenute all'articolo 5, che contengono una delega al Governo – senza specificare a quali Ministri compete l'iniziativa – a disciplinare la possibilità per le amministrazioni pubbliche di rimettere gli atti pubblici alle professioni ordinistiche, intervengono su una materia che ha formato oggetto di interventi legislativi regionali, oggetto di contenzioso giurisdizionale e di sentenze della Corte costituzionale che ne hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, in relazione alla quale, appare dunque necessario enucleare principi e criteri direttivi volti a indirizzare l'attività del legislatore delegato» ([Scheda 12, punto 4](#)). Ne consegue la seguente condizione: «per quanto detto in premessa, agli articoli 5, 6 e 10, che recano tre disposizioni di delega che enucleano principi e criteri direttivi che si esauriscono nell'indicazione dell'oggetto della delega e che non prevedono l'espressione del parere parlamentare, al fine di chiarire e circoscrivere la discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega, si provveda a indicare il Ministro competente ad esercitare – là dove non presente – l'iniziativa della delega, nonché a delineare e specificare i principi e i criteri direttivi ai quali l'Esecutivo deve attenersi nel loro esercizio, soprattutto là dove – come nel caso dell'articolo 5 - si intendano introdurre novità sostanziali rispetto all'assetto ordinamentale vigente, valutando altresì l'opportunità di prevedere che le Commissioni permanenti delle due Camere

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

competenti per materia esprimano il parere sugli schemi dei decreti delegati»;

- ◆ la sovrapposizione tra principi, criteri direttivi ed oggetto della delega, rilevata in 5 pareri, riguardanti 3 disegni di legge governativi già richiamati al punto precedente (C. 4080, C. 3671-*bis* e C. 4135), il disegno di legge, sempre di iniziativa governativa, C. 3868 (sperimentazione clinica di medicinali e LEA), nonché il testo unificato C. 4368 e abb., recante modifiche al codice penale e di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Merita di essere segnalata la considerazione svolta nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 3868, ove si evidenzia che «in relazione alla formulazione delle norme di delega, i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 1, ove considerati isolatamente, appaiono in alcuni casi presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega (si vedano, in particolare, le lettere *d*), *g*), numero 2), ed *n*) del comma 2); ove letti in correlazione ad alcune fonti che vengono dagli stessi richiamate (le convenzioni internazionali in materia, il regolamento (UE) n. 536/2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e la Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale, recante principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani), essi consentono comunque di individuare con sufficiente chiarezza la portata della delega legislativa, che appare volta a coordinare la disciplina nazionale con la normativa europea, ultimamente innovata dal citato regolamento 536/2014; peraltro, risiedendo la normativa nazionale anche in fonti di rango subordinato alla legge (segnatamente nel decreto ministeriale 17 dicembre 2004, in materia di sperimentazioni cliniche promosse, non a fini di lucro, da enti pubblici o di ricerca), l'esercizio della delega implica la probabile legificazione di un settore normativo finora disciplinato a livello secondario» ([Scheda 32, punto 2](#));

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

- ◆ le procedure di delega. In particolare, l'attenzione del Comitato si è concentrata sulla necessità di individuare termini certi e conoscibili per l'esercizio della delega, evitando tecniche di "scorrimento" di tali termini. Nei pareri sui testi unificati C. 261 e abb. (videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani), C. 338 e abb. (settore ittico) e C. 4368 (modifiche al codice penale e di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), sulla proposta di legge C. 4144 (aree protette) e sui disegni di legge governativi C. 3671-bis, C. 3868 e C. 3012-B, il Comitato constata nelle premesse ([Scheda 3, punto 2](#); [Scheda 29, punto 3](#); [Scheda 30, punto 5](#); [Scheda 25, punto 8](#); [Scheda 9, punto 3](#); [Scheda 32, punto 3](#); [Scheda 37, punto 10](#)) il ricorso alla tecnica dello scorrimento, consistente nella possibilità di prolungare il termine per l'esercizio della delega quando l'espressione dei pareri parlamentari scada (generalmente) nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine stesso, ponendo in ciascun parere una condizione finalizzata ad individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco, senza possibilità di scorrimenti. Nei pareri sulla proposta di legge C. 4144 e sul testo unificato C. 4368 e abb. il ricorso alla tecnica dello scorrimento viene considerato unitamente alla particolare brevità dei termini previsti per l'esercizio della delega, di cui il Comitato invita a valutare la congruità anche in relazione alla complessità delle procedure previste ([Scheda 25, punto 7](#) e [Scheda 30, punto 6](#)). Nel parere sul disegno di legge C. 3671-bis il Comitato annota nelle premesse che la tecnica dello scorrimento è di fatto inapplicabile, dal momento che la norma di delega «individua in modo univoco il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere, fissato "entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega", e precisa che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari va reso entro trenta giorni, escludendo così la possibilità che il termine per l'espressione

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

del parere parlamentare possa scadere negli ultimi trenta giorni per l'esercizio della delega o successivamente» ([Scheda 9, punto 2](#)).

La tabella seguente dà conto della frequenza dei vari rilievi negli atti esaminati.

Rilievi riguardanti progetti di legge contenenti disposizioni di delega		
Tipologia dei rilievi formulati nei pareri	N. di pareri contenenti il rilievo	% rispetto al totale dei pareri resi su progetti di legge contenenti deleghe
Principi e criteri direttivi generici o mancanti	6	42,86%
Sovrapposizione tra principi, criteri e oggetto della delega	4	28,57%
Procedure di delega	8	57,14%

La [tabella 5](#) dà conto nel dettaglio dei singoli pareri del Comitato su atti contenenti deleghe.

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto e struttura del testo

4.8.1. Omogeneità/eterogeneità del contenuto

Il tema della omogeneità/eterogeneità dei contenuti dei provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato ha sempre ricevuto particolare attenzione con specifico riguardo ai disegni di legge di conversione, anche in relazione al rispetto dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in base al quale «*il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo*».

D'altra parte, proprio i disegni di legge di conversione appaiono storicamente più problematici da questo punto di vista. Nei dieci mesi di riferimento del presente rapporto, comunque, la questione dell'eterogeneità interessa un numero limitato di decreti: 4 su 15. Gli altri 11 presentano un contenuto omogeneo, con varie gradazioni:

- puntuale e corrispondente al titolo (i decreti-legge n. 54 e n. 55 del 2017);
- puntuale (il decreto-legge n. 89 del 2017);
- omogeneo e corrispondente al titolo (i decreti-legge n. 168 e n. 189 del 2016, n. 13, n. 14, n. 25 e n. 99 del 2017);
- omogeneo (i decreti-legge n. 237/2016 e n. 8/2017);

sul crinale dell'eterogeneità si muovono i seguenti decreti-legge:

◆ n. 244/2016 (mille proroghe), per consolidato orientamento considerato fisiologicamente eterogeneo ([Scheda 13, punto 1](#));

◆ n. 193/2016, che si compone di 15 articoli di natura sostanziale e, «in forza della sua tipologia, presenta un contenuto che necessariamente investe numerosi ambiti

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

materiali. Tale contenuto trova comunque riscontro nel preambolo e nel titolo e risulta razionalmente organizzato nei quattro capi in cui è strutturato, rispettivamente riguardanti: il sistema della riscossione (articoli 1-3), con la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con l'ente pubblico economico di nuova istituzione "Agenzia delle entrate – Riscossione"; varie misure in materia fiscale, volte tra l'altro al recupero dell'evasione e alla riapertura dei termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017 (articoli 4-7); il finanziamento di diverse esigenze indifferibili, riguardanti: il Fondo sociale per occupazione e formazione; la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione "Ippocrate"; il trasporto ferroviario e regionale; misure finanziarie a favore dei comuni coinvolti nell'accoglienza di stranieri; la dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e l'accesso al credito delle imprese agricole; il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico (articoli 8-14); disposizioni finanziarie e finali, concernenti: l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) e la copertura degli oneri derivanti dal decreto; l'immediata entrata in vigore del decreto-legge»

◆ n. 50/2017, che presenta un contenuto estremamente ampio e complesso: «il decreto-legge, che si compone di 67 articoli, suddivisi in 4 Titoli, a loro volta ripartiti in Capi, reca un contenuto estremamente ampio e complesso; le disposizioni contenute nel decreto incidono infatti su numerosi ed eterogenei ambiti normativi con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico e sociale, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato delle entrate e dei risparmi di spesa (Titoli I e IV recanti, rispettivamente Disposizioni urgenti in materia di finanza

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

pubblica e Misure urgenti per rilancio economico e sociale); i Titoli II e III recano poi, rispettivamente, Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e interventi in favore delle zone terremotate: del complesso di tali misure v'è menzione sia nel titolo sia nel preambolo del decreto-legge» (Scheda 31, punto 1);

◆ n. 243/2016 (C. 4200 – coesione sociale e territoriale), ritenuto implicitamente eterogeneo: «il decreto-legge, che si compone di otto articoli, opportunamente suddivisi in quattro Capi nell'ordine rubricati: Disposizioni in materia ambientale, Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione, Interventi per la presidenza G7, e Disposizioni finali, incide, con interventi perlopiù di natura provvedimentoale, su numerosi ambiti materiali, di alcuni dei quali né il titolo – che si riferisce genericamente a “interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” – né il preambolo effettuano la dovuta menzione; in particolare, risulta assente nel preambolo ogni indicazione circa gli interventi contenuti all'articolo 3, recante misure di bonifica ambientale destinate al comprensorio Bagnoli-Coroglio, di quelli contenuti all'articolo 5, che incrementa il Fondo per le non autosufficienze e di quelli recati dall'articolo 6, recante misure concernenti la Scuola europea di Brindisi» ([Scheda 10, punto 1](#)). Alla constatazione delle premesse fa seguito la seguente raccomandazione: «richiamato il consolidato orientamento della Corte costituzionale che considera la corrispondenza al titolo delle disposizioni contenute nel decreto-legge prescritta dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, quale esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, abbia cura il legislatore, soprattutto in presenza di decreti-legge multisettoriali, di indicare puntualmente nel titolo e nel preambolo i vari ambiti di intervento motivati da ragioni di necessità e di urgenza».

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

Per quanto riguarda i progetti di legge contenenti deleghe, la maggior parte di essi tende ad avere un contenuto omogeneo, sia tra i disegni di legge governativi, sia tra i progetti di legge parlamentari; costituisce una parziale eccezione il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B), che per sua natura incide su un ampio spettro di settori normativi, contenendo un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori ([Scheda 37, punto 1](#)).

4.8.2. Struttura del testo

Nei pareri sul testo unificato C. 4368 e abb. e sul disegno di legge annuale per la concorrenza e il mercato (C. 3012-B) il Comitato collega l'analisi del contenuto all'analisi della struttura del testo:

◆ nel primo caso, rileva che «il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera (Atti Camera nn. 2798, 2150 e 1129) e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, presenta un contenuto omogeneo, in quanto prevede una, sia pur variegata, serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia; ad alcune delle deleghe primarie sono associate ulteriori deleghe per l'adozione di decreti legislativi recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie;

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

per effetto delle modificazioni introdotte al Senato, il progetto di legge si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi; al riguardo si evidenzia che la circolare a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prevede fra l'altro che “Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega” (**punto 2, lettera d)**)» ([Scheda 30, punti 1 e 2](#));;

◆ nel secondo caso, evidenzia «che il provvedimento, composto di un unico articolo, suddiviso in 193 commi³ incidenti su un ampio spettro di settori normativi, reca un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori, secondo il modello delineato dal citato articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99; nel contesto di tali misure, si collocano anche l'autorizzazione all'adozione di un regolamento di delegificazione per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (comma 175) ed il conferimento di due deleghe al Governo concernenti, rispettivamente, gli autoservizi pubblici non di linea (commi 180-183) e l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari (commi 185-188)» ([Scheda 37, punto 1](#)).

In entrambi i casi, ne scaturisce la stessa identica, realistica, minimale e inascoltata raccomandazione (riproduco l'ultima in ordine di tempo): «in presenza di provvedimenti con una struttura particolarmente complessa, composti da un solo articolo con numerosi commi (come è il caso del provvedimento in esame, composto da un solo articolo di 193

³ Il testo definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 2 agosto 2017 consta di 192 commi, a seguito della soppressione del comma 44 da parte dell'Assemblea della Camera.

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

commi, spesso molto lunghi), sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985), a norma del quale, “al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa”».

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000

Il Comitato, nel periodo di riferimento, ha effettuato espliciti richiami allo Statuto del contribuente nei pareri relativi al decreto-legge n. 193 del 2016 (C. 4110) e al disegno di legge delega C. 4135, sul lavoro agile.

Nelle premesse del primo parere il Comitato annota che «l'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 5-*octies*, comma 1, alla lettera b), ai fini della riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, dispone implicitamente in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), a norma del quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”, mentre alla lettera f), penultimo periodo, con riguardo alla citata procedura di collaborazione volontaria, dispone in ordine alle modalità di notifica “in deroga ad ogni altra disposizione di legge”».

Nel parere sul disegno di legge delega C. 4135 il Comitato rileva nelle premesse che «sul piano della formulazione del testo, il disegno di legge, agli articoli 7 e 8, reca previsioni in materia tributaria e sociale. In particolare, l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 (comma 2, relativo al trattamento fiscale dei rimborsi spese a favore dei lavoratori autonomi) e dal 1° gennaio 2017 (comma 3, relativo al trattamento economico per congedo parentale e comma 7); in proposito, si rammenta che l'articolo 2 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) dispone che “Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute” e, con specifico riguardo al comma 2 dell'articolo 7, si ricorda altresì che l'articolo 3 della citata legge n. 212 del 2000 stabilisce che “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”» ([Scheda 12, punto 5](#)). Ne consegue la seguente osservazione: « per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l’opportunità di adeguare i riferimenti temporali contenuti nell’articolo 7 ai tempi di entrata in vigore della legge».

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale

4 dei 39 pareri resi dal Comitato nel periodo di riferimento contengono richiami a norme della Costituzione:

◆ come già segnalato nel paragrafo relativo alla legge n. 400 del 1988, le premesse del parere sul decreto-legge n. 189 del 2016 (C. 4158) considerano conforme all'ordinamento la disposizione ivi contenuta, volta a consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa del terremoto in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre, rilevando che «la disposizione in oggetto non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione – in quanto la norma in oggetto, in conformità a quanto accaduto in diverse precedenti occasioni, si giustifica in relazione alle difficoltà connesse all'evento calamitoso che ha colpito le zone del centro Italia» ([Scheda 8, punto 3](#));

◆ come già segnalato nel paragrafo 4.6.1, dedicato ai limiti alla decretazione d'urgenza, le premesse del parere sul decreto-legge n. 244/2016 (C. 4304 - mille proroghe) rilevano la presenza nel disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale, volte per lo più a prorogare termini per l'esercizio di deleghe legislative, cogliendo l'occasione per riproporre il costante indirizzo del Comitato riguardo al rispetto del combinato disposto degli articoli 76 e 77 della Costituzione, anche attraverso richiami di sentenze della Corte costituzionale ([Scheda 13, punto 2](#));

◆ come già accennato nel paragrafo 4.8.1, relativo all'omogeneità/eterogeneità del contenuto, una delle due raccomandazioni presenti nel parere sul decreto-legge n. 243/2016 (C. 4200) riprende «il consolidato orientamento della

8 SETTEMBRE 2016 – 7 LUGLIO 2017

Corte costituzionale che considera la corrispondenza al titolo delle disposizioni contenute nel decreto-legge prescritta dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, quale esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione», invitando il legislatore ad avere cura, «soprattutto in presenza di decreti-legge multisettoriali, di indicare puntualmente nel titolo e nel preambolo i vari ambiti di intervento motivati da ragioni di necessità e di urgenza» ([Scheda 10, raccomandazione 2](#));

◆ infine, come riportato nel paragrafo 4.4.3, le premesse del parere sul decreto-legge n. 50/2017, nell'evidenziare l'impianto derogatorio dell'articolo 61, si riferiscono anche alla deroga implicita in esso contenuta all'articolo 120 della Costituzione, sull'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato (Scheda 31, punto 6).

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale

Nel quarto turno di presidenza del Comitato, sono soltanto due i pareri che richiamano sentenze della Corte costituzionale. Si tratta dei pareri, entrambi già richiamati:

- sul decreto-legge n. 244/2016 (C. 4304), che cita le sentenze della Corte costituzionale sull'eterogeneità dei contenuti dei decreti-legge, con specifico riguardo all'introduzione di disposizioni sostanziali nel disegno di legge di conversione ([Scheda 13, punto 2](#));
- sul decreto-legge n. 99/2017, in merito alla previsione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare, con riguardo alla quale il Comitato ribadisce costantemente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti «atipici» di natura non regolamentare» ([Scheda 39, punto 4](#)).

PAGINA BIANCA

V. TABELLE

PAGINA BIANCA

TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE”

RILIEVI NEL PARERE							
AC	Forma Atto	Osservazioni	Condizioni	Raccomandazioni	Note	Scheda	
4025	DL 2016/168	SI	NO	NO	3 Osservazioni	0001	
TU 3317	pdl	SI	SI	NO	1 Condizione, 1 Osservazione	0002	
261	pdl	SI	SI	NO	1 Condizione, 1 Osservazione	0003	
AG 329	Atto del Governo	SI	NO	NO	4 Osservazioni	0004	
4080	ddl Gov	SI	SI	NO	1 Condizione, 8 Osservazioni	0005	
AG 328	Atto del Governo	SI	NO	NO	10 Osservazioni	0006	
4110	DL 2016/193	SI	SI	NO	2 Condizioni, 5 Osservazioni	0007	
4158	DL 2016/189	NO	NO	SI	2 Raccomandazioni	0008	
3671-bis	ddl Gov	SI	SI	NO	2 Condizioni, 2 Osservazioni	0009	
4200	DL 2016/243	SI	SI	SI	1 Condizione, 2 Osservazioni, 2 Raccomandazioni	0010	

RILIEVI NEL PARERE							
AC	Forma Atto	Osservazioni	Condizioni	Raccomandazioni	Note	Scheda	
4280	DL 2016/237	SI	NO	NO	1 Osservazione	0011	
4135	ddl Gov	SI	SI	NO	2 Condizioni, 5 Osservazioni	0012	
4304	DL 2016/244	SI	SI	SI	1 Condizione, 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione	0013	
4286	DL 2017/008	SI	SI	NO	1 Condizione, 6 Osservazioni	0014	
TU 2607-B	pdl	NO	NO	NO	nessun rilievo	0015	
3671-ter	ddl Gov	NO	SI	NO	2 Condizioni	0016	
AG 377	Atto del Governo	SI	SI	NO	2 Condizioni, 6 Osservazioni	0017	
AG 378	Atto del Governo	SI	SI	NO	3 Condizioni, 1 Osservazione	0018	
4310	DL 2017/014	SI	NO	NO	5 Osservazioni	0019	
AG 380	Atto del Governo	SI	SI	NO	1 Condizione, 2 Osservazioni	0020	
AG 382	Atto del Governo	SI	SI	NO	1 Condizione, 2 Osservazioni	0021	
AG 384	Atto del Governo	SI	SI	NO	3 Condizioni, 7 Osservazioni	0022	

RILIEVI NEL PARERE							
AC	Forma Atto	Osservazioni	Condizioni	Raccomandazioni	Note	Scheda	
AG 379	Atto del Governo	SI	NO	NO	4 Osservazioni	0023	
AG 381	Atto del Governo	SI	NO	NO	1 Osservazione	0024	
4144	pdl	SI	SI	NO	4 Condizioni, 6 Osservazioni	0025	
4373	DL 2017/025	SI	SI	NO	1 Condizione, 1 Osservazione	0026	
4394	DL 2017/013	SI	NO	NO	3 Osservazioni	0027	
AG 403	Atto del Governo	SI	NO	NO	5 Osservazioni	0028	
TU 338	pdl	SI	SI	NO	3 Condizioni, 2 Osservazioni	0029	
4368	ddl misto	SI	SI	SI	2 Condizioni, 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione	0030	
4444	DL 2017/050	SI	SI	NO	2 Condizioni, 5 Osservazioni	0031	
3868	ddl Gov	SI	SI	NO	2 Condizioni, 2 Osservazioni	0032	
4451	DL 2017/054	NO	NO	NO	nessun rilievo	0033	
4452	DL 2017/055	NO	NO	NO	nessun rilievo	0034	

RILIEVI NEL PARERE						
AC	Forma Atto	Osservazioni	Condizioni	Raccomandazioni	Note	Scheda
TU 2352	pdl	SI	NO	NO	4 Osservazioni	0035
TU 3225	pdl	SI	NO	NO	4 Osservazioni	0036
3012-B	ddl Gov	SI	SI	SI	2 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione	0037
4554	DL 2017/089	SI	NO	NO	1 Osservazione	0038
4565	DL 2017/099	SI	SI	NO	1 Condizione, 2 Osservazioni	0039

TAB. 2 "RICHIAMI CIRCOLARE" E RICHIAMI ULTERIORI

AC	Forma/Atto	Norme di interp. aut.	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici, imprecisi o errati	Incid. su fonti sec.	Formulazione del testo	Titolo e rubriche	Mod. non testuali	Mod. norme recenti	Modifiche a norme recanti novelle	Portata normativa Nor. descr./icogn./prog. Ambito applicaz.	Preamboli	Stratificazione normativa	Regole e Deroghe	Efficacia disp. abrogate o modificate	Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	Proroga disp. transitorie	Coordinamento con le norme vigenti	Schede
4025	DL 2016/168						SI			SI										0001
261	ddl						SI													0003
AG 329	Atto del Governo																		SI	0004
4080	ddl Gov			SI			SI					SI							SI	0005
AG 328	Atto del Governo						SI												SI	0006
4110	DL 2016/193		SI		SI	SI	SI		SI										SI	0007
4158	DL 2016/189		SI				SI												SI	0008
3671-bis	ddl Gov					SI						SI								0009
4200	DL 2016/243		SI				SI					SI								0010
4280	DL 2016/237		SI																	0011
4135	ddl Gov						SI		SI										SI	0012
4304	DL 2016/244					SI			SI	SI										0013

AC	Forma/Atto	Norme di interp. aut.	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici, imprecisi o errati	Incid. su fonti sec.	Formulazione del testo	Titolo e rubriche	Mod. non testuali	Mod. norme recenti	Modifiche a norme recenti novelle	Portata normativa Nor. desc./ricogn./prog. Ambito applicaz.	Preamboli	Stratificazione normativa	Regole e Deroghe	Efficacia disp. abrogate o modificate	Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	Proroga disp. transitorie	Coordiamento con le norme vigenti	Schede
4286	DL 2017/008		SI		SI		SI		SI					SI					SI	0014
AG 377	Atto del Governo		SI	SI	SI		SI		SI										SI	0017
AG 378	Atto del Governo			SI	SI	SI	SI						SI							0018
4310	DL 2017/014				SI		SI		SI										SI	0019
AG 380	Atto del Governo						SI					SI							SI	0020
AG 382	Atto del Governo				SI		SI					SI							SI	0021
AG 384	Atto del Governo			SI		SI	SI					SI							SI	0022
AG 379	Atto del Governo						SI					SI	SI						SI	0023
AG 381	Atto del Governo						SI					SI								0024
4144	pdf					SI	SI	SI				SI								0025
4373	DL 2016/025																		SI	0026
4394	DL 2017/013				SI		SI		SI			SI								0027
AG 403	Atto del Governo						SI					SI							SI	0028

AC	Forma Atto	Nome di interp. aut.	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici, imprecisi o errati	Incid. su fonti sec.	Formulazione del testo	Titolo e rubriche	Mod. non testuali	Mod. norme recenti	Modifiche a norme recenti	Portata normativa Nor. desc./ricog./prog. Ambito applicaz.	Preamboli	Stratificazione normativa	Regole e Deregole	Efficacia disp. abrogate o modificate	Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	Proroga disp. transitorie	Coordiamento con le norme vigenti	Schede
TU 338	pdl						SI					SI								0029
4368	ddl misto						SI													0030
4444	DL 2017/050	SI	SI			SI	SI		SI										SI	0031
3568	ddl Gov						SI												SI	0032
TU 2352	pdl						SI												SI	0035
TU 3225	pdl						SI													0036
3012-B	ddl Gov	SI				SI	SI		SI										SI	0037
4554	DL 2017/089																		SI	0038
4565	DL 2017/099						SI												SI	0039

TAB. 3 "SISTEMA DELLE FONTI"

AC	Forma Atto	Rapporti con fonti subordinate	Delegificazione spura	Coerente utilizzo fonti normative	DM non regolamentari	DPGM con contenuto normativo	DPGM nomine Commissionari	DPGM presso deliberazione del C.d.M.	Rapporti con altri strumenti giuridici	Efficacia temporale retroattiva EffL. affetto	Adeguamenti	Conflitti con il DL	Interno corpora	Sette da
TU 3317-B	pdl			SI				SI						0002
AG 329	Atto del Governo										SI			0004
4080	ddl Gov					SI								0005
AG 328	Atto del Governo							SI						0006
4110	DL 2016/193	SI	SI				SI				SI			0007
4158	DL 2016/189		SI									SI		0008
3671-bis	ddl Gov	SI												0009
4200	DL 2016/243			SI			SI		SI					0010
4280	DL 2016/237		SI											0011
4135	ddl Gov									SI				0012
4304	DL 2016/244	SI								SI				0013
4286	DL 2017/008								SI					0014
AG 377	Atto del Governo										SI			0017
AG 378	Atto del Governo	SI		SI							SI			0018
4310	DL 2017/014										SI			0019
AG 380	Atto del Governo										SI			0020
AG 382	Atto del Governo			SI		SI					SI			0021

AC	Forma Atto	Rapporti con fonti subordinati	Delegificazione spura	Coerenza utilizzo fonti normative	DM non regolamentari	DPOM con contenuto normativo	DPOM nomina Commissioni	DPOM previa deliberazione del C.d.M.	Rapporti con altri strumenti giuridici	Ufficio temporale Revisattiva Etic. differita	Adeguamenti	Conversione in DDL	Interno corpora	Subsidi
<u>AG</u> <u>384</u>	Atto del Governo	SI		SI						SI	SI			<u>0022</u>
<u>4144</u>	pdl	SI		SI							SI			<u>0025</u>
<u>4394</u>	DL 2017/013												SI	<u>0027</u>
<u>AG</u> <u>403</u>	Atto del Governo										SI			<u>0028</u>
<u>TU</u> <u>338</u>	pdl			SI							SI			<u>0029</u>
<u>4368</u>	ddl misto			SI										<u>0030</u>
<u>4444</u>	DL 2017/050	SI	SI	SI			SI		SI		SI			<u>0031</u>
<u>TU</u> <u>3225</u>	pdl								SI				SI	<u>0036</u>
<u>3012-B</u>	ddl Gov	SI												<u>0037</u>
<u>4565</u>	DL 2017/099				SI						SI			<u>0039</u>

TAB. 4 "LEGGE 400/1988"

Riferimenti normativi citati (L. 400/1988)																						
	art. 11	art. 13-bis	art. 14	art. 15, c.1	art. 15, c.2, a	art. 15, c.2, b	art. 15, c.2, c	art. 15, c.2, d	art. 15, c.2, e	art. 15, c.3	art. 15, c.3	art. 15, c.4	art. 17, c.1	art. 17, c.2	art. 17, c.3	art. 17, c.4	art. 17, c.4-bis	art. 17-bis	art. 17, c.4-ter	art. 17 in generale		
AC	Comm. straord. di Gov.	Chiarezza testi normativi	Digs	Preambolo	Deleghe in DL	Art. 72 Cost.	DL respinti	rapporti sorti DL non conv.	Corte Cost.	Immed. applicazione	Contenuto Limiti	Immed. pubblicazione	Reg. esec. att. - integ., indep. (DPR)	Reg. delegif. (DPR)	Reg. settoriali (DM)	Adottati con pareri	Org. Uffici e Ammin.	TU comp.	Riord. Reg.	Regolamenti		
TU 3317-B														SI							0002	
4080																					SI	0005
4110	SI									SI												0007
4158						SI								SI								0008
4200	SI										SI											0010
4280														SI								0011
4304					SI																	0013
4286										SI												0014
AG 377														SI							SI	0017
AG 378														SI								0018
AG 382													SI								SI	0021
4394																	SI					0027
4444	SI													SI								0031
3868			SI																			0032

TAB. 5 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”

DISPOSIZIONI DI DELEGA									
AC	Forma Atto	Nuove Deleghe	Princ. e criteri dir. Generici/mancanti	Sovrapp. tra princ., crit. e ogg. delega	Procedure di delega	Scorrimento	Coerenza con le disposizioni di delega	Schede	
TU 3317	pdl	NO						0002	
261	pdl	SI			SI	SI		0003	
AG 329		NO					SI	0004	
4080	ddl Gov	SI	SI	SI				0005	
AG 328	Atto del Governo	NO					SI	0006	
3671-bis	ddl Gov	SI	SI	SI	SI	SI		0009	
4135	ddl Gov	SI	SI	SI	SI			0012	
3671-ter	ddl Gov	SI	SI		SI			0016	
AG 377	Atto del Governo						SI	0017	
AG 384	Atto del Governo						SI	0022	
AG 381	Atto del Governo						SI	0024	
4144	pdl	SI			SI	SI		0025	
TU 338	pdl	SI			SI	SI		0029	
4368	ddl misto	SI		SI	SI	SI		0030	
3868	ddl Gov	SI		SI	SI	SI		0032	
TU 2352	pdl	SI			SI			0035	
3012-B	ddl Gov	SI	SI		SI	SI		0037	

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti del CNEL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	102
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti di ANCI, UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	103
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

AUDIZIONI

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica Giorgio TONINI.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* del Senato.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Tiziano TREU, *presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Magda Angela ZANONI (PD), nonché i deputati Rocco PALESE (FI-PdL) e Marialuisa GNECCHI (PD), ai quali replica Tiziano TREU, *presidente del CNEL*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi Federico SIGNORINI, *Vicedirettore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giorgio TONINI, i senatori Luciano URAS (Misto-Misto-CP-S), Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), Magda Angela ZANONI (PD) e Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut), nonché i deputati Giampaolo GALLI (PD), Laura CASTELLI (M5S) e Marialuisa GNECCHI (PD), ai quali replica Luigi Federico SIGNORINI, *Vicedirettore generale della Banca d'Italia*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Arturo MARTUCCI DI SCARFIZZI, *Presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maino MARCHI (PD), Giampaolo GALLI (PD) e Marialuisa GNECCHI (PD), ai quali replicano Arturo MARTUCCI DI SCARFIZZI, *Presidente della Corte dei conti* e Vincenzo CHIO-RAZZO, *consigliere della Corte dei conti*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) e Barbara LEZZI (M5S), nonché i deputati Maino MARCHI (PD) e Rocco PALESE (FI-PdL), ai quali replicano Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio* e Alberto ZANARDI, *consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica Giorgio TONINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* del Senato.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti di ANCI, UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo GARAVAGLIA, *Coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, Achille VARIATI, *Presidente dell'UPI*, e Antonio DECARO, *presidente dell'ANCI*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut), Magda Angela ZANONI (PD) e Remigio CERONI (FI-PdL XVII), nonché i deputati Rocco PALESE (FI-PdL) e Maino MARCHI (PD), ai quali replicano Giuseppe SALA, *Sindaco di Milano*, Massimo GARAVAGLIA, *Coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, Flavia FRANCONI, *Vicepresidente della Regione Basilicata*, Achille VARIATI, *Presidente dell'UPI*, Antonio DECARO, *presidente dell'ANCI*, Enzo BIANCO, *Presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI*, e Guido CASTELLI, *Sindaco di Ascoli Piceno e Delegato per la finanza locale dell'ANCI*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica Giorgio TONINI.

La seduta comincia alle 20.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a

circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* del Senato.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (PD) e Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut), Barbara LEZZI (M5S), Anna Cinzia BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)), Laura BIGNAMI (Misto, Movimento X), Andrea MANDELLI (FI-PdL) e Giorgio TONINI, *presidente*, nonché i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Maino MARCHI (PD), Cesare DAMIANO (PD), Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Carlo DELL'ARINGA (PD), ai quali replica Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.20

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione (Atto n. 464)	104
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 novembre 2017.

Audizione della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo

18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione (Atto n. 464).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative irricevibili</i>)	109

SEDE REFERENTE

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, con riferimento al provvedimento in esame sono state presentate nove proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Fa presente che la quasi totalità di tali proposte emendative, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, sono da ritenersi irricevibili, in quanto incidono su parti del testo che non sono state oggetto di modifica da parte dell'altro ramo del Parlamento e per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi.

Ricorda, infatti, che trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, potranno essere oggetto di esame unicamente gli emendamenti relativi a parti del testo modificate ovvero alle stesse strettamente conseguenti.

Conseguentemente, rileva che non sono ricevibili emendamenti interamente sostitutivi di articoli, commi o porzioni di testo solo parzialmente modificati e che dunque hanno conseguito, anche in parte, una doppia lettura conforme da parte delle due Camere, né emendamenti comunque formulati, che, anche se riferiti a parti modificate dal Senato, non siano, in via diretta e immediata, consequenziali alle modifiche introdotte dall'altro ramo del

Parlamento o incidano su aspetti su cui si è raggiunta la doppia lettura conforme da parte dei due rami del Parlamento o che risultino comunque con essi incompatibili, salvo il caso in cui il tenore delle modifiche sia tale da aver modificato in modo radicale il tenore complessivo della disposizione.

Sulla base dell'indicato parametro regolamentare, avverte che sono quindi da ritenersi irricevibili le seguenti proposte emendative (*vedi allegato 2*): gli identici emendamenti Polverini 1.2 e Chiarelli 1.3 e gli identici emendamenti Matarrese 1.4 e Polverini 1.5, in quanto riferiti a parti del testo non modificate, nonché gli identici emendamenti Polverini 2.1 e Matarrese 2.2 e gli identici articoli aggiuntivi Chiarelli 3.01 e Polverini 3.02, diretti ad introdurre nel testo del provvedimento disposizioni aggiuntive non strettamente connesse o consequenziali rispetto alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Dà, pertanto, la parola alle relatrici perché esprimano il proprio parere sull'emendamento Simonetti 1.1.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Simonetti 1.1.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Simonetti 1.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, poi, che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, il testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, al fine di acquisire i pareri di rispettiva competenza.

Rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di legge alla seduta convocata per la giornata di giovedì 9 novembre.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 54-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 2.** Polverini, Sarro.

Al comma 1, capoverso ART. 54-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 3.** Chiarelli, Matarrese, Vargiu, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 54-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati e dopo la parola: collaboratori aggiungere le seguenti: coordinati e continuativi.

**** 1. 4.** Matarrese, Chiarelli, Vargiu, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 54-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati e dopo la parola: collaboratori aggiungere le seguenti: coordinati e continuativi.

**** 1. 5.** Polverini, Sarro.

Al comma 1, capoverso ART. 54, comma 8, sostituire le parole: a motivo con le seguenti: esclusivamente a seguito.

1. 1. Simonetti, Molteni.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a) dopo le parole: di presentare, aggiungere le seguenti: entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,.

*** 2. 1.** Polverini, Sarro.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a) dopo le parole: di presentare, aggiungere le seguenti: entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,.

*** 2. 2.** Matarrese, Chiarelli, Vargiu, Dambruoso.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*** 3. 01.** Chiarelli, Matarrese, Vargiu, Dambruoso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano agli illeciti commessi

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* **3. 02.** Polverini, Sarro.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE IRRICEVIBILI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 54-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 2.** Polverini, Sarro.

Al comma 1, capoverso ART. 54-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 3.** Chiarelli, Matarrese, Vargiu, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 54-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati e dopo la parola: collaboratori aggiungere le seguenti: coordinati e continuativi.

** **1. 4.** Matarrese, Chiarelli, Vargiu, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 54-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati e dopo la parola: collaboratori aggiungere le seguenti: coordinati e continuativi.

** **1. 5.** Polverini, Sarro.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a) dopo le parole: di presentare, aggiungere le seguenti: entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,.

* **2. 1.** Polverini, Sarro.

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a) dopo le parole: di presentare, aggiungere le

seguenti: entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,.

* **2. 2.** Matarrese, Chiarelli, Vargiu, Dambruoso.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* **3. 01.** Chiarelli, Matarrese, Vargiu, Dambruoso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* **3. 02.** Polverini, Sarro.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	111
ALLEGATO (Proposta di parere dei Relatori)	113

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.

Atto n. 456.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto

che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso sono intervenuti il deputato Gallinella e il relatore per la XIII Commissione, onorevole Oliverio.

Avvisa che nella medesima data la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Avverte altresì che la V Commissione (Bilancio) dovrebbe esprimere i propri rilievi sull'atto nella seduta già convocata per domani.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, onorevole Oliverio, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Nell'illustrare la proposta di parere si sofferma, in particolare, sulle questioni che formano oggetto delle condizioni.

Rileva quindi che l'articolo 25 dell'atto in esame prevede l'applicazione della clausola di mutuo riconoscimento per tutte le disposizioni contenute negli articoli da 17 a 20, in quanto rientranti in materia non armonizzata dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Osserva, inoltre, a tal proposito, che l'articolo 17 dà attuazione a quanto previsto nella direttiva 2011/91/UE, tuttora autonomamente in vigore in quanto non compresa nel processo di armonizzazione recato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e, pertanto, applicabile a tutti gli operatori operanti negli Stati membri e non solo a quelli operanti in Italia. Evidenzia pertanto che la prima condizione concerne l'opportunità di premettere all'articolo 25 un inciso nel quale si faccia salva l'applicazione della normativa europea vigente.

Fa presente inoltre che la seconda condizione verte sull'opportunità di prevedere che in caso di commissioni degli

illeciti da parte delle microimprese, la sanzione amministrativa possa essere ridotta fino ad un terzo, e non fino alla metà, come attualmente previsto dall'articolo 27, comma 3, dello schema di decreto legislativo in titolo.

Segnala infine che la terza condizione concerne l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative previste nel provvedimento in esame affluiscono, per una quota pari al cinquanta per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MIPAAF, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (Atto n. 456).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n.1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (Atto n. 456);

osservato preliminarmente che il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha introdotto rilevanti innovazioni in ordine alle informazioni da fornire al consumatore attraverso l'etichetta dei prodotti;

rilevato, al riguardo, che risulta quanto mai auspicabile che venga completato il processo di riforma individuato nel provvedimento europeo *de quo*, prevedendo che l'indicazione dell'origine del prodotto o della materia prima diventi obbligatoria per tutti i Paesi membri;

considerato, altresì, che sempre più spesso vengono commercializzati anche nel nostro Paese i cosiddetti « *baby food* », cibi industriali quali biscotti, yogurt e pasta, destinati alla tavola dei bimbi da 0 a 3 anni, nonostante per tale fascia di età sia prevista l'applicazione di una normativa europea più severa sui limiti di micotossine e antiparassitari ammessi;

ritenuto, al riguardo, opportuno promuovere iniziative finalizzate all'adozione di un'etichettatura che renda maggiormente chiaro che tali tipologie di prodotti non sono adatte ai bambini di età inferiore a 36 mesi;

preso atto favorevolmente del fatto che, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *a*), della legge 12 agosto 2016, n. 170 – legge di delegazione europea 2013 –, è stato emanato il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, che prevede l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

preso atto che il provvedimento in esame è stato emanato in attuazione di quanto previsto dalla lettera *b*), del comma 3 dell'articolo 5 della medesima legge 12 agosto 2016, n. 170, che ha conferito delega al Governo per la revisione della normativa nazionale in relazione a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, individuando i seguenti criteri specifici:

adeguare, fatte salve le fattispecie di reato vigenti, il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 1169/2011, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione;

demandare la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato, con l'individuazione, quale Autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con lo scopo di consentire un'applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale, evitando sovrapposizioni tra Autorità, fatte salve le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quella degli organi preposti all'accertamento delle violazioni;

preso atto del parere favorevole espresso sullo schema di decreto legislativo in esame dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome dei Trentino e di Bolzano, in data 26 ottobre 2017;

considerato che il predetto lo schema, come si evince anche dal titolo, è chiamato ad aggiornare, in relazione alle novità introdotte con il regolamento (UE) n. 1169/2011, sostituendole, le disposizioni nazionali contenute nel decreto legislativo n. 109 del 1992, attuative della direttiva 2011/91/UE, la quale detta norme in merito alle marche e diciture, che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

preso atto, al riguardo, che gli articoli da 17 a 20 dello schema in oggetto dettano disposizioni relative alle informazioni che debbono figurare: nel lotto o partita di derrata alimentare (articolo 17); nei prodotti venduti ai distributori automatici (articolo 18); nei prodotti non preimballati (articolo 19); nei prodotti non destinati al consumatore finale (articolo 20);

rilevato, al riguardo, che l'articolo 25 prevede l'applicazione della clausola di mutuo riconoscimento per tutte le disposizioni contenute negli articoli sopra menzionati, in quanto rientranti, secondo quanto specifica la relazione illustrativa, in materia non armonizzata dal regolamento (UE) n. 1169/2011;

considerato, in proposito, che l'articolo 17 dà attuazione a quanto previsto nella direttiva 2011/91/UE, tuttora autonomamente in vigore in quanto non compresa nel processo di armonizzazione recato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e, pertanto, applicabile a tutti gli operatori operanti negli Stati membri e non solo a quelli operanti in Italia;

ritenuto, quindi, opportuno, premettere all'articolo 25 un inciso dove si faccia salva l'applicazione della normativa europea vigente;

considerata, altresì, l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative previste nel provvedimento in esame affluiscano, per una quota pari al cinquanta per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari;

ritenuto, inoltre, che occorra tenere nella debita considerazione il particolare ruolo svolto dalle microimprese, tutelate a livello europeo dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ed elemento rappresentativo del sistema produttivo nazionale;

considerato, al riguardo, opportuno prevedere che in caso di commissioni degli illeciti da parte delle microimprese, la sanzione possa essere ridotta fino ad un terzo, e non fino alla metà, come attualmente previsto dall'articolo 27, comma 3,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 25, siano premesse le seguenti parole: «Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente,»;

2) all'articolo 27, comma 3, le parole: « la sanzione amministrativa è ridotta sino alla metà » siano sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo;

3) dopo l'articolo 27, sia aggiunto il seguente: « Art. 27-bis – 1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del Capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluite sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1 sono riassegnati, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 117

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 117

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc XXII, n. 82 Causin (*Seguito dell'esame e rinvio*) 118

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. Emendamenti C. 4652, approvato dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 118

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 118

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 135

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4629 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 122

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 136

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 4630 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	137
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>A)</i> Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; <i>B)</i> Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; <i>C)</i> Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	138
COMITATO DEI NOVE:	
Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. Emendamenti C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato	134
COMITATO DEI NOVE:	
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Emendamenti Doc XXII, n. 81 Coppola	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, preannuncia che nella seduta di domani presenterà una proposta di parere da sottoporre al dibattito e alle eventuali osservazioni formulate dai colleghi.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinvio, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, informa che è in corso una consultazione pubblica sulla proposta di parere da lui presentata, al fine di recepire utili osservazioni su un provvedimento di carattere prettamente tecnico. Preannuncia che entro la seduta di giovedì prossimo, 9 novembre, presenterà alla Commissione una nuova proposta di parere che terrà conto delle suddette osservazioni.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.10.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Doc XXII, n. 82 Causin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2017.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è scaduto alle ore 12 della giornata odierna. Comunica che non sono state presentate proposte emendative. Avverte che il documento sarà trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

Emendamenti C. 4652, approvato dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Uf-

fficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

C. 4609 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che il disegno di legge in esame concerne l'autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia ed altrettante organizzazioni internazionali, di cui tre già presenti sul territorio nazionale. Si tratta dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) e della *Multinational Force and Observers* (MFO). Gli altri due accordi riguardano la Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia IEF e il Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio del medesimo Consiglio d'Europa di Venezia.

Osserva che l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017, costituisce la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992 e deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia dal dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese. Ricorda che l'IDLO, istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello status di osservatore presso le Nazioni Unite, è l'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto. L'organizzazione, che ha il proprio quartiere generale a Roma e dal 2014 un ufficio distaccato a L'Aia, svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e op-

portunità economiche; si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia. L'accordo consta di 18 articoli. I primi cinque sono dedicati alle definizioni, alla idoneità e fruibilità della sede centrale dell'IDLO, all'inviolabilità della medesima, alla sua protezione ed alla fornitura dei servizi pubblici. L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione e dei suoi beni e l'articolo VII la personalità giuridica internazionale dell'IDLO. L'articolo VIII riguarda il regime delle comunicazioni, mentre l'articolo IX dispone l'esenzione da ogni imposizione diretta ed indiretta. L'articolo X riguarda le agevolazioni finanziarie e l'articolo XI le assicurazioni sociali e sanitarie. Disposizioni sul transito e soggiorno del personale dell'IDLO sono contenute nell'articolo XII mentre privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stati e di membri del Consiglio Consultivo IDLO sono disciplinate dall'articolo XIII. L'articolo XIV concerne il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione a dispiegati per compiti istituzionali della medesima. Privilegi ed immunità del personale IDLO sono contemplati dall'articolo XV mentre scopo del regime di immunità e privilegi, nonché la cooperazione con le autorità italiane, sono regolati dall'articolo XVI. L'articolo XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie e l'articolo XVIII, infine, reca le disposizioni finali.

Con riguardo allo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017, ricorda che l'*International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property* (ICCROM) è un'organizzazione intergovernativa, alla quale aderiscono attualmente 135 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. È stata istituita per

decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge 11 giugno 1960, n. 723, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 ed è attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa. Quanto al contenuto dello scambio di lettere, esso consiste nella modifica dell'articolo 11 dell'Accordo di sede del 1957, recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; il Governo italiano riconosce al Direttore ed ai vice Direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia e tutti i funzionari godono dell'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di remunerazione. Con l'inserimento di un nuovo comma nel testo dell'articolo 11 dell'Accordo di sede, il Governo italiano si impegna a pagare con un versamento *una tantum* la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.

Con riferimento allo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017, ricorda che l'MFO trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele ed è un'operazione multinazionale incaricata di attività di *peacekeeping* nella penisola del Sinai, il cui quartier generale è a Roma. Oggetto dello scambio di Note all'esame della Commissione è la richiesta di MFO, accolta dal Ministero per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale, di procedere ad una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, ratificato ai sensi della legge n. 968 del 1982 ed

emendato con un *Addendum* nel 1995. La modifica è finalizzata ad incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente.

Per ciò che concerne la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, osserva che il Forum è stato istituito in occasione della Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad il 22 febbraio 2011. La Carta istitutiva è intesa a definire la missione e a regolare l'organizzazione e le attività del Forum, ed è stata firmata dai rappresentanti di 85 Paesi, tra cui l'Italia. La finalità generale del Forum è la collaborazione tra i Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum. Quanto al contenuto la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia consta di 18 sezioni e di un allegato. Le sezioni da I a III sono dedicate alla definizione del Forum, agli obiettivi del medesimo ed alla disciplina della *membership*. La sezione IV individua gli organi di governo e le successive sezioni sono dedicate alle attività ministeriali (sezione V), al Comitato esecutivo (sezione VI), al Segretariato (sezione VII), al Gruppo di supporto internazionale (sezione VIII) e al Comitato consultivo Industria (sezione IX). Con la sezione X vengono disciplinate le questioni relative al bilancio ed alle spese del Forum, la cui lingua ufficiale è l'inglese, ai sensi della sezione XI. La sezione XII è dedicata alle relazioni con le altre organizzazioni, che saranno regolate tramite *Memorandum of Understanding*. La sezione XIII regola le

modalità di sospensione dal voto e dalla *membership* in Comitato esecutivo, derivanti da difetto nel pagamento del contributo annuo. La sezione XIV individua Riad come sede centrale del Forum, specificando privilegi ed immunità riconosciuti al Segretariato. Dopo la sezione XV che riguarda le modifiche alla Carta e all'Allegato, con la sezione XVI è stabilito che la Carta entrerà in vigore trenta giorni dopo l'adesione di 50 Stati membri del Forum. Le sezioni XVII e XVIII, infine, riguardano rispettivamente il recesso e la notifica del testo della Carta al Segretario generale delle Nazioni Unite in vista della sua circolazione come documento ufficiale Onu. Quanto all'allegato, contiene la scala del contributo dei Membri al bilancio annuale del Forum.

Il *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa dedicato alla gestione di attività di cooperazione euromediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio. La conclusione di un *Memorandum* d'intesa per l'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia è stata proposta dal Segretariato del Consiglio d'Europa nel 2014 ed il testo, condiviso anche con il comune di Venezia e con la regione Veneto, è stato negoziato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e recepisce le osservazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate. Con riferimento al contenuto, il *Memorandum* si compone di 30 paragrafi preceduti da una breve premessa dove

sono richiamate le disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI), fatto a Parigi il 2 settembre 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1578, e della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2010)5, adottata il 7 luglio 2010, relativa allo *status* giuridico degli Uffici periferici del Consiglio d'Europa. Il paragrafo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud. Il paragrafo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio e i successivi paragrafi da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio, definiscono l'obbligo, a carico del Consiglio d'Europa, di notificare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il personale in servizio presso l'Ufficio e il Capo dell'Ufficio, e sanciscono l'applicazione delle disposizioni del GAPI all'Ufficio e ai suoi funzionari. Il paragrafo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del Consiglio d'Europa. I paragrafi da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato e richiama inoltre l'obbligo del Consiglio d'Europa di offrire un meccanismo interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati in caso di controversie di lavoro. Il paragrafo 9 definisce l'inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. Il paragrafo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti. Il paragrafo 11 precisa l'ambito dell'autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio. Il paragrafo 12 regola l'esenzione dell'Ufficio, dei suoi averi, redditi e altri beni da ogni imposta diretta, nonché dai dazi doganali e dalle proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli ad uso ufficiale e per le pubblicazioni dell'Ufficio. Il paragrafo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunica-

zione. Il paragrafo 14 indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana, cui si applica il paragrafo 15, e dei funzionari distaccati, cui si applica il paragrafo 16. Il paragrafo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del Consiglio d'Europa e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità. Il paragrafo 18 sancisce che l'Ufficio sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del Consiglio d'Europa e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l'attuazione di programmi di cooperazione. Il paragrafo 19 autorizza l'uso delle insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio e sui suoi mezzi di trasporto. Il paragrafo 20 regola l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale. Il paragrafo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, che copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana. Ai funzionari, ai loro coniugi e congiunti a loro carico, è riconosciuto il permesso di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia. Il paragrafo 22 regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio. Il paragrafo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio. Il paragrafo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali. Il paragrafo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del *Memorandum* saranno risolte per via diplomatica. I paragrafi da 26 a 30 definiscono regole e procedure per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rinnovo o interruzione della validità del *Memorandum*.

Il disegno di legge di autorizzazione e ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura

finanziari. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

C. 4629 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame riguarda due trattati tra Italia e Costa Rica in materia giudiziaria, il Trattato di estradizione ed il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, entrambi firmati a Roma il 27 maggio 2016.

Il Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Unione europea, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giu-

dizionario penale, il contrasto della criminalità. Il Trattato abroga la vigente Convenzione tra Italia e Costa Rica per la reciproca estradizione dei malfattori firmata a Roma il 6 maggio 1873 sostituendola con uno strumento aggiornato ed in linea con la situazione attuale dove, in conseguenza delle assai intense relazioni bilaterali, si verifica anche un incremento dei fenomeni criminali che coinvolgono i due Paesi. Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 22 articoli. Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L'articolo 2 dispone che nel caso di estradizione processuale è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà, oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna, ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani. Quanto alle ipotesi di

rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione. L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7. L'articolo 8 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di sessanta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 9. L'articolo 10 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna. L'articolo 11 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo

susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio, non dovuto a cause di forza maggiore, per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni. L'articolo 12 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona. L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista, ai sensi dell'articolo 15, la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute. Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 16 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 17. L'articolo 18, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 16 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'arti-

colo 17. L'articolo 19 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione. Ai sensi dell'articolo 20 il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito. L'articolo 21 dispone che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica. L'articolo 22, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

Il Trattato di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica intende promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale. Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General della Repubblica del Co-

sta Rica le Autorità centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta. Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati. Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato, lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale, e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali. È esclusa, ai sensi dell'articolo 23, qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato. Un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24. L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate. Si stabilisce che, a fonte di spese di natura straordinaria, le Parti si consultino per concordarne la suddivisione. Gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica e le clausole finali del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza

giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.

Il disegno di legge di autorizzazione e ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

C. 4630 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che, quanto al trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015, esso va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad

intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Unione europea, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù dell'accordo di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo. Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 25 articoli. Ai sensi dell'articolo 1, gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno (paragrafo 1). In generale, l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (paragrafo 2). Per i reati in materia fiscale è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in tale materia, sia differente da quella dello Stato richiedente (paragrafo 3). È altresì prevista la possibilità di concedere l'estradizione anche per fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali

sussistono dette condizioni (articolo 2, paragrafo 4). L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto; quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali; quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietato dalla legge dello Stato richiesto. Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4. L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione. In particolare, l'articolo 6 in-

dividua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Corte Nazionale di Giustizia della Repubblica dell'Ecuador; sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative a eventuali modifiche delle autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico. L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'extradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna. L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti. L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo. L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 13, specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione. L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione. Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due

Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15). L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'extradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario. Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18. Ai sensi dell'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (paragrafo 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (paragrafo 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18. L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e l'articolo 21 riguarda la partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione. Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato verranno risolte me-

dianche consultazione diplomatica (articolo 24). L'articolo 25 disciplina le diverse vicende giuridiche che potrebbero interessare il Trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. Il Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto svolgimento delle procedure di ratifica. Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

Quanto al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015, esso intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Il Trattato affianca, oltre al Trattato di estradizione all'esame della Commissione, anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, sottoscritta da entrambi i Paesi e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 334 del 1988. Con l'accordo in esame, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Con l'articolo 1 si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed ele-

menti di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre sono previsti il trattato di assistenza giudiziaria penale tra Italia ed Ecuador, lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedendosi inoltre la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria. L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Fiscalía General del Estado della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta. Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della *lex loci*, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale (articolo 6). Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo

Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9, mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione nello Stato richiedente. In relazione alla seconda ipotesi (di cui all'articolo 10 del Trattato). L'articolo 11 introduce il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa. L'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza, di cui al successivo articolo 14, lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto. Lo Stato richiesto assicura l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie (articolo 13). L'articolo 14 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato.

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano rispettivamente l'acquisizione di documenti pubblici, di documenti e beni, le attività finalizzate all'acquisizione di detti documenti e beni e segnatamente perquisizione, sequestro e confisca, nonché gli accertamenti bancari e finanziari. Ai sensi dell'articolo 19 sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la norma, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato, lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale che processuale e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali. È esclusa dall'articolo 23 qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato. Un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24. L'articolo 25 disciplina il riparto delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate. Gli articoli 26 e 27, infine, disciplinano, rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato rimesse alla consultazione tra le Autorità centrali e, in caso di mancato accordo, per via diplomatica e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata – illimitata) del Trattato, le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Re-

pubblica dell'Ecuador, entrambi fatti a Quito il 25 novembre 2015, si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento è corredato di relazione illustrativa e di una relazione tecnica.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » demandate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

C. 4684 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata

a partecipare alla seduta, fa presente che il disegno di legge, approvato dal Senato il 4 ottobre 2017, ha per oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto *laser* europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009 (Convenzione XFEL); nonché del Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, Protocollo fatto a Grenoble il 23 giugno e a Parigi il 15 luglio 2014 (Convenzione ESRF). Si segnala altresì che nel corso dell'esame al Senato apposito emendamento della Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama ha aggiunto al disegno di legge anche la ratifica del Protocollo alla Convenzione XFEL, Protocollo concernente l'adesione della Spagna, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

Osserva che la Convenzione XFEL si inserisce nell'omonimo progetto « European XFEL », allo scopo di realizzare una grande infrastruttura di ricerca per la produzione di raggi coerenti ad altissima brillantezza, nonché per il loro utilizzo quale sorgente di luce per fotografare e filmare con risoluzione a livello atomico processi biologici e chimici della materia, tanto condensata quanto allo stato di plasma. L'infrastruttura European XFEL dovrebbe porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne le conoscenze scientifiche fondamentali e le loro applicazioni in diversi campi (biologico, biomedicale e dei nuovi materiali). Dal punto di vista teorico e applicativo, la possibilità di produrre ogni secondo migliaia di pacchetti ultradensi di quanti di luce, coerenti e di dimensione atomica, deriva dallo sviluppo del processo SASE-FEL e della tecnologia superconduttiva TESLA, cui l'Italia ha fornito contributi essenziali, specialmente dal punto di vista della teoria generale. Va del resto ricordato che il direttore del progetto European XFEL il è un italiano, Massimo Altarelli. Il progetto XFEL vive una sua dimensione autonoma dal 2005, dopo essere nato ad Amburgo quale appendice del progetto

internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, di generazione successiva a quello ben noto del CERN di Ginevra. L'articolo 1 è dedicato alla realizzazione dell'impianto XFEL, e ne affida la costruzione e l'esercizio a una Società a responsabilità limitata soggetta di norma alla legge tedesca, il cui Statuto è accluso alla Convenzione come allegato. La Società European XFEL svolge esclusivamente attività a scopi pacifici (comma 1). Il comma 2 prevede che i soci di detta Società siano enti competenti designati dalle Parti contraenti tramite comunicazione scritta che dovrà pervenire a tutte le altre Parti. Infine (comma 3) la Società European XFEL collaborerà alla costruzione e all'esercizio dell'impianto con il DESY di Amburgo, sulla base di un accordo a lungo termine. Dopo l'articolo 2, dedicato alla denominazione ufficiale della Società European XFEL, l'articolo 3 prevede che organi della Società siano l'Assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione. L'articolo 4, comma 1, stabilisce che ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a mettere a disposizione dei soci per cui è responsabile i fondi a copertura delle quote di contribuzione al bilancio della Società European XFEL, come stabilite al successivo articolo 5. Il comma 5 prevede che i costi di costruzione dell'impianto XFEL non dovranno superare l'importo di 1.082 milioni di euro in riferimento al livello dei prezzi del 2005. In base al comma 7 l'Assemblea dei soci esamina almeno una volta l'anno i costi di costruzione e di messa in servizio a consultivo e preventivo: in caso di rischio di pregiudizio per la realizzazione soddisfacente delle infrastrutture, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, dispone le necessarie misure di contenimento delle spese per il rispetto del limite di 1.082 milioni di euro precedentemente richiamato. Tuttavia l'Assemblea, ai sensi del comma 8, può approvare all'unanimità una modifica ai costi di costruzione e messa in servizio. Oltre a stabilire come già ricordato le quote nazionali di partecipazione alle spese di costruzione e messa

in servizio dell'impianto XFEL, l'articolo 5 specifica che l'utilizzo dell'impianto da parte della comunità scientifica di una delle Parti contraenti presuppone il contributo adeguato dei soci espressi da detta Parte contraente in relazione alla copertura dei costi di esercizio dell'impianto medesimo. Eventuali variazioni delle quote di contribuzione, o il trasferimento di una quota o di parti di essa, sono regolamentati dallo Statuto della Società European XFEL – ove si conferisce all'Assemblea dei soci la facoltà di deliberare in materia. L'articolo 6, affinché l'utilizzo dell'impianto XEL risponda a criteri di eccellenza scientifica e di utilità sociale, prevede che la valutazione delle proposte per realizzare esperimenti e più in generale per l'utilizzo dell'impianto sia sottoposta alla vigilanza del Comitato consultivo scientifico della Società European XFEL. L'Assemblea dei soci curerà altresì l'equilibrio tra l'utilizzo dell'impianto XFEL da parte di una comunità scientifica nazionale e il livello di contribuzione dei soci di detta Parte contraente. L'articolo 7 è dedicato alla circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche, che ciascuna delle Parti contraenti della Convenzione si adopererà per agevolare. L'articolo 8 detta norme a copertura degli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'IVA, mentre l'articolo 9 regola gli accordi con altri utenti, prevedendo in particolare che la Società European XFEL, previa unanime approvazione dell'Assemblea dei soci, può stipulare accordi per consentire l'utilizzo a lungo termine dell'impianto XFEL da parte di governi o gruppi di governi non aderenti alla Convenzione, ovvero da parte di istituzioni o organizzazioni degli stessi. L'articolo 10 regola la proprietà intellettuale, intesa conformemente all'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. È poi previsto che i rapporti fra le Parti contraenti in questa materia siano disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati, ovvero dalle disposizioni degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e le Parti contraenti non appartenenti all'U-

nione. In base all'articolo 11 la Parte contraente tedesca si impegna a favorire l'accesso alle scuole internazionali pubbliche e private nel proprio territorio dei figli dei dipendenti della Società European XFEL o a quelli di altro personale distaccato che collabora con la Società medesima. L'articolo 12 regola le controversie sull'interpretazione o l'applicazione della Convenzione XFEL e prevede (comma 1) l'impegno delle Parti a comporre mediante soluzione negoziata. Peraltro ciascuna delle Parti, in carenza di un accordo, può intentare una procedura presso un tribunale arbitrale (comma 2): i successivi commi 3-9 regolano la composizione e le procedure del tribunale arbitrale. L'articolo 13 prevede che il depositario della Convenzione XFEL è la Repubblica federale di Germania: è previsto (comma 3) che prima dell'entrata in vigore le Parti contraenti possano decidere l'applicazione provvisoria di una parte o di tutta la Convenzione stessa. In base all'articolo 14 un qualsivoglia Governo, successivamente all'entrata in vigore della Convenzione XFEL, può aderire alla stessa previo consenso di tutte le Parti contraenti: uno specifico accordo disciplinerà le condizioni di adesione. Tuttavia i governi che dovessero aderire alla Convenzione entro un periodo di sei mesi dalla firma iniziale della stessa beneficeranno delle stesse condizioni delle Parti contraenti. In base all'articolo 15, comma 1, la durata della Convenzione è prevista fino al 31 dicembre 2026: successivamente la Convenzione resterà in vigore per successivi periodi di cinque anni, previa riconferma dell'indirizzo scientifico e tecnico dell'impianto, accordata sulla base di un documento di revisione approvato dall'Assemblea della Società European XFEL. Il comma 2 prevede la possibilità che una delle Parti possa recedere dalla Convenzione con preavviso di tre anni dalla notifica al governo tedesco: tuttavia il recesso potrà avere effetto esclusivamente alla data del 31 dicembre 2026, ovvero allo scadere di ogni successivo quinquennio. Prima che l'eventuale recesso di una delle Parti abbia effetto (comma 3) le modalità di parteci-

pazione di detta Parte ai costi di eventuale smantellamento dell'impianto e degli edifici della Società European XFEL, nonché alla copertura di eventuali perdite, vengono concordate dalle Parti contraenti. In base all'articolo 16, dedicato all'eventuale dismissione degli impianti XFEL, la Parte contraente tedesca si fa carico dei costi smantellamento che eccedano l'importo doppio del bilancio operativo annuale, calcolato in base alla media degli ultimi cinque anni di esercizio. Infine l'articolo 17 prevede la possibilità di modificare l'allegato alla Convenzione – ovvero lo Statuto della Società European XFEL –, nonché i documenti tecnici, su decisione dell'Assemblea della Società stessa, senza necessità di revisione della Convenzione, purché le modifiche non contrastino con le norme della medesima. L'articolo 17 stabilisce l'allegato Statuto della Società European XFEL quale parte integrante della Convenzione, ed elenca inoltre i documenti tecnici di riferimento della Convenzione medesima.

Per quanto concerne il Protocollo alla convenzione XFEL riguardante l'adesione alla medesima del Regno di Spagna, esso consta di un preambolo e quattro articoli, il primo dei quali sancisce l'adesione spagnola alla Convenzione in qualità di Parte contraente, alle stesse condizioni concesse alle altre Parti precedentemente. L'articolo 2 stabilisce una deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della Convenzione XFEL, al fine di consentire alla Spagna di contribuire ai costi di costruzione con 11 milioni di euro, ai prezzi di riferimento del 2005. L'articolo 3 sancisce l'entrata in vigore del Protocollo in oggetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica al governo tedesco, depositario della Convenzione XFEL, della conclusione delle procedure nazionali di approvazione da parte di tutti i governi firmatari del Protocollo. Infine, l'articolo 4 sancisce l'approvazione spagnola dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009. Contestualmente la Conferenza dei pleni-

potenziari prende atto della acclusa dichiarazione del governo del Regno di Spagna, in base alla quale il paese iberico si riserva di riesaminare la sua partecipazione attiva alla fase operativa dell'impianto XFEL due anni dopo l'inizio di detta fase, e di poter decidere, immune da penali, di ritirarsi con un preavviso di un anno. Diversamente, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per ulteriori tre anni e, in caso di dismissione del progetto XFEL, la Spagna adempirà pienamente ai propri oneri — se invece il Paese avesse deciso di ritirarsi dopo il primo riesame dovrà sostenere solo il 50 per cento dei costi di dismissione di sua spettanza ai sensi della Convenzione XFEL.

Il disegno di legge, come già ricordato, ha per oggetto anche il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone. Al Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, basato a Grenoble, partecipano 12 Paesi membri e cioè Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia; vi sono inoltre otto Paesi che partecipano in qualità di collaboratori e cioè Austria, Portogallo, Israele, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Sudafrica. Il Laboratorio europeo di sincrotrone ha un bilancio annuale di circa 80 milioni di euro, con uno *staff* di oltre seicento persone e più di 3.500 scienziati in visita all'infrastruttura ogni anno. Il Laboratorio produce raggi X per ricerche e applicazioni in varie discipline, ed è considerato il miglior sincrotrone per raggi X di alta energia al mondo. Il carattere di eccellenza del Laboratorio ha consentito di ottenere lo stanziamento di fondi per un piano di adeguamento che dovrebbe mantenere il primato del Laboratorio medesimo per altri venti anni almeno. Nel giugno 2014 i Paesi membri della Convenzione ESRF hanno approvato la richiesta russa di accedere alla Convenzione, mediante un apposito Protocollo. A questo scopo la Russia ha fornito un contributo *una tantum* di 10 milioni di

euro per i costi di costruzione del Laboratorio, che sono stati finalizzati all'aggiornamento e rafforzamento delle risorse scientifiche dello stesso. L'adesione della Russia ha comportato inoltre l'acquisizione da parte di questo Paese di una quota del 6 per cento della Società ESRF, pari ad un contributo annuale al bilancio totale di 5.261.000 euro. Il Protocollo ridefinisce contestualmente le quote proprietarie del Laboratorio e i contributi annuali da parte di alcuni Paesi: nel caso dell'Italia, il contributo annuale viene ridotto dal 15 al 13,2 per cento. Tale riduzione è stata concordata in seno al Consiglio di amministrazione del Laboratorio, onde allineare la percentuale del contributo italiano all'utilizzazione media dell'infrastruttura da parte della comunità scientifica italiana nell'ultimo decennio. La quota italiana, del resto, era già stata ridotta, per il periodo 2011-2014 e transitoriamente, alla medesima quota del 13,2 per cento, il che vuol dire un contributo italiano annuo di 11.286.600 euro. Il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costituzione e sulla gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone consta di un preambolo e di cinque articoli. L'articolo 1 sancisce l'adesione della Russia alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 12 della stessa, grazie all'acquisizione del 6 per cento delle quote della Società ESRF. L'articolo 2 prevede il versamento da parte della Russia di un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro, IVA esclusa, quale indennità per i costi di costruzione, da dedicare specificamente all'aggiornamento e al rafforzamento delle risorse scientifiche della Società ESRF. Il contributo è da corrispondere entro un anno successivo alla data della firma del Protocollo in oggetto. L'articolo 3 contiene le modifiche apportate dal Protocollo alla Convenzione ESRF, le quali riguardano anzitutto il preambolo, e poi la sostituzione dell'articolo 6, comma 3, al fine di consentire la rivalutazione della partecipazione percentuale dei vari Stati parti ai costi operativi del Laboratorio europeo. È inoltre previsto un aumento delle contri-

buzioni delle Parti contraenti o di governi che aderiscano successivamente alla Convenzione, onde ridurre il contributo dei soci di parte francese al 26 per cento e, dopo aver raggiunto questo obiettivo, per ridurre i contributi dei membri di ogni Parte contraente proporzionalmente al loro contributo attuale, non al disotto tuttavia della soglia del 4 per cento. L'articolo 4 prevede che gli Statuti della Società ESRF, riportati nell'allegato I alla Convenzione, saranno modificati ai sensi del Protocollo in oggetto, il quale (articolo 5) entrerà in vigore un mese dopo la notifica al governo francese, depositario della Convenzione ESRF, da parte di tutti gli Stati contraenti firmatari del Protocollo e del governo della Federazione russa, di aver espletato le procedure interne richieste.

Il disegno di legge in esame consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione XFEL e del relativo Protocollo, nonché del protocollo alla convenzione ESRF. L'articolo 3 autorizza il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 della Convenzione XFEL, a sottoscrivere quote della Società European XFEL in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana complessiva. L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 novembre 2017.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.

Emendamenti C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 novembre 2017.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamenti Doc XXII, n. 81 Coppola.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (C. 4609 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4609 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12

giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 »;

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (C. 4629 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4629 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del

Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 »;

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 (C. 4630 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4630 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go-

verno della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011 (C. 4684 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4684 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo

alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (Rilievi alla I Commissione). (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di deliberazione di rilievi</i>)	155

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	146
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	158

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e C. 4535 Brambilla (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4606 Carfagna (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4718 Verini</i>)	150

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale (la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale c.d. direttiva procedure) e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. direttiva accoglienza).

In riferimento ai profili di competenza della Commissione giustizia, segnala che il provvedimento introduce alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concentrare tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative a loro presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune

disposizioni del recente decreto-legge n. 13 del 2017, quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo (articolo 2). Tale modifica intende evitare, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale – ossia giudice tutelare e giudice minorile – che può determinare interferenze e sovrapposizioni di fatto tra i distinti procedimenti, nonché un'inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali.

Rammenta che l'unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari risponde anche all'esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori. In primo luogo, lo schema di decreto modifica l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che attualmente richiede all'autorità di pubblica sicurezza di dare immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato: al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile; al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Evidenzia che, conseguentemente alla scelta del tribunale dei minorenni quale unico canale giurisdizionale, sono modificati i commi 5 e 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplinano la fase istruttoria della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato,

per sostituire il tribunale dei minorenni al giudice tutelare nei pertinenti riferimenti normativi (articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*).

Rileva che le novelle introdotte non prevedono norme speciali sulla tutela da parte del tribunale dei minorenni, in quanto resta fermo il rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 343 e seguenti del codice civile (libro primo – titolo X – Capo I – Della tutela dei minori). Tuttavia, all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008 si specifica che tali disposizioni si applicano « in quanto compatibili »: tale precisazione appare conseguente al fatto che le citate norme del codice fanno testuale riferimento alla competenza del tribunale ordinario (giudice tutelare). È volta alla medesima finalità di razionalizzazione la seconda modifica disposta dall'articolo in esame, rappresentata dalla individuazione del tribunale per i minorenni quale autorità competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore nei casi di fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015. L'attuale formulazione della disposizione richiamata, infatti, pur disciplinando il procedimento di identificazione, non esplicita l'autorità che emana siffatto provvedimento. La lacuna è colmata con una novella al comma 9 dell'articolo 19-*bis* (articolo 2, comma 1, lettera *b*).

Segnala che la relazione illustrativa del provvedimento motiva tale scelta in quanto considerata la soluzione più garantista per il superiore interesse del minore, in ragione della specializzazione dell'autorità giudiziaria minorile. Si conferma quanto già stabilito dal comma 9 dell'articolo 19-*bis*, ossia che il provvedimento di attribuzione dell'età, dopo essere stato notificato allo straniero e all'esercente i poteri tutelari, può essere impugnato in sede di reclamo. Sul punto la novella corregge il rinvio agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sostituendolo con quello del solo articolo 739 del codice di procedura civile, relativo ai reclami delle parti. L'attribuzione esplicita della

competenza per l'attribuzione dell'età al tribunale per i minorenni comporta che il reclamo dovrà essere presentato alla Corte d'appello, e sarà deciso dalla Sezione per i minorenni.

Evidenzia, in terzo luogo, che l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto corregge, all'articolo 11, comma 2, della legge n. 47 del 2017, relativo all'istituzione dell'elenco dei tutori volontari per i minori non accompagnati, il riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX del codice civile (relative alla responsabilità genitoriale) con quello più appropriato delle disposizioni del libro I, titolo X, concernenti la tutela del minore.

Rammenta, infine, che l'articolo 2, comma 4, modifica la disposizione di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 13 del 2017 (c.d. decreto immigrazione) che attualmente esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati. La novella all'articolo 19-*bis* specifica la portata della clausola di inapplicabilità, stabilendo che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del decreto-legge n. 13 del 2017 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Fa presente che per tutte le altre disposizioni resta ferma l'esclusione per i minori stranieri non accompagnati.

Rammenta che nella relazione illustrativa si rileva che escludere l'applicabilità delle disposizioni relative ai ricorsi e ai procedimenti in materia di protezione internazionale rappresenta un errore in quanto nel nostro ordinamento non esiste una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale riservata ai minori né un procedimento giurisdizionale ad hoc per i ricorsi in materia. Ai minori infatti si applicano le norme generali pre-

viste dal decreto legislativo n. 25 del 2008, pur con le garanzie specifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017. Sul punto, la relazione sottolinea che, paradossalmente, una interpretazione letterale della disposizione vigente dell'articolo 19-bis, in particolare escludendo l'applicabilità delle norme sulle neo istituite sezioni specializzate, lascerebbe i minori non accompagnati privi di un procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale.

Ciò premesso, presenta ed illustra una proposta di valutazione favorevole con alcuni rilievi (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

C. 4627 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradi-

zione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

In proposito, rammenta che la Convenzione europea di estradizione (*European Convention on Extradition, Treaty n. 24*) in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960, è stata ratificata sia dall'Italia (con la legge n. 300 del 1963), sia dalla Bosnia ed Erzegovina. La Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici e ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei proprio cittadini. In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.

Rammenta che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge (AC 4627) sottolinea che l'Accordo aggiuntivo in esame rappresenta un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale particolarmente per effetto all'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina. L'accordo aggiuntivo, infatti, contiene una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, e del transito degli stessi, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, segnala che lo stesso consta di un breve preambolo, nel quale viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione madre del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo, e di sette articoli.

Evidenzia che, con l'articolo 1 è stabilito che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'estradizione processuale,

fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

Segnala che l'articolo 2 riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, che sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni.

Rammenta che l'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. Il paragrafo 3 stabilisce che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

Fa presente, altresì, che l'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino e l'articolo 5 l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati.

Rileva che l'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, del transito sul territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo.

Evidenzia, in fine, che l'articolo 7 stabilisce che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia ed Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. La norma stabilisce, inoltre, le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a 180 giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima. L'Accordo in esame si applicherà alle richieste relative ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo

stesso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

C. 4628 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Rammenta che le due intese sono finalizzate al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.

Evidenzia che, in particolare, con l'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia, le Parti, come si osserva nella relazione introduttiva al provvedimento, intendono intensificare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro attraverso una puntuale disciplina della materia dell'extradizione dei cittadini e del transito degli stessi, per l'ipotesi in cui un cittadino di una delle due Parti sia consegnato da uno Stato terzo all'altra Parte contraente e debba transitare sul territorio del proprio Paese.

Rammenta che la relazione introduttiva evidenzia altresì che l'Accordo, che si compone di quattro articoli preceduti da un breve preambolo, costituisce un notevole progresso nelle relazioni italo-macedoni in materia, giacché la facoltà di estradizione dei propri cittadini era sinora sempre stata rifiutata dalla Repubblica di Macedonia.

In riferimento al contenuto dell'Accordo, rileva che l'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. La facoltà di estradare i propri cittadini verrà esercitata da ciascuna delle Parti nei casi e alle condizioni previste nel successivo articolo 2, e comunque per tutti i reati per cui l'extradizione è prevista dalla legislazione nazionale, seppur entro i limiti prescritti dal già citato articolo 2.

Evidenzia che, in base all'articolo 2 l'extradizione di tipo processuale sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni (comma 1). Il

comma 2 prevede invece che l'extradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni. L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e solo in mancanza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo. L'articolo 4, infine, detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Quanto all'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia, segnala che lo stesso, che si compone di un breve preambolo e di sei articoli, rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

Rammenta che nella relazione illustrativa al provvedimento in esame si sottolinea che l'adozione di norme volte a disciplinare puntualmente il settore dell'assistenza giudiziaria penale risponde alle esigenze derivanti dall'intensificazione e dall'ampliamento dei rapporti bilaterali

italo-macedoni nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.

In riferimento al contenuto del predetto Accordo, segnala che l'articolo 1, al comma 1, prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale – purché non in contrasto con i rispettivi ordinamenti nazionali – e ne indica, al comma 2, gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati ed imputati), all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.

Rileva che l'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse sono disciplinati dall'articolo 2, ai sensi del quale la Parte richiesta si impegna a collaborare tempestivamente, nel rispetto tuttavia della propria legislazione (comma 1). La norma prevede anche (comma 2) la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, qualora essa non sia in grado di soddisfarla nelle modalità inizialmente previste dalla richiedente. La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria anche qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio (comma 3).

Fa presente che con l'articolo 3, vengono disciplinate le modalità di trasmis-

sione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie, ma informandone l'Autorità centrale, cui dovrà pervenire copia della richiesta indirizzata in via diretta.

Evidenzia che l'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista (comma 3) l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

Rammenta che l'articolo 5 dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo (comma 1) che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario (comma 3).

Fa presente, in fine, che l'articolo 6 contiene le clausole finali dell'Accordo, il quale, modificabile in forma scritta, ha durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi i sei mesi successivi alla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima. Come per il precedente, l'Accordo in esame si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi italo-macedoni in

esame, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

Rammenta che, in base a quanto evidenziato nella relazione illustrativa, il predetto Accordo si configura come necessario per permettere ai due Stati di realizzare una sostenibile alternativa al trasporto stradale di merci attraverso i valichi alpini.

Evidenzia che la relazione illustrativa sintetizza i principali obiettivi dell'Accordo: assicurare la prosecuzione di un trasporto più sicuro delle merci pericolose,

che già rappresenta un terzo delle merci trasportate dall'Autostrada Ferroviaria Alpina, e risparmiare l'emissione di circa 5.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno, come risultato della minore utilizzazione dei motori dei camion.

Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo in oggetto, segnala che lo stesso si compone di un preambolo e 8 articoli.

Nel soffermarsi, sui soli aspetti di competenza della Commissione giustizia, rileva che l'articolo 1 sancisce, al comma 1, la volontà delle Parti di proseguire il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina in continuità con il servizio sperimentale, esplicitando l'obiettivo di evitare l'interruzione del servizio e mirando all'autonomia finanziaria dello stesso. Pertanto l'Accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di realizzazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra Italia e Francia che utilizzi il tunnel del Fréjus, assicurandone altresì l'attuazione ed il monitoraggio.

Fa presente che l'articolo 2, sui diritti e obblighi delle Parti, contiene il loro impegno alla realizzazione di un servizio gestito da una o più imprese e alle condizioni previste nell'Accordo in esame nonché da uno o più contratti conclusi tra i due Governi e l'impresa o le imprese di gestione. Tali contratti, che potranno assumere la forma di concessione di servizio pubblico, verranno attribuiti previa procedura di gara internazionale che rispetti i principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, segnatamente quelli di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. La durata dei contratti non potrà comunque eccedere i 15 anni, pur potendo tener conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati dalle imprese di gestione.

Rileva che l'articolo 3, al comma 1, contiene l'impegno delle Parti affinché la realizzazione ed il funzionamento del servizio AFA rispettino pienamente i loro impegni internazionali, e specialmente il diritto comunitario applicabile. I contratti per la gestione del servizio AFA precise-ranno la legge ad essi applicabile e, inoltre, le modalità di risoluzione arbitrale di

eventuali controversie riguardanti i contratti stessi, che potrebbero verificarsi tra gli Stati e le imprese di gestione. In base poi al comma 4, i gestori dell'infrastruttura definiranno con le imprese di gestione del servizio AFA e/o gli Stati un accordo quadro congiunto per la prenotazione delle capacità di infrastruttura necessarie a rispettare gli obiettivi di frequenza del servizio AFA definiti nei contratti, nonché in ordine ai principi tariffari da applicare.

Fa presente, in fine, che l'articolo 7 è dedicato ai ricorsi collegati alle procedure di attribuzione dei contratti di gestione del servizio AFA e prevede, al comma 1, che qualsiasi soggetto interessato ad ottenere uno o più contratti di gestione e che si ritenga leso da violazioni delle disposizioni del diritto comunitario applicabili potrà presentare ricorso per ottenere misure correttive o compensative quali previste dalla Direttiva 89/665/CE. In merito a tali ricorsi decide un tribunale per la risoluzione dei conflitti, del quale il comma 2 disciplina composizione e procedure. In particolare, tale tribunale è composto da cinque magistrati o consiglieri di Stato italiani e francesi, nominati su decisione congiunta dei due Governi, e decide a maggioranza dei voti. Esso delibera in primo ed ultimo grado e le sue decisioni sono pubbliche.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in titolo, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge all'esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, ha ad oggetto norme in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì diretta ad istituire un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale o di ricerche di mercato. Tale proposta consta di 4 articoli.

Nel soffermarsi sui soli profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1, al comma 1, richiama le definizioni previste sia dall'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sia all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 che istituisce e disciplina il registro delle opposizioni. A differenza del regime esistente, il comma 2 prevede che tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate. Al comma 3, si precisa che nel registro devono comun-

que essere inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati e che spetti agli operatori fornire al gestore del registro tali numerazioni con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica. È inoltre prevista, al comma 4, la possibilità per gli utenti di revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano effettuare il trattamento dei dati personali per finalità commerciali, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

Rileva che il comma 5 stabilisce che con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca. Il comma 6 riconosce la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro.

Rammenta che il comma 7 vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai

servizi offerti dal titolare del trattamento, e in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, presumibilmente per finalità diverse da quelle di comunicazione commerciale indicate dal comma 7, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti (comma 8). Il comma 9 sanziona le violazioni del comma 7 applicando quanto previsto dall'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e facendo salve le ipotesi previste dall'articolo 167 del codice stesso per le quali è irrogata una sanzione penale. Qualora le violazioni siano reiterate, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

In proposito, rammenta che l'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevede l'irrogazione di una sanzione da 10 mila euro a 100 mila euro. L'articolo 167 del medesimo decreto legislativo prevede invece che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. La medesima disposizione prevede altresì che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Segnala che il comma 10 prevede che, in caso di violazione del diritto di opposizione si applichi la sanzione amministra-

tiva di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e che in caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 162, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevede l'irrogazione di una sanzione da 10 mila euro a 100 mila euro anche per le ipotesi di violazione del diritto di opposizione (tale sanzione è individuata mediante un rinvio diretto al comma 2-bis del medesimo articolo). All'articolo 162, comma 2-quater rinvia l'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, citato nel testo della disposizione.

Fa presente che il comma 11 stabilisce che il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche, mentre il comma 12 prevede che gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. Il comma 14 vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 2 stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto

dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In proposito, segnalo che l'articolo 7, comma 4, lettera b) del codice prevede il diritto di opporsi da parte dell'interessato al trattamento di dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale. La medesima disposizione stabilisce che l'Autorità vigila sul rispetto di tali disposizioni applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.

C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e C. 4535 Brambilla.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue, nella seduta odierna, l'esame della proposta di legge C. 3592 Ferraresi e abbinate, recante disposizioni in materia di tutela degli animali.

Al riguardo, rammenta che l'esame del provvedimento in questione è stato avviato, su richiesta del gruppo Movimento Cinque Stelle, in quota opposizione.

Rammenta, inoltre, che il relatore, onorevole Ferraresi, ha rilevato l'opportunità che la Commissione avvii sul provvedimento in titolo un'approfondita attività conoscitiva, data la particolare complessità dell'intervento delineato nella sua proposta di legge. Lo stesso relatore si era riservato di far pervenire alla Presidenza della Commissione una serie di richieste di audizione.

Nel far presente che nessun gruppo parlamentare ha presentato richieste di audizione, chiede, quindi, al relatore come intenda procedere in merito.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, comunica di aver rilevato l'interesse di alcuni gruppi parlamentari sull'argomento, in particolare della deputata Amoddio. Preannuncia, quindi, la presentazione di un elenco di associazioni animaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle quali la Commissione potrebbe chiedere di far pervenire contributi scritti. Ritiene, inoltre, opportuno che la Commissione proceda ad un breve ciclo di audizioni di un ridotto numero di esperti del settore, che si riserva di individuare in tempi molto rapidi.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) si riserva di far pervenire in tempi brevi l'indicazione di alcune associazioni animaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali richiedere un contributo scritto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, alla luce di quanto testé espresso dal relatore Ferraresi, invita i rappresentanti dei gruppi parlamentari a far pervenire entro

la giornata di domani indicazioni in merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie.

C. 4606 Carfagna.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4718 Verini).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione avvia, nella seduta odierna, l'esame della proposta di legge C.4606 Carfagna, recante « Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione per condotte riparatorie ». Rammenta che trattasi di provvedimento posto all'ordine del giorno della Commissione « in quota opposizione », su specifica richiesta del Gruppo parlamentare Forza Italia.

Avverte, inoltre, che al provvedimento in questione sarà abbinata la proposta di legge C. 4718, a prima firma del deputato Verini, recante « Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di esclusione degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del medesimo codice dall'estinzione del reato per condotte riparatorie », assegnata alla II Commissione nella giornata di ieri. Tale proposta di legge verte, infatti, su materia identica a quella del provvedimento C. 4606.

Vittorio FERRARESI (M5S) intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno abbinare al provvedimento in titolo anche la proposta di legge a sua firma C. 4680, recante « Modifica dell'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, a tutela delle vittime dei reati contro la persona ». Rileva, infatti, che, seppur il perimetro del provvedimento a

sua prima firma sia più ampio di quello della proposta di legge della deputata Carfagna, entrambi i provvedimenti sono riferiti al medesimo articolo del codice penale. Rammenta, altresì, che la richiesta di porre all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge C. 4680 è stata presentata prima rispetto a quella di avviare l'esame della proposta di legge C. 4606.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare ai rilievi formulati dal deputato Ferraresi in ordine al mancato abbinamento della proposta di legge C. 4680 a quelle oggi in discussione, precisa che la proposta di legge dell'onorevole Carfagna è diretta a prevedere l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 162-*ter* del codice penale in materia di giustizia riparativa alla fattispecie di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale (Atti persecutori). Le medesime considerazioni possono svolgersi in riferimento alla proposta di legge C. 4718, di iniziativa del deputato Verini, che ha un oggetto identico a quello della proposta di legge di iniziativa della deputata Carfagna. Osserva che la proposta di legge C. 4680, a prima firma del deputato Ferraresi, del quale la Commissione avvierà l'esame nella giornata di giovedì 9 novembre prossimo, ha, invece, un contenuto ben più ampio, essendo diretta a prevedere l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 162-*ter* del codice penale ai soli reati contro il patrimonio. Rileva che tale provvedimento non ha, quindi, un oggetto identico a quello della proposta di legge C. 4606 Carfagna, che si riferisce esclusivamente al reato di *stalking*.

Fa presente, peraltro, che la proposta di legge della collega Carfagna è stata calendarizzata su richiesta del gruppo parlamentare Forza Italia. Si tratta dell'unico provvedimento « in quota opposizione » ascrivibile al predetto gruppo. La Commissione, su richiesta del Gruppo Movimento Cinque Stelle, ha, invece, già avviato l'esame, parimenti in « quota opposizione », della proposta di legge, a prima firma del deputato Ferraresi, C. 3592, in materia di tutela degli animali, posta al-

l'ordine del giorno della Commissione nella giornata odierna, e sta per concludere l'esame, congiuntamente alla XI Commissione, della proposta di legge C. 3365-B, recante « Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato », calendarizzata per l'esame in Assemblea martedì 14 novembre prossimo.

Osserva che, tra l'altro, l'abbinamento della proposta di legge Ferraresi C. 4680 alla proposta di legge Carfagna C. 4606 potrebbe determinare, anche sul piano procedurale, una inopportuna sovrapposizione tra due proposte di legge, ritardandone l'iter di esame.

Rammenta, infine, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento dell'A.S. 2719, recante « Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizione in favore degli orfani di crimini domestici », già approvato dalla Camera, è stato presentato un emendamento (1.0.2), sul quale inizialmente il Governo e la relatrice avevano espresso parere favorevole, diretto ad escludere il reato di *stalking* dall'ambito di applicazione delle misure di giustizia riparativa di cui all'articolo 162-*ter* del codice penale. In relazione a tale aspetto, sottolinea di non aver provveduto precedentemente alla calendarizzazione della proposta di legge Carfagna C. 4606, proprio allo scopo di evitare che, qualora tale emendamento fosse stato approvato al Senato, fossero all'esame dei due rami del Parlamento due provvedimenti vertenti su identica materia.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di non condividere le osservazioni testé svolte dalla presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i relatori ad illustrare i contenuti del provvedimento in titolo.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, rileva che la proposta di legge C. 4606 è diretta a escludere l'estinzione del reato per condotte riparatorie con riferimento al reato

di atti persecutori (c.d. *stalking*). Il provvedimento modifica l'articolo 162-ter del codice penale.

Al riguardo, rammenta che l'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, di riforma del processo penale, prevede che le condotte riparatorie del danno operino come causa estintiva del reato nei soli casi di reati procedibili a querela soggetta a remissione. Quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile – le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa.

Segnala che il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo; nel caso di specie si ha offerta reale quando l'ufficiale giudiziario o il notaio (articolo 73, disp. att. c.c.) presenti materialmente il denaro a titolo di risarcimento presso il domicilio della persona offesa (articolo 1209 c.c.). La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. All'incolpevole inadempimento della riparazione consegue la possibilità, per l'imputato, di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (cui si prevede consegua la sospensione della prescrizione) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito (comunque non oltre i 90 giorni successivi) e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, mediante il rinvio all'articolo 240, secondo comma, del codice penale, l'applicazione della confisca obbligatoria.

Fa presente che all'esito positivo delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato. Una disposi-

zione transitoria prevede che la nuova causa di estinzione del reato sia applicata anche con riguardo ai processi in corso al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017; in tal caso, il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La legge n. 103 del 2017 (articolo 1, commi 3 e 4) stabilisce la procedura per l'applicazione della disciplina dell'articolo 162-ter ai processi in corso. La disciplina transitoria limita l'applicazione della nuova causa estintiva del reato ai processi in primo grado e in appello; tale limitazione è motivata dal fatto che la Cassazione è giudice privo di poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie. L'imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.

Rammenta che l'articolo 162-ter, costituisce quindi, un ulteriore strumento di deflazione penale che si affianca, pur con un ambito applicativo minore, alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67 del 2014.

Ciò premesso, nel soffermarsi sui contenuti della proposta di legge in esame, segnala che la stessa è diretta a limitare l'ambito applicativo della disciplina concernente le condotte riparatorie, introdotta dall'articolo 162-ter c.p. che, nei reati perseguibili a querela remissibile, produce l'estinzione del reato anche ove la vittima non accetti la riparazione pecuniaria oggetto della offerta reale. Il provvedimento, che si compone di un unico articolo, modifica l'articolo 162-ter del codice penale, aggiungendo un comma che ne esclude l'applicazione per il reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale (il c.d. *stalking*).

In proposito, rammenta che l'attuale formulazione dell'articolo 612-bis c.p. è frutto della conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, (a opera della

legge n. 119 del 2013). Prima del decreto-legge, infatti, il codice penale prevedeva in via generale la perseguibilità del delitto a querela della persona offesa, senza stabilirne l'irrevocabilità, ed erano individuati come oggi i casi perseguibili d'ufficio. L'originario decreto-legge n. 93 – che era espressamente finalizzato al contrasto della violenza di genere – aveva previsto che la querela della persona offesa fosse irrevocabile. Ciò in sintonia con le indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (legge di autorizzazione alla ratifica n. 77 del 2013). Infatti, tale Convenzione, all'articolo 55, in relazione ai procedimenti penali per violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto e sterilizzazione forzati chiede agli Stati che la procedibilità « non dipenda interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia ».

A seguito dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, fa presente che è stato previsto che, in caso di *stalking*, la querela presentata è irrevocabile solo a fronte di alcune ipotesi di delitto aggravato. In tutti gli altri casi, la remissione della querela presentata può essere soltanto processuale.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, nel rammentare che la Commissione ha affrontato approfonditamente il tema del cosiddetto « femminicidio » nel corso dell'esame di conversione in legge del citato decreto-legge n. 93 del 2013, fa presente che in quella sede si era discusso molto sulla revocabilità della querela relativa allo « *stalking* ». Rammenta anche che in quella sede si era stabilito che per i casi meno gravi, per cui si procedeva a querela e non d'ufficio, era possibile prevedere la remissione della querela dinnanzi all'au-

torità giudiziaria. Ritiene, inoltre, che sia opportuno mantenere circoscritto l'ambito dell'intervento del provvedimento in esame soltanto allo *stalking*, rispondendo alle preoccupazioni e alle sollecitazioni che giungono sull'argomento da parte degli operatori giuridici.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rilevare come la materia oggetto del provvedimento sia particolarmente delicata, rammenta che all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea relativo alla giornata odierna, sono state inserite diverse mozioni (1-01727 Carfagna, 1-01732 Binetti, 1-01733 Saltamartini, 1-01734 Brignone, 1-01742 Di Salvo) presentate dai gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, dirette ad impegnare l'Esecutivo ad assumere iniziative normative dirette a riconsiderare l'ambito di applicazione delle misure di giustizia riparativa, escludendovi il reato di *stalking*.

Osserva, quindi, che sulla questione è emersa, in tutta evidenza, un'ampia convergenza dei gruppi parlamentari, che fa auspicare un *iter* rapido e agevole delle proposte di legge in discussione, che non necessitano di ulteriori approfondimenti istruttori. Ritiene che, pertanto, qualora i gruppi parlamentari fossero disponibili, nella prossima seduta si potrebbe concludere l'esame preliminare e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in discussione.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel replicare alla presidente Ferranti, chiede come la presidenza intenda procedere in merito all'esame della proposta di legge a sua firma C. 4680.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che, mentre sulla proposta di legge C. 4606 e sull'abbinata proposta di legge C. 4718 si è riscontrata una convergenza da parte di tutti i gruppi parlamentari che consente di accelerarne l'esame, per la proposta di legge Ferraresi C. 4680, risulta invece necessario che la Commissione effettui un approfondimento istruttorio sulla stessa.

Vittorio FERRARESI (M5S) si dichiara disponibile a modificare l'ambito di applicazione della sua proposta di legge delimitandolo, oltre che allo *stalking*, anche alle lesioni lievi, purché la stessa sia abbinata alle proposte in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che l'applicazione delle misure di giustizia riparativa al reato di lesioni lievi non è oggetto di discussione. Invita, quindi, il collega Ferraresi a presentare rapidamente una nuova proposta di legge, di tenore analogo a quelle dei colleghi Verini e Carfagna, che potrebbe essere abbinata ai provvedimenti in discussione. Sottolinea, inoltre, come la proposta di legge Ferraresi C. 4680, già posta all'ordine del giorno della Commissione per la giornata di giovedì 9 novembre prossimo, proseguirà il normale suo *iter* e sarà oggetto di adeguato approfondimento istruttorio.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiarando di non voler presentare una nuova proposta di legge sulla materia in discussione, insiste affinché la sua proposta di legge C. 4680 sia abbinata alle proposte di legge Carfagna C. 4606 e Verini C. 4718.

Walter VERINI (PD), nel concordare con la presidente Ferranti, invita il collega Ferraresi a rivedere la sua posizione e a presentare rapidamente una nuova proposta di legge da abbinare ai provvedimenti in titolo.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, associandosi alle considerazioni della presidente e del collega Verini, ritiene che l'impostazione della proposta di legge Ferraresi C. 4680 sia diversa da quella delle proposte di legge Carfagna C. 4606 e

Verini C. 4718, intervenendo queste ultime, differentemente dalla prima, in maniera « chirurgica » sulla materia.

Antonio MAROTTA (AP-CpE-NCD) concorda con la presidente.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, pur comprendendo le motivazioni del collega Ferraresi, rileva che l'abbinamento della proposta di legge Ferraresi C. 4680, sulla quale non si registra la convergenza di tutti i gruppi parlamentari, al provvedimento in discussione, potrebbe determinare il rischio di « arenare » un provvedimento condiviso ed ampiamente atteso.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) preannuncia di astenersi sulla votazione relativa all'abbinamento della proposta di legge Ferraresi C. 4680 alle proposte di legge Carfagna C. 4606 e Verini C. 4718.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del collega Ferraresi di abbinare la sua proposta di legge C. 4680 alle proposte di legge Carfagna C. 4606 e Verini C. 4718, la pone in votazione.

La Commissione respinge la richiesta di abbinamento della proposta di legge Ferraresi C. 4680 alle proposte di legge Carfagna C. 4606 e Verini C. 4718.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ricordare che l'esame del provvedimento proseguirà nella giornata di domani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che:

il provvedimento in discussione reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale (la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale c.d. direttiva procedure) e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. direttiva accoglienza);

in particolare, lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concentrare tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative a loro presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 13 del 2017, quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;

tale modifica intende evitare, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale – giudice tutelare e giudice minorile – che potrebbe, di fatto, determinare interferenze e sovrapposizioni tra i distinti procedimenti, oltre che un' inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali;

l'unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari risponde anche all'esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori;

considerato che:

lo schema di decreto, all'articolo 2, comma 1, lettera a), nel modificare l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, trasferisce dal giudice tutelare al tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore del minore straniero non accompagnato;

al riguardo, appare opportuno prevedere che tale procedimento si svolga innanzi al tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale. Tale scelta, infatti, determinerebbe una significativa riduzione dei tempi del procedimento, oltre che un minor impatto organizzativo

per i tribunali dei minori; al fine di evitare possibili contrasti interpretativi appare altresì opportuno richiamare espressamente, nei limiti della prevista clausola di compatibilità, oltre che le norme di cui agli articoli 343 e seguenti del codice civile, in materia di tutela, anche le relative disposizioni di attuazione del medesimo codice che dettano importanti modalità applicative, quale, ad esempio, quelle relative all'istituzione e alla tenuta del registro delle tutele;

rilevato che:

analogamente, il richiamato articolo, al comma 2, lettera *b*), individua nel tribunale per i minorenni l'autorità competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore nei casi di fondatai dubbi sull'età dichiarata dal minore medesimo, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015;

in proposito, appare opportuno introdurre specifiche disposizioni dirette a prevedere la conservazione, in via informatica, dei dati contenuti nei provvedimenti di attribuzione dell'età adottati dal tribunale per i minorenni, nei casi in cui siano disposti accertamenti medici sul presunto minore non accompagnato. A questo scopo, potrebbe essere utilizzato il « Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati », istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9 della legge n. 47 del 2017. Tale soluzione consentirebbe, infatti, di scongiurare il rischio di eventuali duplicazioni di procedimenti nei confronti del medesimo minore non accompagnato, nell'ipotesi in cui questi, come sovente accade, si sposti in differenti aree geografiche del Paese, con conseguente riduzione dei relativi oneri finanziari;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento, modifica l'articolo 11, comma 2, della legge n. 47 del 2017, relativo all'istituzione dell'elenco dei tutori volontari per

i minori non accompagnati, sostituendo il riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX del codice civile, relativo alla responsabilità genitoriale, con quello delle disposizioni del titolo IX, capo I, concernenti la tutela del minore;

al riguardo, appare opportuno inserire, nel corpo dell'articolo, una disposizione volta ad attribuire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza il coordinamento, in ambito nazionale, delle attività di selezione e formazione dei tutori volontari, attualmente affidata ai garanti regionali, prevedendo, inoltre, che ciascun tutore possa espletare, la propria attività in favore di non più di tre minori stranieri non accompagnati;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sia previsto che il procedimento di nomina del tutore del minore straniero non accompagnato si svolga innanzi al tribunale per i minorenni in composizione monocratica, anziché collegiale; nonché siano espressamente richiamate le disposizioni di attuazione del codice civile relative agli articoli 343 e seguenti del medesimo codice;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), relativamente al caso in cui siano disposti accertamenti medici sul presunto minore non accompagnato, siano introdotte misure volte a consentire la conservazione informatica dei dati contenuti nei provvedimenti di attribuzione dell'età adottati dal tribunale per i minorenni, a tal fine utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 9 della legge n. 47 del 2017;

al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. All'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « quando la tutela riguarda fratelli o sorelle » sono sostituite dalle seguenti: « nel numero massimo di tre »;

b) al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Per garantire l'attuazione uniforme sul territorio nazionale del sistema di tutela volontaria, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza coordina le attività di selezione e di formazione dei tutori volontari. I garanti regionali e delle province

autonome di Trento e Bolzano informano l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in merito alle attività realizzate in attuazione al presente articolo, con cadenza almeno trimestrale »;

c) al comma 2, le parole: « titolo IX » sono sostituite dalle seguenti: « titolo X, capo I ».

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

L'attuale disciplina in tema di trattamento a fini commerciali dei dati personali è stata definita dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha novellato, attraverso l'introduzione del comma 3-*bis*, l'articolo 130 del Codice, in materia di protezione dei dati personali, consentendo in via generale il trattamento dei dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato mediante l'iscrizione della numerazione di cui l'interessato è intestatario e degli altri dati personali contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, in un apposito registro delle opposizioni;

in attuazione di tale disciplina, il decreto del Presidente della Repubblica settembre 2010, n. 178, operativo dal 2011, ha istituito il registro pubblico delle opposizioni, nel quale possono essere iscritte esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse tutte le utenze non inserite nei predetti elenchi e tutte le utenze di telefonia mobile;

l'iscrizione non impedisce che il cittadino possa essere comunque contattato per finalità commerciali qualora l'operatore abbia raccolto i dati personali del cliente sulla base di fonti diverse dagli elenchi pubblici, purché nel rispetto delle altre disposizioni previste dal codice;

l'istituzione del registro delle opposizioni, che avrebbe dovuto rappresentare il principale strumento dei cittadini per evitare le comunicazioni commerciali telefoniche indesiderate, non ha, tuttavia, soddisfatto le aspettative degli utenti, anche in considerazione di molteplici condotte scorrette di operatori e imprese: a fronte, infatti, di un numero di utenze telefoniche, fisse e mobili, presenti in Italia pari (a novembre 2016) a poco più di 117 milioni, quelle per le quali è astrattamente possibile l'iscrizione al registro sono circa 13 milioni (di queste appena 1 milione e mezzo circa risultano iscritte al registro);

rilevato che:

condivisibile obiettivo della proposta di legge in discussione è, pertanto, quello di rendere possibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla circostanza che la numerazione sia o meno inserita negli elenchi pubblici degli abbonati, di iscriverne il proprio numero di telefono, attraverso una semplice richiesta, nel registro delle opposizioni. Gli utenti potranno, in tal modo, manifestare il dissenso all'eventuale utilizzo, da parte degli operatori, della propria numerazione per

fini pubblicitari, di vendita diretta o di indagini di mercato (articolo 1, commi 1 e 3);

il provvedimento, inoltre, dispone che l'iscrizione nel registro delle opposizioni comporti la automatica revoca di tutti i consensi precedentemente espressi dall'interessato per le telefonate di tipo commerciale (comma 5);

rilevato altresì che:

a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, è previsto il divieto di comunicazione, trasferimento e diffusione a terzi dei dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di co-

municazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento (comma 7);

la violazione di tali ultime disposizioni è sanzionata con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e facendo salve le ipotesi di cui all'articolo 167 del codice stesso, per le quali è irrogata una sanzione penale (comma 9);

il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche, (comma 11);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro con una delegazione della Commissione Affari esteri del Parlamento estone, guidata dal presidente, Marko Mihkelson	160
---	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Martedì 7 novembre 2017.

Incontro con una delegazione della Commissione Affari esteri del Parlamento estone, guidata dal presidente, Marko Mihkelson.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.20 alle 15.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	161
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	172
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	164
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	166
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	168
AVVERTENZA	171

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato

esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 ottobre 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in pari data, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.

Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Ricciatti 2.63, volto ad includere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe per la predisposizione del «Codice dello spettacolo», l'incremento, nella misura di un milione di euro annui, del Fondo unico per lo spettacolo al fine di garantire risorse ai carnevali storici e prevede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, senza indicare l'esercizio a decorrere dal quale si verificherà detta riduzione.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'emendamento Gagnarli 2.2 che, nell'introdurre l'articolo 2-*bis*, recante disciplina per il

riordino delle attività circensi, prevede, tra l'altro, l'individuazione presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una sezione speciale con il compito di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione degli animali dalle stesse detenuti, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti degli animali. Si segnala inoltre che il comma 12 del citato articolo 2-*bis* sembrerebbe comportare l'eliminazione del carattere facoltativo dell'attribuzione di gradualità incentivi in favore degli esercenti le attività circensi senza animali, attualmente previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2013. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, per quanto riguarda le proposte emendative che a vario titolo intervengono sui principi e criteri direttivi relativi all'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che non recano disposizioni di contenuto immediatamente precettivo, possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dal comma 6 del medesimo articolo 2, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia che la citata disposizione, in particolare, stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legi-

slativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sulle due proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.63, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.

Nuovo testo C. 3211.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, negativamente

verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

C. 4627 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 13.729 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 8.729 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia, e euro 5.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Evidenzia, peraltro, che l'Accordo non disciplina in una specifica disposizione finanziaria le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti. Considerato che nel preambolo dell'Accordo viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione europea del 1957 restano in vigore per tutto

quanto non disciplinato nell'Accordo medesimo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le ipotesi di quantificazione degli oneri assunte dalla relazione tecnica, che sembrano porre a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per l'estradizione nel suo territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, siano conformi alla disciplina generale delle spese prevista dalla Convenzione (articolo 24).

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 3, comma 1, prevede agli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.

Ciò posto, anche in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore della presente legge nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo in esame, considera peraltro necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla opportunità di un eventuale aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019.

Osserva infine che, ai sensi del successivo comma 2, in relazione ai predetti oneri valutati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente ec-

cedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

C. 4628 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Trattati fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia: a) Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione; b) Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia

penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Macedonia, finalizzati a facilitare l'applicazione bilaterale, rispettivamente, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.

Con riguardo al primo dei due Trattati, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 9.219. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 4.219 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia, e euro 5.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Evidenzia, peraltro, che l'Accordo non disciplina in una specifica disposizione finanziaria le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti. A tale riguardo, considerato che nel preambolo dell'Accordo viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione europea del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo medesimo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le ipotesi di quantificazione degli oneri assunte dalla relazione tecnica, che sembrano porre a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per l'estradizione nel suo territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, siano conformi alla disciplina generale prevista dalla Convenzione (articolo 24).

Con riferimento al secondo Trattato, rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 10.379. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 5.479 hanno natura di

oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti, e euro 4.900 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto.

Con riferimento ad entrambi i trattati, evidenzia che la relazione tecnica indica che i relativi oneri sono riferiti a ciascuna annualità, mentre il testo della norma non esplicita il loro carattere annuo.

In merito ai profili di copertura, l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione dei due Accordi oggetto di ratifica, rispettivamente valutati in euro 4.219 e in euro 5.479 a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, rispettivamente pari a euro 5.000 e a euro 9.900 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2017-2019. In proposito, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.

Ciò posto, anche in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore della presente legge nonché della natura degli oneri recati dagli Accordi in esame, considera peraltro necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla opportunità di un eventuale aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per

gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019. Inoltre, da un punto di vista meramente formale, rappresenta l'opportunità di specificare il carattere « annuo » dei predetti oneri indicati all'articolo 3, comma 1.

Osserva infine che, ai sensi del successivo comma 2, in relazione agli oneri valutati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Francia relativo all'attuazione di un servizio di

autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. Ricorda che l'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) ha autorizzato, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 21.026.383 a valere sull'esercizio 2016, 5,4 milioni di euro per il 2017 e 2,6 per l'anno 2018. Tale autorizzazione ha ricompreso la copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale del servizio di autostrada ferroviaria (1° gennaio 2013-30 giugno 2013), già autorizzato dalla Commissione europea, e del successivo periodo transitorio (1° luglio 2013-30 giugno 2018). Il prospetto riepilogativo imputava tali oneri su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è stato, altresì, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus.

Fa presente che la relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2016, tra l'altro, segnalava che l'approvazione della norma era propedeutica alla successiva individuazione di nuove fonti di finanziamento per il periodo di concessione decennale da aggiudicare mediante gara internazionale e che l'autorizzazione in oggetto era indispensabile per il lancio della medesima procedura di consultazione pubblica.

Evidenzia che il provvedimento, finalizzato ad attuare un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la ratifica in esame è volta a proseguire il servizio di autostrada ferroviaria alpina mediante l'affidamento di un contratto, che potrà

assumere la forma di una concessione di servizio pubblico tra i Governi e il gestore. Osserva che il disegno di legge di ratifica (articolo 3, comma 1) prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge medesima, non ripartiti nelle rispettive annualità e non quantificati esplicitamente, si faccia fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziato, per le medesime finalità, dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015. In proposito, considera necessario acquisire l'avviso del Governo, atteso che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la relativa spesa, provvedendo alla corrispondente copertura finanziaria. Fa presente comunque che, ai fini di una valutazione in merito alla congruità degli stanziamenti disposti a valere sul medesimo articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015, andrebbe chiarito quali siano gli oneri derivanti dall'attuazione del servizio di autostrada ferroviaria effettivamente a carico dello Stato – indicando la relativa proiezione temporale – e quali siano quelli di competenza del gestore, anche in base alla tipologia di contratto che verrà individuato. Infatti, in linea teorica, qualora venisse messo a gara un contratto di concessione, il riparto degli obblighi e degli oneri tra il soggetto concedente e il soggetto concessionario risulterebbe differente rispetto a quello intercorrente nell'ipotesi di un contratto di appalto tra stazione appaltante e appaltatore.

Con riferimento alla possibilità che il Gruppo di lavoro si avvalga, in base a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo, della collaborazione da parte delle amministrazioni di ciascuno dei due Paesi nonché di qualunque organismo o esperto, osserva che la relazione tecnica afferma che tali figure verranno scelte tra quelle il cui apporto non determini nuovi oneri per la finanza pubblica. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa le modalità con le quali sarà assicurato il

ricorso a tali forme di collaborazione, escludendo effetti onerosi per la finanza pubblica.

Non ha osservazioni da formulare, infine, riguardo al tribunale arbitrale, tenuto conto che, per espressa previsione dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, agli eventuali oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che agli oneri derivanti dal disegno di legge in esame si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziato, per le medesime finalità, dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, ricorda che il primo periodo del citato comma 654 ha autorizzato una spesa complessiva di circa 29 milioni di euro per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018, prevedendo in particolare che l'onere per l'anno 2017 sia di 5,4 milioni di euro e quello per l'anno 2018 di 2,6 milioni di euro. Inoltre il quarto periodo dello stesso comma 654 ha autorizzato un ulteriore contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 finalizzato alla compensazione, totale o parziale, degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus. Tale ultimo contributo, come si legge nella relazione tecnica, è stato rimodulato dalla seconda sezione della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), con distribuzione del complessivo importo in dieci anni, dal 2018 al 2027, anziché in cinque, e conseguente riduzione del contributo annuo da 10 a 5 milioni di euro. Gli importi come sopra autorizzati sono allocati sul capitolo 7290, denominato « Spese per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus » del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale reca, nella legge di bilancio per il triennio 2017-2019, uno stanziamento di 5,4 mi-

lioni di euro per il 2017, di 12,6 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per il 2019, mentre, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 (S. 2960), reca uno stanziamento di 6,56 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Rileva che il comma 3 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attività dei gruppi di lavoro, di cui all'articolo 6 dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificati in 7.740 euro annui a decorrere dall'anno 2017, imputandoli all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2017-2019 che reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario previsto dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.

Inoltre, per quanto riguarda il comma 2, che reca l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 (Risoluzione delle vertenze – Consultazione tra i Governi) e 7 (Ricorsi collegati alla procedura di attribuzione del contratto) dell'Accordo, si farà comunque fronte tramite apposito provvedimento legislativo, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di oneri meramente eventuali.

Sul piano meramente formale osserva, in primo luogo, che la disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 3, al di là del suo tenore letterale, dovrebbe essere intesa nel senso che le risorse di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015, saranno destinate all'attuazione della presente legge, anziché alla « copertura degli oneri derivati dalla presente legge », giacché i soli oneri non incorporati nella legislazione vigente e che derivano dall'attuazione dell'Accordo dovrebbero essere quelli di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 3, relativi alla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro, istituito dall'articolo 6 dell'Accordo. Viceversa, si sarebbe dovuto invece specificare l'ammontare dell'onere

oggetto di copertura, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

In secondo luogo, rileva che l'onere di cui al citato comma 3 dell'articolo 3, al di là del tenore letterale della disposizione in esso contenuta, come risulta dalla natura dell'onere stesso quale evidenziata dalla relazione tecnica, rappresenta una mera previsione di spesa e non un limite massimo di spesa.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

C. 4686 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. Segnala che l'Accordo è composto di 8 articoli e 2 allegati e che il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

In merito all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, che prevedono un contributo finanziario del Governo, non ha osservazioni da formulare, atteso che dalle disposizioni in esame discendono oneri limitati all'entità del contributo previsto.

Per quanto riguarda l'articolo 3 dell'Accordo, l'Allegato I e l'articolo 3, commi da 2 a 4, del disegno di legge, che prevedono una messa a disposizione di immobili, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Governo italiano, per mezzo della regione Emilia-Romagna, metta a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine determinati beni immobili al fine di permettere lo svolgimento delle attività previste in Italia. A tal fine, l'area destinata a tali scopi dovrà essere messa a disposizione del Centro e resa tecnicamente idonea agli utilizzi prefissati. Pertanto, la relazione tecnica stima oneri di infrastrutturazione pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 606, della legge n. 232 del 2016.

In proposito, prende atto della quantificazione riportata dalla relazione tecnica, che illustra in dettaglio le varie voci di spesa che concorrono a determinare gli oneri complessivi: la relazione tecnica non evidenzia peraltro la ripartizione su base annua di tali componenti di spesa. In proposito, ritiene opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione anche al fine di valutare l'impatto sui saldi di tali voci di spesa in ciascuno degli esercizi considerati.

Ricorda in proposito che il prospetto riepilogativo relativo all'articolo 1, comma 606, della legge di bilancio 2017, che ha stanziato le risorse utilizzabili per le finalità di spesa in esame, ha evidenziato per l'esercizio 2018 effetti di spesa di 15 milioni di euro sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, a fronte di uno stanziamento sul SNF di 20 milioni di euro. Ritiene quindi che andrebbe verificato che l'impatto sui saldi di finanza pubblica della spesa derivante dalle norme in esame sia compatibile con quello ipotizzato in occasione della legge di bilancio 2017.

Inoltre, atteso che le norme prevedono che il Centro possa occupare gli edifici summenzionati entro 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo da parte del Consi-

glio o dalla data successiva nella quale sono stati concordati i piani finali dettagliati, considera utile acquisire indicazioni riguardo allo sviluppo temporale dei lavori al fine di escludere disallineamenti temporali rispetto allo sviluppo per cassa prefigurato in sede di legge di bilancio.

Con riferimento al contributo statale alla regione Emilia-Romagna per la manutenzione dei locali suddetti, pari ad euro 250.000 annui a decorrere dal 2020, di cui all'articolo 3, comma 4, del disegno di legge di ratifica, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato allo stanziamento previsto. Ciò premesso, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alla spesa prevista per detta manutenzione, atteso che ad essa è comunque chiamata a provvedere la regione Emilia-Romagna, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene alla messa a disposizione gratuita del Centro, da parte del Governo, del terreno e degli edifici, come definiti nell'Allegato I, Parte II (opzionabili dal luglio 2024 al 30 giugno 2033), non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, su cui considera necessario acquisire l'avviso del Governo, che tutti i costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi siano a carico del Centro, senza quindi impatto sulla finanza pubblica.

Con riferimento ai possibili effetti finanziari per la regione Emilia-Romagna, la relazione tecnica afferma che non si determinano effetti in quanto la regione, proprietaria dell'area, si è obbligata a mettere la stessa a disposizione del Centro nel caso di richiesta in tal senso. Ciò rilevato, ritiene utile acquisire chiarimenti dal Governo in merito alla possibilità che da tale obbligo possano discendere eventuali minori introiti per l'ente regionale in ragione della mancata (o comunque vincolata) utilizzazione degli immobili in questione.

Riguardo all'articolo 4 dell'Accordo e all'allegato II, che prevedono disposizioni in materia di privilegi e immunità, osserva che le disposizioni in esame concedono al Centro una serie di agevolazioni e immu-

nità, anche di carattere fiscale. In particolare, in relazione allo svolgimento di attività ufficiali, al Centro è concessa l'esenzione da specifiche imposte dirette e indirette, come espressamente elencate nell'ambito dell'Allegato II. Esenzioni sono altresì previste per il personale, in relazione ai redditi corrisposti da o per conto del centro, nonché per i membri del personale non italiani e non residenti in Italia, per i propri rappresentanti e gli esperti. In proposito, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, ritiene utile acquisire elementi volti ad escludere che possano determinarsi variazioni di gettito, di ammontare apprezzabile, in relazione a redditi di soggetti, attualmente tassati in Italia, che dovessero essere assunti dal Centro o svolgere compiti per conto dello stesso, tenuto conto che è prevista l'esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti, indennizzi e altre prestazioni corrisposti da o per conto del Centro.

Con riferimento infine all'obbligo, da parte del Centro, di garantire ai membri del personale un'adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale, tramite istituti pubblici o privati, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, su cui considera necessario acquisire una conferma, che ad eventuali prestazioni ricevute dal sistema italiano corrispondano versamenti idonei a escludere aggravii per la finanza pubblica. In proposito ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito all'articolo 7 dell'Accordo e all'articolo 3, comma 5, del disegno di legge, in materia di controversie, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che prevede la copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo, concernente la concessione al Centro europeo per le previsioni meteorologiche di un contributo annuo di 4 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, che reca le necessarie disponibilità nonché una specifica voce programmatica, anche alla luce del nuovo quadro finanziario previsto dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 606, della legge n. 232 del 2016 per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione.

Al riguardo considera pertanto necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Riguardo alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, che stabilisce che gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo sono messi a disposizione del predetto Centro senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, osserva che essa appare non coerente con la disposizione contenuta al precedente comma 2, che invece autorizza la spesa di 40 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019, proprio per la messa a disposizione e in opera di detti immobili. Sul punto considera pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Infine, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3, da un lato, autorizza la corresponsione di un contributo alla regione Emilia-Romagna, pari a 250.000 euro an-

nui a decorrere dall'anno 2020, per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, dall'altro, provvede alla copertura del relativo onere a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione, per un importo pari a 250.000 euro, delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità nonché una specifica voce programmatica, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020. Sul piano meramente formale, osserva che la predetta riduzione a decorrere dall'anno 2019 delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a prescindere dal tenore letterale della disposizione, deve intendersi a carattere annuale.

Infine, per quanto riguarda il comma 5, che reca l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dall'articolo 7 (Controversie) dell'Accordo

si fa fronte tramite apposito provvedimento legislativo, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di oneri meramente eventuali.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.

Atto C. 4653.

ALLEGATO

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
Nuovo testo C. 3211.

RELAZIONE TECNICA



Protocollo n. 200168 /2017
Entrata prof. n. 193332/2017
Allegati 1

Roma, 07 NOV, 2017

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
SedeAll'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: AC 3211 - Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro nuovo testo. Relazione tecnica aggiornata.

E' stata esaminata la relazione tecnica aggiornata concernente il provvedimento indicato in oggetto perventua dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota n. 7623 del 25 ottobre scorso.

Si rileva, primariamente, che detta relazione non è predisposta secondo quanto disciplinato dal comma 3, articolo 17 della legge 196/2009 in quanto non esamina gli effetti finanziari recati da ciascun articolo del disegno di legge in esame. Con riferimento, comunque, a quanto ivi riportato, si rappresenta quanto segue.

In relazione all'articolo 7, comma 2, che dispone la copertura finanziaria dell'onere relativo al contributo a favore della Federazione nazionale dei maestri del lavoro, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 185/2008, a tal fine rifinanziato per pari importo, come già osservato con nota n. 171369/2017 (che si allega per pronta consultazione), si segnala la non pertinenza delle finalità di cui al comma 1, del medesimo articolo 7, con quelle individuate dalla norma istitutiva del sopra citato fondo.

Si segnala, al riguardo, che le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'art. 1, commi da 214 a 218 della legge 232/2016, confluite nel fondo occupazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legge 148/2017, sono state già utilizzate nell'ambito della manovra di cui al disegno di legge di bilancio 2018-2020 (Atto Senato 2960) a compensazione di misure previdenziali e per il lavoro e, pertanto, non sono più disponibili.

Si ribadisce, comunque, parere contrario circa il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente - accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze -, in quanto detto fondo non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa e, dunque, occorrerebbe utilizzare le risorse della finalizzazione "Interventi diversi", che sono destinati ad interventi del medesimo Ministero in corso di predisposizione.

In ordine all'articolo 8, comma 4, infine, la relazione tecnica non appare soddisfacente a fornire elementi circa l'assenza di oneri per le spese di partecipazione della Commissione nazionale. A tal proposito, appare necessario, integrare sia il testo del provvedimento sia la relazione tecnica con la previsione che ai componenti del predetto organismo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

Tutto ciò premesso si restituisce la predetta relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Gianfranco Tanni

Prot: RGS 0193332/2017

RELAZIONE TECNICA

(AC 3211 – Nuove norme per la concessione della “Stella al merito del lavoro”)

Articolo 7, comma 2

La disposizione individua nel Fondo sociale per occupazione e formazione i mezzi di copertura della spesa annuale per le attività della Federmaestri nella misura di euro 250.000 annui.

Con D.L.n.148/2017, in attesa di conversione, il suddetto Fondo (art.8, comma 2) è stato incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 ml per l'anno 2018, 188,7 ml per l'anno 2019, 180,9 ml per l'anno 2020, 139,8 ml per l'anno 2021, 84,7 ml per l'anno 2022, 18,3 ml per l'anno 2023 e 1,8 ml per l'anno 2025

Articolo 8, comma 4

Il Decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Funzione pubblica del 23 dicembre 2002, recante “Riordino degli organismi collegiali a norma dell'art.18, L.n.448/2001” ha individuato gli Organismi collegiali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritenuti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dello stesso. La Commissione per il conferimento della decorazione “Stella al merito del lavoro” viene espressamente inclusa tra i suddetti organismi per i quali il medesimo art.1, comma 2 prevede che la partecipazione agli stessi non dia luogo ad alcun compenso, ma solo all'eventuale rimborso spese.

La competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non eroga gettoni di presenza né ha, successivamente a detto decreto, mai liquidato rimborsi spese ai componenti della Commissione, per effetto del D. L. 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla L.30 luglio 2010, n.122 ed in particolare dell'art.6 che dispone le riduzioni dei costi degli apparati amministrativi per la partecipazione ad Organi collegiali di qualsiasi tipo istituiti da Pubbliche amministrazioni.

Articolo 10

Lo stanziamento a bilancio sul capitolo 4812, pg. 26, è pari a 8.040,00 euro per il 2017 e euro 7.912,00 per il 2018.

Le somme in questione finanziano esclusivamente l'acquisto di decorazioni e brevetti per la consegna di circa 1000 Stelle al merito (art.11 L.n.143/1992)

Annualmente, nel corso dell'esercizio, si provvede alla richiesta della necessaria integrazione alla somma complessiva di circa 40.000,00 euro.

Per l'anno 2016, lo stanziamento iniziale di 8.046 euro è stato integrato con un importo pari 40.000 euro.

L'impegno di spesa per il 2016, desumibile dalla scheda capitolo è pari a 38.3256, 98 euro.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 118 del 31 dicembre 2010, è stata
avuto esito

POSITIVO

07 NOV, 2017

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

P. Tassi

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4662 Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose	175
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione del dottor Matteo Tarroni, amministratore delegato di <i>Workinvoice</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
Audizione dei rappresentanti di Borsa Italiana SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	183

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito. C. 4352 Paglia, C. 4424 Marotta e C. 4607 Alberti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4607 e C. 4608</i>) .	186
ERRATA CORRIGE	186

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 novembre 2017.

Audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4662

Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione del dottor Matteo Tarroni, amministratore delegato di Workinvoice.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Matteo TARRONI, *amministratore delegato di Workinvoice*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Tarroni e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di Borsa Italiana SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea SIRONI, *Presidente di Borsa Italiana SpA*, e Marta TESTI, *Head of Elite*

Growth Europe, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD) e Sestino GIACOMONI (FI-PdL), ai quali rispondono Andrea SIRONI, *Presidente di Borsa Italiana SpA*, Marta TESTI, *Head of Elite Growth Europe*, e Paola FICO, *Head of capital markets regulation and regulatory compliance di Borsa italiana SpA*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il dottor Sironi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 novembre 2017 — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.

C. 4631 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere alla II Commissione Giustizia sul disegno di legge C. 4631, recante disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione in sede referente, al quale sono abbinata le proposte di legge C. 3745 Sgambato, C. 3854 Chiarelli e C. 4574 Berretta.

In relazione alla tematica generale affrontata dal provvedimento segnala preliminarmente come, nell'ordinamento italiano, il compenso del professionista sia stato, fino a un recente passato, commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Sulla materia – nell'ambito di una politica di liberalizzazioni – è poi intervenuto il decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto « decreto Bersani ») il quale, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.

Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente operato dall'articolo 9 del decreto – legge n. 1 del 2012, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (facendo venir meno, oltre ai minimi, anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può dunque liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera.

Inoltre, il citato articolo 9 del decreto – legge n. 1 del 2012 ha confermato l'obbligo di pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico « nelle forme previste dall'ordinamento » (anziché sempre in forma scritta) prevedendo:

l'obbligo del professionista di predisporre « un preventivo di massima » che renda nota in anticipo al cliente la misura del compenso, confermando l'obbligo del professionista di informare il cliente della complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dall'inizio del mandato fino alla sua conclusione;

che la misura del compenso deve essere, in ogni caso, adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante.

Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012) all'articolo 13 stabilisce per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge, che si compone di 6 articoli, all'articolo 1 definisce l'oggetto dell'intervento legislativo, il quale, ai sensi del comma 1, intende tutelare l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di competenza degli avvocati, di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge n. 247 del 2012 (si tratta delle attività esclusive dell'avvocato, consistenti nell'assistenza, nella rappresentanza e nella difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, nonché delle attività « di competenza degli avvocati », consistenti nell'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato), svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese diverse dalle microimprese o dalle piccole o medie imprese.

In tale contesto la disposizione precisa che la legge si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

Il comma 2 precisa che viene considerato equo il compenso determinato nelle convenzioni quando esso è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro

svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, emanato con decreto del Ministro della giustizia.

In merito ricorda che il predetto Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 si compone di una parte normativa, che detta i criteri generali per la determinazione dei compensi, e di tabelle parametriche, una per ogni tipo di procedimento civile e per il processo penale, con l'indicazione del parametro di valore medio. Ciascuna tabella è divisa nelle 4 fasi procedurali (studio della controversia, attività istruttoria, attività dibattimentale e decisione) e per scaglioni di valore che replicano quelli ministeriali per il pagamento del contributo unificato.

Per la professione forense, i parametri trovano applicazione:

quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi;

quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta;

quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame stabilisce una presunzione relativa, in base alla quale le predette convenzioni si considerano unilateralmente predisposte dalle imprese, salvo prova contraria.

L'articolo 2 reca la definizione di clausole vessatorie, ai fini dell'applicazione della legge.

Ai sensi del comma 1, vengono considerate vessatorie le clausole contenute nelle richiamate convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

Il comma 2 specifica in particolare che si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che prevedono:

ai sensi della lettera *a*), la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

ai sensi della lettera *b*), l'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

ai sensi della lettera *c*), l'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;

ai sensi della lettera *d*), l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

ai sensi della lettera *e*), la rinuncia da parte dell'avvocato al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

ai sensi della lettera *f*), termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

ai sensi della lettera *g*), nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, di riconoscere all'avvocato solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

ai sensi della lettera *h*), nell'ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, di applicare la nuova disciplina sui compensi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

ai sensi della lettera *h-bis*), che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti unicamente in caso di sottoscrizione del contratto.

Il comma 3 precisa che le clausole di cui al comma 2, lettere *a*) e *c*) (riserva al cliente della facoltà di modificare unila-

teralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito), vengono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

In base al comma 3-*bis* non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione richiesta dal comma 2, le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

L'articolo 3 reca la disciplina della nullità, stabilendo che le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per i restanti aspetti.

A tale riguardo il comma 2 specifica che la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

Sotto il profilo procedurale rileva come il comma 2-*bis* stabilisca che l'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

L'articolo 4 prevede la determinazione giudiziale dell'equo compenso, in base al quale il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dell'articolo 2, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato, tenuto conto dei parametri previsti dal già richiamato Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

L'articolo 5 reca una norma di rinvio, in base alla quale, per quanto non previsto dalla legge, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel rilevare l'importanza dell'intervento legislativo, che interviene su un aspetto molto delicato, relativo ai rapporti economici e contrattuali tra gli avvocati e

le imprese bancarie e assicurative, nonché le altre imprese di maggiori dimensioni, si riserva di acquisire contributi utili ai fini della formulazione di una compiuta proposta di parere sul provvedimento.

Michele PELILLO (PD) chiede se norme analoghe a quelle contenute nel provvedimento in esame siano state inserite nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, con riferimento al quesito posto dal deputato Pelillo informa che un articolo in materia di equo compenso era contenuto nell'articolo 99 del testo originario del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960) presentato al Senato, ma che tale articolo è stato successivamente stralciato dalla Presidenza del Senato, così come altre disposizioni del disegno di legge, in quanto estraneo al contenuto proprio del provvedimento: a seguito di tale decisione il predetto articolo 99 stralciato è divenuto un autonomo provvedimento legislativo (A.S. 2960-*quinquies*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

C. 4628 Governo.

(Parere alla III Commissione)

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4628, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.

Segnala preliminarmente come le due intese siano finalizzate al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.

In particolare, l'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il quale costituisce un notevole progresso nelle relazioni italo-macedoni, intende intensificare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro attraverso una puntuale disciplina della materia dell'extradizione dei cittadini e del transito degli stessi, specificamente nell'ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi Stati.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, che si compone di quattro articoli preceduti da un breve preambolo, l'articolo 1 dispone in materia di estradizione dei cittadini uno degli Stati contraenti verso l'altro Stato, prevedendo la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e facendo espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. La facoltà di estradare i propri cittadini verrà esercitata da ciascuna delle Parti nei casi e alle condizioni previste nell'articolo 2, e co-

munque per tutti i reati per cui l'extradizione è prevista dalla legislazione nazionale, seppur entro i limiti prescritti dal già citato articolo 2.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale, al comma 1, disciplina l'ambito di applicazione dell'extradizione di tipo processuale, prevedendo che essa sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni.

Il comma 2 prevede invece che l'extradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.

L'articolo 3 disciplina il transito dei soggetti da estradare sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e potrà essere impedito in presenza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo.

L'articolo 4, infine, detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Passando a illustrare l'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, anch'esso fatto a Skopje il 25 luglio 2016, esso rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica viene sottolineato come l'adozione di norme volte a disciplinare puntualmente il settore dell'assistenza giudiziaria penale risponda alle esigenze derivanti dall'intensificazione e dall'ampliamento dei rapporti bilaterali italo-macedoni nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, il quale si compone di un breve preambolo e di sei articoli, l'articolo 1, al comma 1, prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale – purché non in contrasto con i rispettivi ordinamenti nazionali – e ne indica, al comma 2, gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori), all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse, prevedendo, al comma 1, che la Parte richiesta si impegna a collaborare tempestivamente, nel rispetto tuttavia della propria legislazione. In tale ambito il comma 2 prevede la possibilità che alla domanda di assistenza venga dato riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, qualora essa non sia in grado di soddisfarla nelle modalità inizialmente previste dalla richiedente.

In base al comma 3, la Parte richiesta può rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio.

Con l'articolo 3 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie, ma informandone l'Autorità centrale, a cui dovrà pervenire copia della richiesta indirizzata in via diretta.

L'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 5, il quale interviene in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo, al comma 1, che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, fornendo le relative informazioni, comprese quelle relative all'identificazione dei sog-

getti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a essi riferibili.

In tale contesto il comma 2 prevede che la Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati, mentre il comma 3 stabilisce che l'assistenza non possa essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 contiene le clausole finali dell'Accordo, il quale, modificabile in forma scritta, ha durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi i sei mesi successivi alla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima.

Come l'Accordo in materia di estradizione, anche l'Accordo in materia di assistenza giudiziaria si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi italo-macedoni, di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.

L'articolo 3, al comma 1, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi, individuando, a decorrere dal 2017, gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di estradizione, in euro 4.219 di oneri valutati, a cui si aggiungono ulteriori euro 5.000 di oneri autorizzati, per un totale di euro 9.219 euro.

Al riguardo la relazione tecnica specifica che la distinzione tra oneri valutati e oneri autorizzati deriva dal carattere meramente ipotetico delle previsioni sul numero di soggetti da estradare, ovvero sul numero di persone oggetto di richieste di assistenza giudiziaria nel corso dell'anno.

La relazione tecnica precisa quindi che 4.219 euro sono da imputare alle spese di

viaggio e missione per i soggetti da estradare ed accompagnatori, mentre 5.000 euro sono correlati a spese per la traduzione di atti e documenti.

Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, questi – sempre a decorrere dal 2017 – sono valutati in 5.479 euro, a cui vanno aggiunti ulteriori 4.900 euro di oneri autorizzati, per un totale di 10.379 euro.

Gli oneri sono indicati in dettaglio nella relazione tecnica, dove viene precisato che 6.160 euro si riferiscono a spese per perizie, traduzioni e videoconferenze, mentre 4.220 euro sono da imputare alle spese per trasferimenti temporanei di detenuti ed accompagnatori.

La relazione tecnica conclude pertanto indicando che l'onere complessivo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Accordi italo-macedoni è pari, a decorrere dal 2017, a 19.598 euro, dei quali 9.900 autorizzati e 9.698 valutati.

A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2017, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (segnatamente dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009) per la compensazione degli oneri, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel preannunciare la formulazione di una proposta di parere favorevole, auspica che la Commissione possa procedere nella seduta di domani all'espressione del parere sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati. C. 4686 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4686, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

Segnala preliminarmente come l'Accordo tra il Governo italiano e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (*European Centre for Medium-Range Weather Forecasts-ECMWF*), risponda a esigenze di adeguamento tecnologico dell'ECMWF, le quali implicano la costituzione di un *Data Centre* destinato a essere il più grande a livello mondiale.

Ricorda quindi che il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine è un'organizzazione intergovernativa indipendente, istituita nel 1975 e avente sede a Reading (Regno Unito), il quale opera sia come centro di ricerca sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali, cedute agli Stati per finalità nazionali sia strategico-militari, sia civili.

Il Centro si avvale del supporto finanziario di 34 Stati, 22 dei quali sono Stati Membri, tra cui l'Italia, e 12 sono Stati cooperanti.

L'organo di governo del ECMWF è il Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati Membri; lo *staff* del Centro è di circa 350 unità, provenienti da 30 Paesi.

L'individuazione della sede del nuovo *Data Centre* è avvenuta a seguito di competizione internazionale alla quale hanno preso parte, oltre all'Italia, Islanda, Finlandia, Lussemburgo e Gran Bretagna.

Quanto alla proposta italiana, il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Bologna e dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali (l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consorzio interuniversitario per il calcolo – CINECA –, e il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici), ha presentato un progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna.

Quanto alle relative risorse finanziarie, i fondi per la partecipazione alla competizione e per la realizzazione dell'infrastruttura in Italia sono stati previsti nella legge di bilancio 2017.

Le proposte in concorso sono state esaminate da un *panel* indipendente, che ha raccomandato al Consiglio di ECMWF di scegliere la proposta italiana, valutata come la migliore in termini sia organizzativi, sia finanziari. Il testo dell'Accordo è stato poi sottoposto, con esito favorevole, al voto degli Stati Membri in occasione del Consiglio del 21-22 giugno 2017.

Passando al contenuto dell'Accordo, che si compone di 8 articoli e 2 allegati, l'articolo 1 contiene la definizione dei termini utilizzati nell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 2 il Governo italiano concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019, quando saranno decorsi 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo da parte del Consiglio del Centro.

L'articolo 3, al comma 1, illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla regione Emilia-Romagna, i quali sono esattamente indi-

viduati nell'Allegato I: in particolare, i terreni e gli edifici individuati nella Parte I dell'Allegato I sono messi a disposizione del Centro a titolo gratuito.

Il comma 2 prevede che, se i terreni, edifici o servizi di cui al comma 1 dovessero non risultare sufficienti per i requisiti del Centro, questo potrà presentare opzione di notifica in un momento qualsiasi compreso nell'arco temporale 1° luglio 2024-30 giugno 2033: con tale opzione il Centro potrà comunicare al Governo italiano il territorio e gli edifici (specificati nella Parte II dell'Allegato I) che il Centro stesso intende occupare per le sue esigenze.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 4, il quale riguarda i privilegi e immunità riconosciuti al Centro e al suo *staff*, rinviando all'Allegato II.

L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo 6 riguarda le modifiche e le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo la possibilità di procedere a consultazioni tra le Parti, mentre l'articolo 7 interviene in materia di risoluzione delle eventuali controversie, facendo riferimento, in ultima istanza, alla procedura di arbitrato prevista dall'articolo 17 della Convenzione istitutiva del Centro.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore, fissata alla data di notifica, da parte del Governo, del completamento della procedura di ratifica, e l'eventuale risoluzione dell'Accordo.

Rileva quindi che, come già accennato, l'Allegato I è suddiviso in due Parti: la Parte I descrive le aree che vengono messe a disposizione del Centro già all'approvazione dell'Accordo, individuando in dettaglio le forniture tecniche e le attrezzature necessarie, mentre la Parte II descrive le aree, contigue a quelle di cui alla Parte I, che saranno messe a disposizione del Centro qualora questi ne faccia richiesta nel lasso di tempo previsto dall'articolo 3, comma 2, dell'Accordo.

L'Allegato II, sopra richiamato, disciplina i privilegi e le immunità che, con-

formemente a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro del 1973, il Governo italiano garantisce al Centro e al suo personale che presterà servizio nella sede di Bologna.

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze segnala le clausole 7, 8 10 e 11.

In particolare la clausola 7 prevede che il Centro e le sue proprietà, nello svolgimento delle proprie attività ufficiali, sono esenti dalle imposte dirette, mentre, con riferimento agli acquisti, ai servizi e alle transazioni effettuate nell'ambito delle attività ufficiali, il Centro è altresì esente dalle imposte indirette. Viene inoltre previsto che il Centro è esentato dal pagamento dell'IVA sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attività ufficiali e per lo svolgimento delle sue funzioni; dai dazi doganali e dalle altre imposte gravanti sulle merci importate o esportate dal Centro nell'ambito delle sue attività ufficiali; dall'IVA e dai dazi doganali sull'acquisto di tre veicoli ad uso ufficiale del Centro e sui relativi carburanti e lubrificanti; dalle «imposte su veicoli a motore» per tali tre veicoli; dalle imposte locali sulla proprietà e alle imposte sulle attività; dalle imposte di registrazione dei terreni, dall'imposta ipotecaria e dai diritti di bollo su atti, contratti e formalità strumentali alla concessione dei locali e agli acquisti, servizi e transazioni necessari per le attività del Centro; dall'accisa sull'energia e sul gas consumato all'interno dei locali del Centro.

La clausola 8 prevede che il Centro, senza essere sottoposto a controlli finanziari e regolamentari, al fine di svolgere le proprie attività ufficiali, può liberamente: acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute; gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari in qualsiasi valuta, in Italia e all'estero; trasferire i propri fondi, titoli, oro e valute e convertire qualsiasi valuta detenuta in altra valuta.

Le clausole 10 e 11 prevedono una serie di benefici a favore dei rappresentanti del Centro e dei membri dello *staff*.

La clausola 10 stabilisce, in particolare, che i rappresentanti beneficiano dell'esenzione dalle tariffe sui visti; dei privilegi riconosciuti agli agenti diplomatici in materia di valuta e di cambio; degli stessi servizi doganali, per quanto riguarda i bagagli personali, accordati agli agenti diplomatici, mentre la clausola 11 disciplina, tra gli altri privilegi riconosciuti, l'esenzione, a favore del personale del Centro, da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi ed emolumenti corrisposti da e per conto del Centro, nonché l'esenzione, per i membri dello *staff* che non siano cittadini italiani e non siano residenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta sui redditi diversi dagli stipendi e indennizzi ricevuti dal Centro, provenienti da fonti esterne all'Italia.

La medesima clausola 11 prevede inoltre, a favore dei membri del personale non italiani e non residenti in Italia, la libertà di mantenere in Italia valuta estera e conti in qualsiasi valuta, nonché beni mobili e immobili, oltre alla possibilità di portare all'estero i loro titoli o valuta estera e di trasferire all'estero effetti personali, entro i limiti stabiliti dalla normativa UE e nazionale.

I membri del personale non italiani e non residenti stabilmente in Italia possono inoltre acquistare gratuitamente, senza dazi o tributi, un nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina.

Il paragrafo 7 della clausola 11 stabilisce altresì che le locazioni di immobili residenziali per i membri del personale sono esentati dalla tassa di registrazione.

Passando a illustrare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e degli atti correlati e l'ordine di esecuzione degli Accordi.

L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo alla concessione all'ECMWF di un contributo aggiuntivo annuo di 4 milioni di euro a partire dal 2019, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ai sensi del comma 2 agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, (per un totale di 40 milioni di euro nel triennio 2017-2019) si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge di bilancio 2017, la quale ha autorizzato spese a favore della partecipazione italiana programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea, del rafforzamento della ricerca nel settore della meteorologia e climatologia e della realizzazione delle infrastrutture necessarie per il relativo progetto di localizzazione.

Il comma 3 stabilisce che gli immobili concessi al Centro ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo sono messi gratuitamente a disposizione del Centro, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 4 dispone la corresponsione di un contributo statale annuo di 250.000 euro a decorrere dal 2020 alla regione Emilia-Romagna per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo. Anche in tale caso a tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ai sensi del comma 5 agli oneri eventualmente derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo, relativo alla risoluzione di controversie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel preannunciare l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, ritiene che la Commissione possa procedere all'espressione del parere sul provvedimento nella seduta di domani.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito.

C. 4352 Paglia, C. 4424 Marotta e C. 4607 Alberti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4607 e C. 4608).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte innanzitutto che la proposta di legge C. 4607 Alberti, recante misure straordi-

narie in materia di sofferenze bancarie è stata abbinata alle proposte di legge già in esame, in quanto relativa alla medesima materia.

Informa quindi che il gruppo M5S ha chiesto l'abbinamento della proposta di legge C. 4608 Ruocco, recante disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico delle imprese, vertente su materia analoga a quella trattata dalle proposte di legge già in esame: sottopone pertanto alla Commissione la proposta di procedere al predetto abbinamento.

La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge C. 4608 Ruocco alle proposte di legge già in esame.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella giornata di domani proseguirà il ciclo di audizioni informali previsto ai fini dell'esame dei provvedimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 125 del 21 novembre 2013:

a pagina 44, seconda colonna, sesta riga, la parola: « rinvio » è sostituita dalle seguenti « conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00022 »;

a pagina 51, seconda colonna, quarantatreesima riga, dopo la parola « risoluzione », sono aggiunte le seguenti: « , che assume il numero 8-00022 ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di Sofia Bosco Martinez De Aguillar, Michelina Borsari, Stefano Soliano e Massimo Mancini (*Svolgimento e conclusione*) 187

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la definizione delle nuove classi dei corsi di laurea in scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in scienze economiche e sociali della gastronomia. Atto n. 471 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 188

ALLEGATO (*Parere approvato*) 195

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017, C. 4686, approvato dal Senato (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 192

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652-A Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin 194

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di Sofia Bosco Martinez De Aguillar, Michelina Borsari, Stefano Soliano e Massimo Mancini.
(*Svolgimento e conclusione*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione, avvertendo che il dott. Mancini è accompagnato dalla dott.ssa Linda Di Pietro.

Intervengono Sofia BOSCO MARTINEZ DE AGUILLAR, *Direttrice del FAI di Roma e Responsabile dei rapporti istituzionali*; Michelina BORSARI, *già direttrice scientifica del Festival di Filosofia di Carpi-Modena*; Massimo MANCINI, *Direttore Generale di Indisciplinarte-Centro Arti Opificio Siri di Terni* e Stefano SOLIANO,

General Manager del Parco Scientifico Tecnologico ComoNExT.

Intervengono Roberto RAMPI (PD), Lorenza BONACCORSI (PD), Manuela GHIZZONI (PD), Luigi GALLO (M5S) e Gianna MALISANI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Intervengono per la replica Sofia BOSCO MARTINEZ DE AGUILLAR, Michela BORSARI, Massimo MANCINI, Linda DI PIETRO e Stefano SOLIANO.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto ministeriale per la definizione delle nuove classi dei corsi di laurea in scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in scienze economiche e sociali della gastronomia.

Atto n. 471.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, specifica che lo schema di decreto ministeriale all'esame definisce due nuove classi dei corsi di laurea in « Scienze, culture e politiche della gastronomia » (L/GASTR) e di laurea magistrale in « Scienze economiche e sociali della gastronomia » (LM/GASTR), secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Ricorda che il comma 2 dell'articolo predetto stabilisce che le classi di laurea sono individuate da uno o più decreti ministeriali, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate eventualmente su proposta delle università, come nel caso in parola. Infatti, la relazione illustrativa dello schema di decreto precisa che la proposta d'istituzione delle nuove classi di laurea è stata avanzata dall'Università degli studi, non statale legalmente riconosciuta, di scienze gastronomiche, con sede in Bra – Frazione Pollenzo (CN), nata e promossa nel 2004 dall'associazione internazionale *Slow Food*, con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Romagna. L'università di Pollenzo è sorta con l'obiettivo di creare un centro internazionale di formazione e di ricerca, al servizio di chi opera per un'agricoltura rinnovata, per il mantenimento della biodiversità, per un rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie. L'attuale offerta formativa è prioritariamente finalizzata alla formazione del « gastronomo » – una nuova figura professionale capace di operare nella produzione, distribuzione, promozione e comunicazione dell'agroalimentare di qualità – mediante il corso di Laurea Triennale in Scienze Gastronomiche, i cui contenuti esprimono tutto l'arco delle « scienze gastronomiche » in una prospettiva interdisciplinare tra le scienze « dure », le scienze della terra e le scienze umane che attraversano i temi del cibo e della gastronomia a tutto tondo e il corso di Laurea Magistrale in Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico, pensata per la formazione di professionisti del settore agroali-

mentare, con specifiche competenze imprenditoriali e di gestione dei processi d'innovazione. Segnala che i due citati corsi appartengono rispettivamente alle attuali classi di laurea triennale L-26 in Scienze e tecnologie alimentari e di laurea magistrale LM-49 in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, vale a dire due corsi circoscritti rispetto all'orizzonte ampio dei saperi che l'Università di Pollenzo assegna al cibo e ai propri percorsi formativi e che chiede sia riconosciuto in nuovi, specifici corsi di Laurea, stante la convinzione che il cibo è un « sistema di conoscenza fortemente interconnesso e trans-disciplinare per cause ed effetti, che solo uno sguardo olistico è capace di cogliere e quindi restituire nella sua scientifica complessità ». In modo esplicito, l'Università ha così replicato al primo parere espresso dal CUN il 30 novembre 2016, che riteneva ingiustificata l'istituzione di queste nuove classi, dal momento che gli obiettivi formativi proposti possono essere raggiunti con alcune classi già esistenti: « le scienze gastronomiche devono includere a pari titolo le scienze umane e le scienze sociali inerenti i fenomeni alimentari » e, inoltre, « le scienze e tecnologie alimentari non indagano generalmente i temi della sovranità alimentare, della costruzione dell'identità sociale attraverso il cibo, dell'ortoressia e degli stili alimentari basati su cultura e religione, dell'estetica del cibo attraverso la percezione del cibo, delle implicazioni ecologiche dei mutamenti alimentari e delle conseguenze del pianeta dell'agricoltura, della funzione fondante del cibo nel sistema evolutivo biologico e sociale dell'umanità, del ruolo della politica internazionale e dei tratti costitutivi della memoria quale elemento determinante del presente e del futuro.... In particolare riteniamo che debbano essere considerati essenziali per uno studio rigoroso e comprensivo della gastronomia, discipline quali l'antropologia, la filosofia (morale, ma anche e soprattutto estetica), la sociologia culturale, i fondamenti del diritto europeo ». A tale proposito, per convalidare l'accezione culturale del cibo, che probabilmente supera quello nutrizio-

nale, ricorda che per individuare il confine tra l'Emilia e la Romagna è utile seguire la traccia del cibo, più di ogni altra testimonianza, poiché dove il castrato sostituisce il maiale allora l'Emilia lascia il posto alla Romagna. Dopo il richiamato primo parere, il CUN si è pronunciato ancora sulla proposta delle nuove classi in parola nelle adunanze del 19 aprile 2017, del 22 giugno 2017 e, infine, del 5 luglio 2017. Nell'ultima adunanza ha espresso parere favorevole, considerato l'accoglimento delle osservazioni e delle proposte di modifica formulate nei precedenti pareri. Segnala, inoltre, che nell'adunanza del 31 luglio 2017, il CNSU ha espresso parere favorevole. A valle del parere espresso dal CUN, è stato formalizzato il contenuto del decreto in oggetto, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea triennale in « Scienze, culture e politiche della gastronomia » e della classe delle lauree magistrali in « scienze economiche e sociali della gastronomia ». Queste nuove classi – stante la relazione illustrativa – completeranno il quadro complessivo della formazione superiore nel settore della cultura gastronomica e della ristorazione, di estrema rilevanza per il sistema economico italiano, e saranno destinate « alla maggiore professionalizzazione dei giovani ed a garantirne gli sbocchi occupazionali ». Sottolinea che la relazione illustrativa rileva, inoltre, che « Le innovazioni in merito agli obiettivi formativi riguardano principalmente: lo sviluppo dei processi materiali e immateriali destinati ad accrescere e/o valorizzare il patrimonio gastronomico; lo sviluppo di *format* distributivi, dedicati alle produzioni alimentari di qualità; la valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle produzioni alimentari; la valorizzazione, attraverso politiche di comunicazione innovative, delle produzioni e dei sistemi agroalimentari ».

Ricorda che lo schema di decreto si compone di 7 articoli e che, in base all'articolo 1, comma 1, esso definisce le classi dei corsi di laurea in Scienze, culture e politiche della gastronomia (L/

GASTR) e di laurea magistrale in Scienze economiche e sociali della gastronomia (LM/GASTR). In base al comma 2, le università possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale in questione purché non siano istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea, qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti, per quanto riguarda i corsi di laurea, e 30 crediti, per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in Scienze economiche e sociali della gastronomia, sono redatti in conformità all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 270 del 2004 (che prevede che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono approvati dal MIUR ed emanati con decreto rettorale) e alle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame (comma 3). L'istituzione e l'attivazione dei nuovi corsi è subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 19 del 2012 (vale a dire alla disciplina del sistema di accreditamento iniziale e periodico («AVA»), delle sedi e dei corsi di studio universitari; al sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca; al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università e dai relativi decreti attuativi (comma 4). L'articolo 2 stabilisce che le Università individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali ed interateneo per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea e di laurea magistrale oggetto dello schema di decreto. Secondo l'articolo 3, comma 1, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati negli allegati allo schema e, per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, nel

regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso. Secondo il comma 2, le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale rispettivamente più di 20 e più di 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo, avuto riguardo alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti. Ai fini del conteggio, rispettivamente, dei 20 o 12 esami o verifiche di profitto vanno considerate le attività formative: di base; caratterizzanti; affini o integrative; autonomamente scelte dallo studente. L'articolo 4, comma 1, prevede che per ogni corso di laurea e di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, sia per le attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo, sia per le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità agli allegati allo schema e al numero minimo di crediti ivi previsto. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori

scientifico-disciplinari ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati (comma 2). Limitatamente alle attività formative caratterizzanti i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti (comma 3). Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative previste dall'articolo 10, comma 5, decreto ministeriale n. 270 del 2004, fissando, per le attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo e per le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18 per i corsi di laurea, e pari a 8 e a 12 per i corsi di laurea magistrale (comma 4). Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti (comma 5). I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera (comma 6). Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano, eventualmente, gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT (comma 7). Relativamente al trasferimento degli stu-

denti da un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato (comma 8). Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato (comma 9). L'articolo 5, comma 1, prevede che i CFU dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico (comma 2). Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti didattici possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università (comma 3). L'articolo 6, comma 1, stabilisce che le università rilasciano i titoli di laurea e di laurea magistrale con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione

della classe di laurea in Scienze, culture e politiche della gastronomia o della classe di laurea magistrale in Scienze economiche e sociali della gastronomia, assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi (comma 2). Le università provvedono inoltre a rilasciare, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (comma 3). L'articolo 7 prevede che nel primo triennio di applicazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto eventuali modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili, relative alle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, contenute nell'allegato, sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN. Lo schema di decreto ministeriale presenta un allegato, che ne costituisce parte integrante e che enuncia gli obiettivi formativi qualificanti dei nuovi corsi; inoltre per la classe di laurea Scienze, culture e politiche della gastronomia – L/GASTR, l'allegato definisce l'articolazione delle attività formative di base e caratterizzanti mentre, per la classe di laurea magistrale in Scienze economiche e sociali della gastronomia – LM/GASTR, riporta le sole attività formative caratterizzanti. Segnala, infine, che nel testo dello schema sono presenti riferimenti all'«allegato» e agli «allegati»: occorre pertanto uniformare il riferimento. Analogamente, ritiene che occorra uniformare in tutto il testo la locuzione mediante la quale si rinvia al decreto ministeriale n. 270 del 2004. Conclude, quindi, proponendo l'espressione di un parere favorevole con due condizioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta di parere della relatrice.

La Commissione l'approva all'unanimità.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

C. 4686, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, premette che il disegno di legge, approvato dal Senato il 5 ottobre scorso, e assegnato alla Camera alla III Commissione in sede referente, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia. Ricorda che L'ECMWF (*European Centre for Medium Range Weather Forecast* – Centro Europeo per la Previsione a Medio termine) è un'organizzazione intergovernativa fondata nel 1975 e sostenuta da 22 Stati membri europei, tra cui l'Italia, che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo. Per l'Italia, i Ministeri di riferimento sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il

Ministero della difesa, tramite l'Aeronautica militare. Le sue finalità sono: lo sviluppo dei metodi numerici per le previsioni meteorologiche a medio raggio; la preparazione delle previsioni meteorologiche a medio raggio per la distribuzione agli Stati membri; la ricerca scientifica e tecnica rivolta al miglioramento di queste previsioni; la raccolta e la conservazione dei dati meteorologici (ECMWF possiede il più grande archivio al mondo di dati numerici di previsione del tempo). Evidenza che il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali (l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consorzio interuniversitario per il calcolo – CINECA –, e il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici), ha presentato un dettagliato progetto per partecipare ad una competizione internazionale indetta dal Consiglio del Centro per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo. Il *Council* dell'ECMWF, riunito a Reading, ha ratificato, nella sessione del 21-22 giugno 2017, l'assegnazione della struttura all'Emilia-Romagna, premiando così il progetto della Regione, sostenuto dal Governo, che prevede l'utilizzo del Tecnopolo presso l'ex Manifattura Tabacchi del capoluogo regionale. Il famoso centro di calcolo lascerà così l'attuale sede di Reading in Inghilterra per trasferirsi a Bologna che si appresta a diventare un polo tecnologico di importanza mondiale. Rammenta, quindi, che l'Accordo si compone di 8 articoli e di 2 allegati. L'articolo 1 definisce i termini utilizzati nell'Accordo. L'articolo 2 specifica il contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019. L'articolo 3 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla regione Emilia-Romagna, ed esattamente individuati nell'Allegato I. L'articolo 4 rinvia all'Allegato II per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti al

Centro e al suo *staff*. L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi. L'articolo 6 concerne le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere le modalità di attuazione dell'Accordo. L'articolo 7 disciplina la risoluzione delle eventuali controversie, facendo riferimento, in ultima istanza, alla procedura di arbitrato prevista dall'articolo 17 della Convenzione istitutiva del Centro. L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore e l'eventuale risoluzione dell'Accordo. L'Allegato I concerne le aree che vengono messe a disposizione del Centro. L'Allegato II, infine, disciplina i privilegi e le immunità che, conformemente a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro del 1973, il Governo italiano garantisce al Centro e al suo personale che presterà servizio nella sede di Bologna. Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti all'Accordo, concernenti il contributo annuo al Centro, gli oneri per la messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, il contributo statale per la manutenzione degli immobili. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel chiarire che l'aspetto di competenza della Commissione, pur indiretto, è costituito dalla materia della ricerca, sottolinea che il progetto sostenuto dal Governo italiano rappresenta un'importante sfida tecnologica per gli enti di ricerca coinvolti. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*,
la mette ai voti.

La Commissione l'approva all'unanimità.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 novembre 2017.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652-A Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per la definizione delle nuove classi dei corsi di laurea in scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in scienze economiche e sociali della gastronomia (atto n. 471).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nella seduta del 7 novembre 2017, lo schema di decreto relativo alla definizione delle nuove classi dei corsi in laurea in scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in scienze economiche e sociali della gastronomia;

udita la relazione della deputata Ghizzoni nella medesima seduta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) i rinvii contenuti nello schema di decreto siano sempre agli « allegati » (e non già talora all'« allegato »);

2) si corregga l'articolo 1, comma 2, nel senso di indicare espressamente il rinvio al regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	199
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	201

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione <i>ex ante</i> volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali (COM(2017) 573 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa (COM(2017) 572 final).	
Raccomandazione della commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici. C(2017)6654 final (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	202

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento titolo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere il disegno di legge – già approvato dal Senato il 4 ottobre scorso – che reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 (C. 4685 Governo).

Nel ricordare che si tratta di un sistema per il trasporto di merci mediante l'utilizzo di vagoni ferroviari speciali che consentono il trasporto su rotaia di TIR e *container* attraverso il traforo del Frejus, tra Orbassano e Aiton, segnala che tale servizio di trasporto combinato è un'alternativa, più sostenibile dal punto di vista ambientale, rispetto al trasporto su strada poiché riduce drasticamente le emissioni di gas ad effetto serra. Sulla scorta dell'ampia relazione illustrativa che accompagna il testo presentato al Senato (A.S. 2823), tale alternativa si mostra tanto più necessaria con l'aumento della domanda e sarebbe consonante con i nuovi orientamenti dei trasportatori su strada verso la rinuncia parziale alla percorrenza su gomma.

Segnala inoltre che la mancata attuazione dell'Accordo italo-francese potrebbe secondo il Governo esercitare durevoli conseguenze negative sulle politiche transfrontaliere ed europee in materia di trasporto di merci nell'ambiente alpino. La continuità del servizio – che è già operante, dapprima in via sperimentale, dal 2003 – si pone inoltre come contestuale alla realizzazione del collegamento ferroviario Lione Torino. Oltre a risparmiare, secondo le stime del Governo, circa 5.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno, come risultato della minore utilizzazione dei motori dei camion, l'Accordo è volto ad assicurare la prosecuzione di un trasporto più sicuro delle merci pericolose, che già rappresenta un terzo delle merci trasportate dall'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA).

Dal punto di vista societario l'AFA vede una partecipazione paritaria tra le due compagnie ferroviarie di Trenitalia e SNCF. Per quanto concerne l'Italia, il progetto è stato inizialmente regolato da un accordo di programma triennale 2004-2006, periodicamente rinnovato, previa autorizzazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea. A seguito della decisione della Commissione UE di porre un termine alla possibilità di concedere l'aiuto di Stato alla data del 30 giugno 2013, Trenitalia ha comunque con-

tinuato ad assicurare il servizio proprio per le considerazioni già svolte sulle conseguenze negative di una sua interruzione. In particolare, dal 1° luglio 2013 il servizio è stato denominato «transitorio», ovvero propedeutico alla definizione e preparazione di una procedura di gara con la quale si prevede di poter assegnare tali servizi per un periodo di concessione decennale a partire tendenzialmente dal 30 giugno 2018. Su tali basi nel maggio 2015 la Commissione europea ha riconosciuto la possibilità dell'erogazione dell'aiuto di Stato per i servizi AFA nel periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2018.

Tutto ciò premesso, l'Accordo italo-francese in oggetto si compone di un preambolo e 8 articoli.

L'articolo 1 contiene l'oggetto dell'accordo: le Parti decidono di proseguire il servizio di autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, già oggetto di positiva sperimentazione negli anni precedenti, fissandone le condizioni di realizzazione e mirando all'autonomia finanziaria dello stesso. Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, il servizio dovrà essere accessibile ai trasporti di merci pericolose.

L'articolo 2, sui diritti e obblighi delle Parti, contiene il loro impegno alla realizzazione di un servizio gestito da una o più imprese e alle condizioni previste nell'Accordo in esame nonché da uno o più contratti conclusi tra i due Governi e l'impresa o le imprese di gestione. Tali contratti, che potranno assumere la forma di concessione di servizio pubblico, verranno attribuiti previa procedura di gara internazionale che rispetti i principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea, segnatamente quelli di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. La durata dei contratti non potrà comunque eccedere i 15 anni, pur potendo tener conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati dalle imprese di gestione.

L'articolo 3 individua il quadro di riferimento normativo e regolamentare per la disciplina del servizio di autostrada ferroviaria.

L'articolo 4 è dedicato al finanziamento del servizio AFA: le Parti riconoscono in linea di principio che è a loro carico il finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nei rispettivi territori, e riconoscono altresì che i contributi pubblici di qualsiasi natura provenienti dagli Stati, dagli enti territoriali dei due Paesi o dall'Unione europea potranno essere attribuiti alle imprese di gestione. L'ammontare, la durata, le modalità di versamento di tali contributi verranno stabiliti in via definitiva dai Governi al termine della procedura di gara per l'attribuzione dei contratti. Il regime giuridico applicabile a tutti i contributi pubblici è quello derivante dal diritto comunitario. Una convenzione di finanziamento conclusa tra le Parti dell'Accordo regolerà le modalità di ripartizione tra i due Stati di tutti i contributi pubblici di qualsiasi natura necessari alla realizzazione del progetto.

L'articolo 5 disciplina le modalità di risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Governi in merito all'applicazione e all'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 6 affida a un apposito Gruppo di lavoro il compito di preparare, realizzare e svolgere la procedura di selezione del Gestore del servizio di autostrada ferroviaria, nonché di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento. Si prevede il coinvolgimento della Commissione intergovernativa per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che è incaricata di fornire pareri e raccomandazioni sulle misure più favorevoli per l'esecuzione del servizio AFA. Verrà altresì istituito un Osservatorio del trasferimento modale il quale, dopo l'avvio del nuovo servizio AFA, procederà al monitoraggio degli effetti dell'Accordo in esame in termini di trasferimento dei veicoli pesanti dalla strada alla ferrovia.

L'articolo 7 è dedicato ai ricorsi collegati alle procedure di attribuzione dei contratti di gestione del servizio AFA e prevede (comma 1) che qualsiasi soggetto interessato ad ottenere uno o più contratti di gestione e che si ritenga leso da viola-

zioni delle disposizioni del diritto comunitario applicabili potrà presentare ricorso per ottenere misure correttive o compensative quali previste dalla direttiva 89/665/CE. In merito a tali ricorsi decide un tribunale per la risoluzione dei conflitti, del quale il comma 2 disciplina composizione e procedure.

L'articolo 8, infine, prevede l'entrata in vigore dell'Accordo in esame alla data della seconda delle due notifiche con le quali ciascuna delle Parti renderà noto all'altra il completamento delle procedure interne necessarie. La durata dell'Accordo è prevista fino al termine dei contratti di gestione, salvo che una delle Parti non lo denunci per via diplomatica, con effetto un anno dopo la notifica.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri finanziari derivanti dall'Accordo. A tale proposito segnalo che, come specificato dalla relazione governativa, gli oneri per la prosecuzione del progetto sono già stati stanziati dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che ha destinato un importo complessivo di oltre 29 milioni di euro a copertura del periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2018 e ha disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, successivamente rimodulati in 5 milioni di euro in 10 anni fino al 2027. Agli oneri eventuali derivanti dagli articoli 5 e 7 dell'Accordo in esame (relativi rispettivamente alla risoluzione delle vertenze e ai ricorsi collegati alla procedura di attribuzione dei contratti) si farà fronte se necessario con apposito provvedimento legislativo (comma 2). Gli oneri derivanti dal Trattato in esame sono invece minimi, perché riguardano solo le spese di missione per partecipare alle riunioni congiunte, e sono quantificati in circa 7.700 euro annui (ai quali si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ermete REALACCI, *presidente*, sollecita i colleghi a sottoporre al relatore eventuali considerazioni o rilievi critici nel più breve tempo possibile, considerato che il termine per l'espressione del parere è fissato per la giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

C. 4686 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento titolo.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere il disegno di legge – già approvato dal Senato il 5 ottobre scorso – che reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (*European Centre for Medium-Range Weather Forecasts-ECMWF*) fatto a Reading il 22 giugno 2017 e volto a localizzare in Italia il nuovo *data centre* dell'organizzazione.

Ricorda preliminarmente ai colleghi che il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine è un'or-

ganizzazione intergovernativa con sede nel Regno Unito, istituita nel 1975, e attualmente sostenuto da 22 Stati membri europei, fra cui l'Italia, e da 12 Stati osservatori. Il suo compito principale consiste nel fornire previsioni meteorologiche globali a medio termine ai servizi nazionali di previsioni, per finalità strategico-militari e civili, ed in particolare per segnalare il possibile verificarsi di condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose. Per tali attività il Centro si avvale di sistemi di elaboratori ad altissime prestazioni, installati presso la sede principale dell'organizzazione.

Ricorda inoltre che nel 2015 il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per stabilire dove ospitare il nuovo centro dati, il più grande del mondo, dopo aver ritenuto insoddisfacenti le proposte di localizzazione avanzate dal Regno Unito, e che il concorso è stato vinto – nel dicembre 2016 – dalla società consortile ASTER dell'Emilia-Romagna, tra i cui soci figurano la Regione, gli atenei della regione, gli enti di ricerca come CNR, ENEA e Istituto nazionale di fisica nucleare, che ha individuato la nuova sede del centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi.

Il testo dell'Accordo – che è stato messo a punto, tra marzo e giugno 2017, in una serie di riunioni fra il Governo italiano, la regione e i rappresentanti del Centro europeo – si compone di 8 articoli e di 2 allegati e stabilisce gli elementi tecnici relativi alla messa a disposizione dell'area oltre alle disposizioni sui privilegi e le immunità.

L'articolo 1 contiene la definizione dei termini utilizzati nell'Accordo. Ai sensi dell'articolo 2 il Governo italiano concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare a partire dal 2019. Il testo della norma precisa che si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto alle somme già corrisposte al Centro dall'Italia nella sua qualità di Paese Membro.

L'articolo 3 prevede che il Governo italiano, per mezzo della regione Emilia-Romagna, metta a disposizione del Centro

gratuitamente l'area situata nell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna, ed esattamente individuata nell'allegato I, parte I, dell'Accordo. L'area sarà messa a disposizione dell'organismo entro il luglio 2019 ed entro tale termine dovrà essere resa, sempre a cura della regione Emilia-Romagna tecnicamente idonea all'utilizzo quale *data centre* secondo le specifiche negoziate con il Centro ed elencate nell'allegato I. Qualora terreni, edifici e servizi non dovessero risultare sufficienti per i requisiti richiesti, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2033 il Centro potrà chiedere di occupare ulteriori strutture tra quelle specificate nella parte II dell'allegato I.

L'articolo 4 rinvia all'Allegato II per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti al Centro e al suo *staff*.

Con l'articolo 5 viene disciplinato il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo 6 riguarda le modifiche e le modalità di attuazione dell'Accordo in esame attraverso consultazioni tra le Parti.

L'articolo 7 disciplina la risoluzione delle eventuali controversie, facendo riferimento, in ultima istanza, alla procedura di arbitrato prevista dall'articolo 17 della Convenzione istitutiva del Centro.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore, fissata alla data di notifica, da parte del Governo, del completamento della procedura di ratifica, e l'eventuale risoluzione dell'Accordo.

Come anticipato, l'Allegato I è suddiviso in due Parti: la Parte I descrive le aree che vengono messe a disposizione del Centro già all'approvazione dell'Accordo, individuando in dettaglio le forniture tecniche e le attrezzature necessarie. La Parte II descrive le aree, contigue a quelle di cui alla Parte I, che saranno messe a disposizione del Centro qualora questi ne faccia richiesta come previsto dall'articolo 3 dell'Accordo.

L'Allegato II, infine, disciplina i privilegi e le immunità che, conformemente a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi

e le immunità del Centro del 1973, il Governo italiano garantisce al Centro e al suo personale che presterà servizio nella sede di Bologna.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo, concernenti il contributo annuo al Centro, gli oneri per la messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, il contributo statale per la manutenzione degli immobili. In particolare alla copertura degli oneri relativi al contributo aggiuntivo annuo al Centro di 4 milioni di euro a partire dal 2019, di cui all'articolo 2 dell'Accordo, nonché del contributo annuo di 250.000 euro alla Regione Emilia-Romagna per la manutenzione degli immobili si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, (per un totale di 40 milioni di euro nel triennio 2017-2019) si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) che ha autorizzato spese a favore della partecipazione italiana a programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea, del rafforzamento della ricerca nel settore della

meteorologia e climatologia e della realizzazione delle infrastrutture necessarie per il relativo progetto di localizzazione.

L'articolo 4 infine prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutto ciò premesso, invita i colleghi a sottoporli eventuali considerazioni, in vista della predisposizione della proposta di parere.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita il relatore a valutare se la proposta di parere possa essere integrata con il riferimento alle molte iniziative assunte dalla Commissione Ambiente ai fini del rafforzamento e del coordinamento dei centri di previsione meteorologica.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

Nuovo testo C. 141 Antezza.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento titolo.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge recante disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (Affari sociali), come risultante dalle modifiche approvate, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017.

Segnala preliminarmente ai colleghi che la proposta in esame, ispirata alla necessità di attuare pienamente il diritto al rispetto del malato, si propone, in linea con il parere espresso nel 2013 dal Comitato nazionale di bioetica, di aumentare lo spazio orario quotidiano di visita dei parenti nei reparti di terapia intensiva e, nel

contempo, di innalzare la qualità delle relazioni fra operatori medici e professionali, pazienti e loro persone di riferimento affettivo, anche allo scopo di contribuire meglio all'efficacia dell'assistenza.

Passando alla sintetica descrizione del contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 precisa che la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta costituisce uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, che propone infatti indicazioni di carattere strutturale e organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire la presenza nei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente.

Al fine di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona nei reparti di terapia intensiva, l'articolo 2 rinvia ad uno specifico decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere del Consiglio superiore di sanità, la definizione di linee guida, aggiornate con cadenza triennale, per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali individuati dal successivo articolo 3. Le linee guida, in particolare, definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di «terapia intensiva aperta». Segnalo che, tra le caratteristiche che tale modello deve avere, figura – di interesse per la VIII Commissione – la previsione nei piani di edilizia sanitaria di spazi adeguati per la realizzazione del modello assistenziale della «terapia intensiva aperta», ivi compresa la disponibilità di spazi adeguatamente attrezzati per i familiari.

Come già segnalato, l'articolo 3 attribuisce alle regioni il compito di trasformare gli attuali reparti di terapia intensiva, adeguandoli alle citate linee guida di cui all'articolo 2, e di organizzare corsi di formazione periodici per il personale medico e infermieristico finalizzati a favorire

e supportare la comunicazione tra l'*équipe* medico-infermieristica, il paziente ed i familiari, così da garantire anche una migliore e più consapevole partecipazione dei pazienti e dei loro familiari alle decisioni terapeutiche.

Infine, sulla base dell'articolo 4 lo stato di attuazione del provvedimento, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è valutato annualmente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione *ex ante* volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali.
(COM(2017) 573 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa.
(COM(2017) 572 final).

Raccomandazione della commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici.
C(2017)6654 final.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti titolo.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, ricorda che l'VIII Commissione avvia oggi l'esame di un pacchetto di misure non legislative sugli appalti pubblici presentato dalla Commissione europea il 3 ottobre 2017.

Si tratta, in particolare, della comunicazione « Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa » (COM(2017)572); della comunicazione « Sostegno agli investimenti mediante una valutazione *ex ante* volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali » (COM(2017)573) e della raccomandazione C(2017)6654 relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici.

La Commissione europea ha anche parallelamente avviato una consultazione pubblica su come stimolare l'innovazione negli appalti, che sarà aperta fino al 31 dicembre 2017.

Con la crisi economica, gli investimenti pubblici nell'UE hanno registrato una grave contrazione, ma mentre nei Paesi cosiddetti centrali e della coesione essi sono attualmente paragonabili ai livelli pre-crisi, nei Paesi cosiddetti periferici (Cipro, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Slovenia e Portogallo) sono ancora sotto del 42 per cento.

Anche per questi motivi, nel 2014 la Commissione europea ha avviato il cosiddetto « Piano Juncker » per rilanciare gli investimenti e recuperare la competitività dell'UE in seguito alla crisi economico-finanziaria.

Nell'Unione europea gli appalti pubblici ammontano a oltre 2 mila miliardi di euro l'anno, circa il 14 per cento del PIL. Secondo la Commissione europea, un aumento del 10 per cento della loro efficienza porterebbe un risparmio nei bilanci pubblici di 200 miliardi di euro l'anno, senza ridurre il livello dei servizi offerti ai cittadini europei.

Per creare condizioni di parità per tutte le imprese europee, la legislazione UE stabilisce norme minime armonizzate per gli appalti pubblici. Esse sono recepite

nelle legislazioni nazionali e si applicano alle offerte il cui valore monetario supera un certo importo. Per le offerte di valore inferiore, si applicano le norme nazionali che comunque devono rispettare i principi generali del diritto dell'UE.

Un nuovo pacchetto normativo sugli appalti è stato approvato nel 2014. In Italia è stato recepito con il decreto legislativo n. 50 del 2016, il Codice dei contratti pubblici.

Nonostante il suddetto pacchetto normativo abbia semplificato e reso più flessibili le procedure, secondo la Commissione europea gli appalti non sono ancora sufficientemente strategici: ad esempio, il 55 per cento delle procedure utilizza ancora il prezzo più basso quale unico criterio di aggiudicazione, mentre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è sottoutilizzato, e il principio della concorrenza aperta, sui cui si basano gli appalti pubblici per garantire il miglior rapporto qualità/prezzo nell'utilizzo dei fondi pubblici, non è sufficientemente rispettato considerato che molti appalti pubblici sono aggiudicati a seguito di negoziazione, senza la pubblicazione di un bando di gara, e le PMI si aggiudicano solo il 45 per cento del valore degli appalti pubblici al di sopra delle soglie UE, il che è chiaramente inferiore al loro peso nell'economia europea.

Inoltre, secondo la Commissione europea, la trasformazione digitale degli appalti pubblici sta procedendo lentamente e le amministrazioni aggiudicatrici raramente acquistano insieme, considerato che gli appalti in cooperazione rappresentano solo l'11 per cento delle procedure, quando invece gli acquisti in blocco riescono spesso a garantire prezzi migliori e ad offrire l'opportunità di scambiare *know-how* e ottenere una migliore qualità.

Infine, gli appalti pubblici sono spesso condotti senza le necessarie competenze o conoscenze tecniche o procedurali, molti progetti infrastrutturali su larga scala non rispettano il bilancio iniziale, con spese superiori a quelle preventivate, e la pia-

nificazione e l'attuazione richiedono spesso tempi notevolmente più lunghi di quelli inizialmente previsti.

In tale contesto, il *Single Market Scoreboard* della Commissione europea valuta la performance complessiva in materia di appalti pubblici per Stato membro. Due indicatori sono ritenuti particolarmente importanti: la percentuale di procedure con un'unica offerta e la percentuale di procedure per le quali non è stato pubblicato nessun bando di gara.

Tra i maggiori Paesi dell'UE, nel 2016 registravano una performance soddisfacente la Francia e il Regno Unito, mentre l'Italia e la Spagna insoddisfacente. La Germania, invece, una performance considerata nella media.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, nel 2016 il 31 per cento delle procedure si sono concluse con un'unica offerta (contro una media UE del 17 per cento), mentre per il 9 per cento delle procedure non è stato pubblicato nessun bando di gara (contro una media UE del 5 per cento). Inoltre, i periodi di decisione sono lunghi (192 giorni contro una media UE di 79). Infine, nel periodo 2009-2014 il valore dei bandi di gara pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in percentuale del PIL ha superato di poco il 2 per cento (contro una media UE del 4,4 per cento).

Inoltre, in base al rapporto «*Government at a Glance 2017*» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel 2015 in Italia la spesa tramite appalti pubblici riguardava solo il 20,5 per cento del totale della spesa pubblica contro il 29,1 per cento della media dei Paesi OCSE. Tra i maggiori Paesi dell'UE, nel 2015 la Germania spendeva per appalti pubblici il 34,2 per cento del totale della spesa pubblica, la Francia il 25,6 per cento, il Regno Unito il 32 per cento e la Spagna il 23,9 per cento.

Rimandando alla puntuale documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio, illustra di seguito i punti salienti dei tre atti al nostro esame.

La comunicazione COM(2017)572 delinea una strategia per gli appalti pubblici

incentrata su sei priorità strategiche: maggiore utilizzo dei criteri di innovazione, rispetto dell'ambiente e responsabilità sociale per l'aggiudicazione di appalti pubblici; professionalizzazione degli acquirenti pubblici; migliore accesso delle PMI ai mercati degli appalti dell'UE e accesso più agevole delle imprese dell'UE ai mercati degli appalti dei Paesi terzi; maggiore trasparenza, integrità e qualità dei dati in materia di appalti; digitalizzazione delle procedure d'appalto; maggiore cooperazione tra gli acquirenti pubblici in tutta l'UE.

La Commissione europea preannuncia il suo impegno a intraprendere, entro la fine del 2018, diverse azioni specifiche nel contesto della citata strategia. Tra queste, si segnalano l'aggiornamento degli orientamenti sugli appalti verdi e sociali, con la modifica della direttiva 2009/33/CE sui veicoli puliti, e il miglioramento dello scambio di buone pratiche in materia di appalti strategici, con un approccio mirato ai settori della difesa e della sicurezza, compresa la cibersicurezza.

Altre azioni specifiche riguardano l'istituzione di una rete dell'UE di centri nazionali degli appalti per l'innovazione, il miglioramento dell'accesso ai mercati degli appalti non UE mediante accordi commerciali, l'istituzione di registri dei contratti accessibili al pubblico per una maggiore trasparenza in merito agli appalti aggiudicati e alle loro modifiche.

La Commissione europea si impegna anche ad agevolare la segnalazione di casi di corruzione nelle procedure di appalto, istituendo meccanismi di denuncia efficaci e tutelando i denunciatori contro eventuali ritorsioni, e ad estendere l'ambito di applicazione di e-Certis, il sistema *online* per una mappatura dei certificati/attestati richiesti dagli Stati membri nelle procedure di appalto pubblico. Infine, la Commissione europea annuncia il suo impegno per sostenere l'attuazione del documento di gara unico europeo, del principio *una tantum* e della fatturazione elettronica negli Stati membri e per promuovere appalti pubblici transfrontalieri congiunti.

La comunicazione COM(2017)573 istituisce, invece, un meccanismo su base volontaria di supporto alle autorità pubbliche in via preventiva nell'applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici per grandi progetti infrastrutturali. Nello specifico, le autorità nazionali e le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori avranno la facoltà di utilizzare il meccanismo per porre questioni all'attenzione della Commissione europea e ricevere una valutazione non giuridicamente vincolante della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'UE.

Il meccanismo si concentra sui progetti di investimento infrastrutturali più importanti (che superano determinate soglie); tuttavia, uno Stato membro potrà richiedere alla Commissione europea di utilizzarlo per progetti infrastrutturali di minor valore, se considerati di grande importanza per lo Stato membro stesso o per l'UE nel suo insieme. Inoltre, il meccanismo integra e non sostituisce i meccanismi nazionali per il sostegno o i controlli ex ante e i meccanismi europei di sostegno, quali il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (*European Investment Advisory Hub* – EIAH), l'Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee (JASPERS) e il Centro europeo di consulenza sui PPP (EPEC).

Il meccanismo, che dovrebbe essere avviato nei primi mesi del 2018, si compone di tre elementi che possono essere utilizzati in modo indipendente per ogni progetto: un *helpdesk*, che risponderà a domande specifiche nella fase iniziale di preparazione delle decisioni in materia di appalti pubblici per i progetti il cui valore è di almeno 250 milioni di euro. La Commissione europea si impegna a rispondere entro un mese, ma, se necessario, potrà richiedere informazioni supplementari, nel qual caso il termine per le risposte sarà prorogato. Tra i problemi specifici che le autorità nazionali si trovano ad affrontare nel corso dello sviluppo del piano di appalto vi possono essere: il quadro giuridico applicabile dell'UE che disciplina il progetto (direttiva sugli appalti ordinari, sugli appalti speciali o sulle

concessioni); le condizioni per le esclusioni dalle direttive; le procedure di appalto da usare e le relative caratteristiche specifiche; i criteri di selezione e di aggiudicazione; l'inclusione di considerazioni relative all'ambiente, al sociale o all'innovazione; le modalità di attuazione degli appalti congiunti; un meccanismo di notifica, volto ad ottenere dalla Commissione europea una valutazione preventiva del piano di appalto di progetti superiori a 500 milioni di euro. I servizi della Commissione europea forniranno il loro parere, con lettera, entro 3 mesi dalla data di notifica; tuttavia, se chiedono informazioni aggiuntive alle autorità, i termini si sospendono. Tutte le informazioni riservate e sensibili sul piano commerciale saranno trattate in maniera conseguente e cancellate in collaborazione con le autorità pertinenti; un meccanismo di scambio delle informazioni, composto da una banca dati contenente tutte le informazioni pertinenti e una piattaforma per lo scambio di opinioni e informazioni tra le parti interessate.

Infine, la raccomandazione C(2017)6654 si rivolge agli Stati membri affinché sviluppino una politica di professionalizzazione basata su un approccio globale articolato in tre obiettivi complementari: definire la politica di professionalizzazione degli appalti pubblici; migliorare la formazione e la gestione delle carriere; fornire strumenti e metodologie atti a sostenere la pratica professionale degli appalti pubblici.

Per quanto concerne l'obiettivo di sviluppare un'architettura politica adeguata per la professionalizzazione, secondo la Commissione europea è opportuno che ogni politica di professionalizzazione possa contare su un sostegno politico di alto livello. Ciò significa definire chiaramente le responsabilità e i compiti attribuiti alle istituzioni centrali, sostenere gli sforzi compiuti a livello locale, regionale e settoriale, garantire la continuità tra cicli politici, utilizzando, ove conveniente, le strutture istituzionali che promuovono la specializzazione, l'aggregazione e la condivisione delle conoscenze.

Circa l'obiettivo di migliorare la formazione e la gestione delle carriere dei professionisti degli appalti pubblici, secondo la Commissione europea gli operatori nel settore degli appalti pubblici, vale a dire il personale coinvolto negli appalti per la fornitura di beni, servizi e opere, nonché i revisori e i funzionari responsabili del controllo dei casi di appalti pubblici, devono possedere le qualifiche, la formazione, le competenze e l'esperienza necessarie al loro livello di responsabilità. Si tratta di disporre di personale esperto, qualificato e motivato, di offrire la formazione e lo sviluppo professionale continuo necessari, nonché di sviluppare una struttura di carriera e incentivi volti ad aumentare l'attrattiva della funzione degli appalti pubblici e a motivare i funzionari pubblici a conseguire risultati strategici.

Per quanto concerne infine l'obiettivo di fornire strumenti e metodologie atti a sostenere la pratica professionale degli appalti pubblici, a giudizio della Commissione europea gli operatori nel settore degli appalti pubblici devono essere dotati di strumenti e sostegno adeguati per agire in modo efficiente ed ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo per ciascuna acquisizione. A tal fine, è opportuno garantire la disponibilità di strumenti e processi per promuovere appalti pubblici intelligenti, quali strumenti per gli appalti elettronici, orientamenti, manuali, modelli e strumenti di cooperazione, accompagnati dalla formazione, dal sostegno e dalla competenza corrispondenti, nonché l'aggregazione di conoscenze e lo scambio di buone pratiche.

Il complesso delle proposte avanzate dalla Commissione europea appare, quindi, interessante e in larga parte condivisibile. Segnala, tuttavia, alcuni aspetti critici che meritano di essere approfonditi.

Innanzitutto, sarebbe opportuno valutare se lo strumento innovativo di cui si prospetta l'introduzione, vale a dire il supporto preventivo alle autorità pubbliche interessate, non potrebbe rivelarsi utile ad assicurare una certezza di orientamento da parte della Commissione europea e a prevenire eventuali contenziosi

anche con riferimento ad appalti di valore significativamente più basso di quello prospettato. Peraltro, l'esigenza di ampliare l'ambito d'applicazione e di abbassare le soglie è emersa anche da numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione pubblica.

Potrebbe inoltre risultare opportuno: chiarire l'ambito dei soggetti abilitati ad avvalersene, considerato che non appare chiaro se nella nozione di « autorità nazionali » rientrano tutte le stazioni appaltanti; chiarire cosa si intende per « piano di appalto »; valutare se non si possa ridurre la durata massima di tre mesi entro i quali i servizi della Commissione europea sarebbero tenuti a rispondere, in modo da evitare il rischio che il parere espresso intervenga in una fase già avanzata.

Infine, potrebbe risultare opportuno chiarire quale sarebbe l'effetto giuridico del parere espresso, che non sembrerebbe direttamente riconducibile alla responsabilità della Commissione europea, ma dei servizi giuridici della stessa, e considerato che non è chiarito se l'eventuale integrale recepimento del parere da parte del soggetto richiedente metterebbe lo stesso al riparo da eventuali successive procedure sanzionatorie per violazione della normativa europea.

Segnala anche che nel vigente ordinamento nazionale già è previsto che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è attivabile con una procedura cosiddetta di vigilanza collaborativa, con la quale si intende una forma di verifica, di tipo preventivo, finalizzata a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell'esecuzione dell'appalto e a impedire tentativi di infiltrazione criminale. Andrebbe quindi chiarito che rapporto intercorrerebbe tra le due procedure.

Circa la banca dati collegata al meccanismo di valutazione, potrebbe risultare opportuno chiarire che gli oneri derivanti dalla sua costituzione e gestione sarebbero interamente a carico della Commissione europea. Inoltre, si potrebbe valutare se la Commissione europea debba provvedere comunque all'inserimento di tutti i pareri espressi, anche sintetizzandone il conte-

nuto e classificandoli, in modo da creare una sorta di massimario.

Infine, per quanto riguarda specificamente l'Italia, da più parti è stato segnalato che l'adozione del Codice dei contratti pubblici non ha risolto interamente i problemi, sul piano della certezza delle regole, che nel nostro Paese hanno rallentato o, comunque, reso più complessa la realizzazione di opere pubbliche, specie di carattere infrastrutturale. In sostanza, l'esperienza dimostra che non vi è gara, specie di valore considerevole, che sia immune da rischi di contenzioso o di annullamento. Oltre all'esistenza di fonti normative riconducibili a diversi livelli di governo, sono intervenute le linee guida adottate dall'ANAC e una consistente giurisprudenza amministrativa. In questo senso un'analisi definitiva sarà possibile dopo un periodo congruo di recepimento ed applicazione delle nuove regole ed anche alla luce della redazione dei decreti attuativi ancora in corso di elaborazione. Un quadro completo e coerente con le Direttive Europee, la Legge delega n.11/2016 ed i dlgs: n. 50/2016 e n. 56/2017 permetterà di analizzare con elementi certi l'evoluzione del sistema di affidamento dei contratti pubblici.

Alla luce delle questioni richiamate, considerati l'importanza e il valore delle iniziative al nostro esame, ritiene opportuno procedere ad un rapido ciclo di audizioni di alcuni soggetti in grado di fornire utili elementi ai fini dell'istruttoria. Si tratterebbe in particolare del Ministero delle infrastrutture appaltanti (Anci, Regioni, Centrali di aggregazione e centrali di committenza), dei rappresentanti delle imprese di costruzione e delle imprese di servizi e forniture, di gestori di servizi e di rappresentanti delle professioni oltre che dei principali riferimenti del mondo dell'innovazione applicata alla PA.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'invitare i colleghi a cogliere l'opportunità rappresentata dall'esame degli atti dell'Unione europea in oggetto per verificare lo stato di attuazione del nuovo codice dei contratti e le eventuali criticità riscontrate,

ricorda che, in linea con le irrituali dichiarazioni dello stesso Pontefice in materia di appalti, la Commissione Ambiente si è costantemente espressa per il progressivo superamento del meccanismo del massimo ribasso nell'aggiudicazione dei lavori, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valutare le diverse proposte, oltre che sotto l'aspetto finanziario, anche alla luce del rispetto dei criteri sociali ed ambientali. Nell'evidenziare come tale processo sia nei fatti ostacolato da un lato dall'applicazione delle soglie di valore degli appalti e dall'altro dall'impreparazione delle stazioni appaltanti, ribadisce la necessità di riproporre le posizioni parlamentari tuttora disattese.

Mauro PILI (Misto), nell'invitare la collega Mariani, in considerazione della sua padronanza della materia, ad individuare quali impegni possano essere richiesti al Governo, evidenzia come gli obiettivi posti dall'Unione europea in tema di innovazione, responsabilità sociale e protezione dell'ambiente, confliggano con il sistema italiano, che non si è dato parametri misurabili per la valutazione di tali criteri. Nel ricordare il rischio di blocchi degli appalti, paventato dallo stesso ministro Delrio in sede di presentazione dello schema di decreto correttivo, ritiene opportuno evitare di modificare nuovamente il codice dei contratti, sollecitando la relatrice ad individuare un percorso più adeguato per un eventuale intervento del Governo in materia.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, precisa che, in esito all'esame degli atti dell'Unione europea, la Commissione Ambiente approverà un documento finale rivolto alle istituzioni europee in cui, pre-

feribilmente con il consenso del Governo, potranno essere evidenziati gli aspetti tuttora critici del sistema nazionale degli appalti. A tale proposito, nel sottolineare in particolare la resistenza con cui viene adottato il meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consentirebbe invece di operare un salto nel livello di qualità dei lavori appaltati, valutandoli anche sulla base del rispetto delle clausole sociali e dei criteri ambientali, rileva la necessità di potenziare la formazione e la competenza delle stazioni appaltanti, che devono essere messe in condizione di esercitare le proprie prerogative di discrezionalità e responsabilità della scelta. Nel ricordare ai colleghi che l'Italia risulta tra i Paesi che più hanno usufruito del cosiddetto Piano Juncker, rileva comunque la necessità di reperire ulteriori risorse, per sostenere l'azione degli enti locali e delle regioni. Da ultimo ravvisa l'opportunità di verificare lo stato di avanzamento dei decreti ministeriali e delle linee guida dell'ANAC previsti dal nuovo codice dei contratti e indispensabili per la sua piena attuazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel raccomandare una valutazione trasversale degli atti all'esame, che si prefigga tra l'altro di verificare la coerenza tra gli indirizzi dell'Unione europea, le posizioni assunte dalla Commissione Ambiente e l'attuazione pratica del nuovo codice, rileva a titolo esemplificativo le implicazioni della valutazione *ex ante* su base volontaria proposta dalla Commissione europea per i grandi progetti infrastrutturali rispetto al dibattito pubblico previsto dal codice dei contratti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	208
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	214

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force

and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

C. 4609 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo che concerne l'autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia e

altrettante organizzazioni internazionali, di cui tre presenti sul territorio nazionale: si tratta dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) e della Multinational Force and Observers (MFO) hanno già la propria sede a Roma in forza di precedenti intese che ora necessitano di essere rinegoziate. Gli altri due accordi riguardano la Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia IEF e il Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio CdE di Venezia.

Si riporta di seguito una sintetica analisi del contenuto dei cinque accordi, condotta prevalentemente sulla base delle informazioni fornite dall'ampia relazione illustrativa che correda il disegno di legge.

L'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), che costituisce la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992, risponde all'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO e di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese. L'IDLO (*International Development Law Organization*) istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello *status* di osservatore presso le Nazioni Unite, è l'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto. L'Accordo di sede in esame consta di 18 articoli dedicati alle definizioni (articolo I), alla idoneità e fruibilità della sede centrale dell'IDLO (articolo II), all'inviolabilità della medesima (articolo III), alla sua protezione (articolo IV) ed alla fornitura dei servizi pubblici (articolo V). L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione e dei suoi beni e l'articolo VII la personalità giuridica internazionale dell'IDLO. Dopo l'articolo VIII, che riguarda il regime delle comunicazioni, l'articolo IX dispone l'esenzione da ogni imposizione diretta ed indiretta. L'articolo X riguarda le agevolazioni finanziarie e l'articolo XII le assicurazioni sociali e sanitarie. Dispo-

sizioni sul transito e soggiorno del personale dell'IDLO sono contenute nell'articolo XII mentre privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stati e di membri del Consiglio Consultivo IDLO sono contenute nell'articolo XIII. L'articolo XIV disciplina il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione a dispiegati per compiti istituzionali della medesima. Privilegi ed immunità del personale IDLO sono contemplati dall'articolo XV mentre scopo del regime di immunità e privilegi (previsti dagli artt. da XIII a XV) nonché la cooperazione con le autorità italiane, sono regolati dall'articolo XVI. L'articolo XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie e l'articolo XVIII, infine, reca le disposizioni finali.

L'International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property (ICCROM) è un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 135 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. È stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge 11 giugno 1960, n. 723, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 ed è attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa.

Il contenuto dello scambio di lettere in esame consiste nella modifica dell'articolo 11 dell'Accordo di sede del 1957, recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; il Governo italiano riconosce al Direttore ed ai vice Direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia e tutti i funzionari (*quindi anche i funzionari italiani*) godono dell'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di

remunerazione. Con l'inserimento di un nuovo comma (comma 2) nel testo dell'articolo 11 dell'Accordo di sede, il Governo italiano si impegna a pagare con un unico versamento *una tantum*, la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.

Il Multinational Force and Observers (MFO) trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele ed è un'operazione multinazionale incaricata di attività di *peacekeeping* nella penisola del Sinai, il cui quartier generale è a Roma. MFO è composta da personale proveniente da dodici nazioni e al suo finanziamento contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d'America e alcune *contributing nations*. L'Italia, che partecipa, con la Marina militare, a tempo indeterminato alle operazioni di MFO, è il quarto Paese contributore in termini di uomini. La partecipazione italiana è finanziata dalla MFO (esclusi gli stipendi dei militari), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Oggetto dello scambio di Note all'esame della Commissione è la richiesta di MFO, accolta dal MAECI, di procedere ad una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, ratificato ai sensi della legge n. 968/1982 ed emendato con un Addendum nel 1995. La modifica è finalizzata a incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente. Il comma 2 in commento, nella formulazione originaria dell'Accordo di sede, riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette dopo la modifica introdotta con l'Addendum del 1995. Secondo quanto si legge nella relazione il-

lustrativa, si tratta di un necessario aggiornamento di una disposizione non più rispondente all'evoluzione della MFO nel frattempo verificatasi, a causa dell'intensificazione delle sue attività nella penisola del Sinai, in ragione delle deteriorate condizioni di sicurezza della regione.

Il Forum internazionale dell'energia (International Energy Forum - IEF), luogo del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia, è stato istituito in occasione della Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad il 22 febbraio 2011, con l'adozione della Carta all'esame della Commissione, intesa a definire la missione e a regolare l'organizzazione e le attività del Forum, firmata dai rappresentanti di 85 Paesi, tra cui l'Italia. Alla definizione della Carta si è pervenuti attraverso negoziati, avviati nel 2009 e condotti da un apposito Gruppo di indirizzo ad alto livello dell'IEF (*High-Level steering group*) e quindi del Gruppo di indirizzo allargato (*Extended steering group*). L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito, insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea e con le principali potenze economiche emergenti, alla definizione dei contenuti della Carta, la cui finalità è di dare un fondamento certo e condiviso a un precedente accordo intergovernativo informale, approvato durante la Conferenza ministeriale di Osaka nella primavera del 2002, che definiva in via provvisoria l'organizzazione del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia, nonché il primo funzionamento del Forum internazionale dell'energia, dotandolo di un Segretariato e di un Segretario generale con sede a Riad. La finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra i Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.

A norma della sua Carta istitutiva, IEF persegue i seguenti obiettivi:

formare una base condivisa di conoscenze e di interessi tra i suoi Stati membri;

promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico, la sicurezza delle forniture e della domanda di energia, l'ampliamento dei commerci su scala globale, la crescita degli investimenti nelle risorse e nelle tecnologie dell'energia;

definire e proporre principi e linee guida per migliorare il funzionamento, la stabilità e la sostenibilità del mercato dell'energia;

facilitare le convergenze tra Stati membri produttori, consumatori e di transito con riferimento ai problemi globali dell'energia; promuovere una migliore comprensione delle loro interdipendenze e dei benefici derivanti dal dialogo e dalla mutua cooperazione tra Stati membri, incluse le imprese che operano nel settore;

agevolare lo scambio di opinioni e le analisi con riferimento alle interazioni tra energia, tecnologia, aspetti ambientali, crescita economica e sviluppo;

creare un clima di confidenza e di fiducia reciproca attraverso un migliore scambio di informazioni e di conoscenze tra gli Stati membri;

facilitare la raccolta e la diffusione di dati, di informazioni e di analisi che contribuiscano alla trasparenza, alla stabilità e alla sostenibilità del mercato dell'energia per mezzo del sistema denominato Joint Organisations Data Initiative (JODI).

Sebbene IEF non persegua finalità dirette di sviluppo industriale, gli scambi informativi, le interazioni tra gli Stati membri e le collaborazioni promosse nel suo ambito ricadono sulle attività industriali e finanziarie del settore energetico. Nella relazione illustrativa si legge che una delle principali caratteristiche di IEF rispetto alle altre organizzazioni internazionali di settore consiste nella vocazione universale e neutrale del Forum e quindi nell'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria. IEF conta 72 Paesi membri, firmatari della

Carta, non solo produttori e consumatori di materie prime energetiche ma anche Paesi di transito e *major players* non appartenenti alle grandi organizzazioni di settore (IEA ed OPEC) quali Argentina, Cina, India, Messico, Russia and Sudafrica. Il Forum internazionale dell'energia dispone di cinque organi statutari: 1) la Conferenza dei ministri, convocata di norma ogni due anni con la presidenza di uno degli Stati membri che provvede alla sua organizzazione, assistito in generale da altri due Stati membri con ruolo di copresidenti. La Conferenza dei ministri ha l'obiettivo di discutere i temi di interesse politico generale, di definire priorità e indirizzi, di modificare o interpretare la Carta istitutiva del Forum. Per far fronte a situazioni eccezionali o a problemi di urgente possono essere convocate, su richiesta di almeno cinque Stati membri, Conferenze dei ministri straordinarie; 2) il Consiglio esecutivo, l'organo di governo amministrativo del Forum, costituito dai delegati di 31 Stati membri, 23 dei quali – l'Italia tra questi – sono delegati permanenti; i segretariati dell'IEA e dell'OPEC partecipano alle riunioni come osservatori senza diritto di voto; 3) il Gruppo internazionale di supporto è l'organo consultivo di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e il Segretario generale per mantenere efficaci relazioni con i rappresentanti degli Stati membri e assicurarne il coinvolgimento; 4) il Comitato consultivo dell'industria, è un organo consultivo di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e il Segretario generale per lo scambio di informazioni e per i rapporti con le imprese del settore dell'energia e con le loro associazioni; l'Italia è rappresentata nel Comitato dalle sue maggiori imprese impegnate nei settori del petrolio e del gas naturale; 5) il Segretario generale (*General secretary*) dispone di un Segretariato (*Secretariat*) con un organico di circa 10 addetti (che comprende funzionari e personale esecutivo).

Il Segretario generale assiste gli altri organi statutari nello svolgimento delle loro attività; predispone il progetto di bilancio, il programma di lavoro e il rapporto consuntivo di fine esercizio; ge-

stisce le comunicazioni tra il Forum e gli Stati membri, ne coordina, indirizza e gestisce l'attività, in attuazione del programma di lavoro adottato e delle decisioni degli organi statutari.

Eventuali altri organi sussidiari o temporanei possono essere costituiti con decisione della Conferenza dei ministri o con delibera del Consiglio esecutivo:

Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum. Il Governo del Regno dell'Arabia Saudita mette a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, lo spazio per gli uffici e le infrastrutture necessarie per il funzionamento del Segretariato.

Riassumendo ed integrando quanto già sopra esposto, quanto al contenuto la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia consta di 18 sezioni e di un allegato. Le sezioni da I a III sono dedicate alla definizione del Forum, agli obiettivi del medesimo ed alla disciplina della *membership*. La sezione IV individua gli organi di governo e le successive sezioni sono dedicate alle attività ministeriali (sezione V), al Comitato esecutivo (sezione VI), al Segretariato (sezione VII), al Gruppo di supporto internazionale (sezione VIII) e al Comitato consultivo Industria (sezione IX). Con la sezione X vengono disciplinate le questioni relative al bilancio ed alle spese del Forum, la cui lingua ufficiale è l'inglese (sezione XI). La sezione XII è dedicata alle relazioni con le altre organizzazioni, che saranno regolate tramite *Memorandum of Understanding*. La sezione XIII regola le modalità di sospensione dal voto e dalla *membership* in Comitato esecutivo, derivanti da difetto nel pagamento del contributo annuo. La sezione XIV individua Riyad come sede centrale del Forum, specificando privilegi ed immunità riconosciuti al Segretariato. Dopo la sezione XV che riguarda le modifiche alla Carta e all'Allegato, con la sezione XVI è stabilito che la Carta entrerà in vigore 30 giorni dopo l'adesione di 50 Stati membri del Forum, sostituendo il previgente Statuto del Segretariato del-

l'IEF approvato a Isfahan nel settembre 2003. Le sezioni XVII e XVIII, infine, riguardano rispettivamente il recesso e la notifica del testo della Carta al Segretario generale delle Nazioni Unite in vista della sua circolazione come documento ufficiale Onu. L'allegato contiene la scala del contributo dei Membri al bilancio annuale del Forum.

Il Memorandum d'intesa tra Italia e Consiglio d'Europa sull'Ufficio di Venezia è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del CdE dedicato alla gestione di attività di cooperazione euromediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal CdE, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del CdE, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio. La conclusione di un *Memorandum* d'intesa per l'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia è stata proposta dal Segretariato del CdE nel 2014 ed il testo, condiviso anche con il comune di Venezia e con la regione Veneto, è stato negoziato dal MAECI e recepisce le osservazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate.

Il testo del Memorandum si compone di 30 paragrafi preceduti da una breve premessa dove sono richiamate le disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI), fatto a Parigi il 2 settembre 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1578, e della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2010)5, adottata il 7 luglio 2010, relativa allo status giuridico degli Uffici periferici del Consiglio d'Europa.

Il paragrafo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud. Il paragrafo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio e i suc-

cessivi paragrafi da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio (funzionari del CdE, compreso il personale assunto localmente, e funzionari distaccati), definiscono l'obbligo, a carico del CdE, di notificare al MAECI il personale in servizio presso l'Ufficio e il Capo dell'Ufficio, nominato dal Segretario generale del CdE, e sanciscono l'applicazione delle disposizioni del GAPI all'Ufficio e ai suoi funzionari. Il paragrafo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del CdE. I paragrafi da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato; il paragrafo 8, secondo comma, richiama inoltre l'obbligo del CdE di offrire un meccanismo interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati in caso di controversie di lavoro. Il paragrafo 9 definisce l'inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. Il paragrafo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti. Il paragrafo 11 precisa l'ambito dell'autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio. Il paragrafo 12 regola l'esenzione dell'Ufficio, dei suoi averi, redditi e altri beni da ogni imposta diretta, nonché dai dazi doganali e dalle proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli ad uso ufficiale e per le pubblicazioni dell'Ufficio. Il paragrafo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza (anche privata) dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione. Il paragrafo 14 indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana e dei funzionari distaccati. Il paragrafo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del CdE e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità. Il paragrafo 18 (finanziamento) san-

cisce che l'Ufficio sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del CdE e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l'attuazione di programmi di cooperazione. Il paragrafo 19 autorizza l'uso delle insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio e sui suoi mezzi di trasporto. Il paragrafo 20 regola l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale. Il paragrafo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, che copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana. Ai funzionari, ai loro coniugi e congiunti a loro carico, è riconosciuto il permesso di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia. Il paragrafo 22 regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio. Il paragrafo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio. Il paragrafo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali. Il paragrafo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del Memorandum saranno risolte per via diplomatica. I paragrafi da 26 a 30 definiscono regole e procedure per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rinnovo o interruzione della validità del Memorandum. In particolare, il paragrafo 26 stabilisce che l'Ufficio sarà istituito per un periodo iniziale di tre anni, al termine dei quali il Comitato dei Ministri deciderà se rinnovarne i termini di riferimento. Il paragrafo 27 precisa che il Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della nota verbale con la quale l'Italia notificherà al CdE l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni. Ai sensi del paragrafo 28, a seguito della decisione del Comitato dei Ministri del CdE di rinnovare i termini di riferimento dell'Ufficio prima del termine di tre anni, il Memo-

randum continua a rimanere valido fino alla data in cui l'Italia e il CdE concluderanno un Protocollo per rinnovare o modificare il Memorandum. I paragrafi 29 e 30 fanno salva in favore dell'Italia la possibilità di decidere in qualsiasi momento di porre termine all'efficacia del Memorandum, il quale cesserà di produrre effetti al termine dei primi tre anni o, in caso di proroga automatica della sua validità, due mesi dopo la ricezione della nota verbale con cui l'Italia notificherà la decisione al CdE.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Accordi con l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), con il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), con la Multinational Force and Observers (MFO), sull'adozione della Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia IEF e del Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio CdE di Venezia (AC 4609) si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

C. 3365-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

La proposta di legge C. 3365-B, approvata dalla Camera il 21 gennaio 2016 e modificata dal Senato il 18 ottobre 2017, riguarda il cosiddetto *whistleblowing*, espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. La proposta integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) e concerne la tutela del dipendente del *settore pubblico*.

La nuova disciplina prevede che colui il quale, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. L'ambito della segnalazione – comunque sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 – risulta il medesimo rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego, riferendosi a « condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza » il dipendente pubblico. L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza.

In particolare, nel nuovo testo dell'articolo 54-*bis*:

riguardo ai possibili soggetti destinatari della segnalazione, è sostituito il riferimento al « superiore gerarchico » con quello del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; resta ferma l'ipotesi di segnalazione all'ANAC o di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile (comma 1);

sotto il profilo soggettivo, il Senato ha soppresso l'estensione della disciplina ai « collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico », già prevista nel testo approvato dalla Camera; di converso, la disciplina dell'articolo 54-*bis* riguarda anche i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica (comma 2); il Senato ha soppresso la locuzione « a qualsiasi titolo », riferita ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e ha sostituito con la preposizione articolata « delle » la preposizione semplice « di » riferita alle stesse imprese fornitrici, utilizzata nel testo approvato dalla Camera;

sotto il profilo oggettivo, si specifica che l'ambito di applicazione riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Una modifica approvata dal Senato ha soppresso, rispetto al testo approvato dalla Camera, il requisito della « buona fede » dell'autore della segnalazione o denuncia (comma 2); quest'ultimo definiva, ai fini della nuova disciplina, la buona fede come la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita si fosse verificata e prevedeva che la buona fede fosse, in ogni caso, esclusa qualora il segnalante avesse agito con colpa grave; il Senato ha conseguentemente soppresso la definizione legislativa di « buona fede »;

viene sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante illecito, oltre che

nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Nel procedimento penale, la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, rimane confermato che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso; tuttavia, se la contestazione disciplinare sia fondata sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, diversamente rimanendo inutilizzabile la segnalazione, ai fini del procedimento disciplinare (comma 3). La scelta di fondo è, ad ogni modo, l'esclusione di segnalazioni in forma anonima. È confermato che la riservatezza della segnalazione importa la sua sottrazione all'accesso amministrativo quale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 (comma 4);

viene affidata all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante; si prevedono a tal fine modalità informatiche e, « ove possibile », strumenti di crittografia a garanzia della riservatezza del segnalante (comma 5). Si ricorda che l'ANAC ha già adottato linee guida sui suddetti profili con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, « Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*) »;

se durante l'istruttoria dell'ANAC sia accertata l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del dipendente, l'Autorità anticorruzione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Il Senato ha sostituito il riferimento all'ente, quale soggetto che ha adottato le misure discriminatorie, con quello a « una delle amministrazioni pubbliche » o « uno degli enti di cui al comma 2 ». All'adozione di procedure non conformi alle citate linee

guida o all'assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni consegue una sanzione da 10.000 a 50.000 (il limite edittale è stato aumentato dal Senato; il testo approvato dalla Camera prevedeva una sanzione da 5.000 a 20.000 euro);

il Senato ha introdotto un nuovo illecito: l'ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile, nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. L'ANAC determina la misura della sanzione, tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione;

il Senato ha aggiunto due nuove disposizioni: in base al comma 7 spetta all'amministrazione o all'ente l'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione e gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli;

il comma 8, introdotto dal Senato, prevede il diritto del segnalante licenziato alla reintegra nel posto di lavoro da parte del giudice, al risarcimento del danno subito e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione; a tal fine è stabilita l'applicazione alle pubbliche amministrazioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

è prevista una clausola di esclusione, non modificata rispetto al testo della Camera, in base alla quale le tutele non sono garantite alle segnalazioni rispetto per cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave;

è stata soppressa dal Senato la disposizione (*ex* comma 8) secondo la quale, ove al termine del procedimento (penale, civile o contabile) o all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e l'assenza di buona fede da parte del segnalante, questi è sottoposto a procedimento disciplinare che, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, può concludersi anche con il licenziamento senza preavviso.

L'articolo 2 della proposta di legge estende al settore privato, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 (*Responsabilità amministrativa degli enti*), la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. L'articolo 2 consta di un'unica disposizione di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 231, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati. In particolare, sono aggiunti all'articolo 6 tre nuovi commi: *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*. Il comma *2-bis*, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione dell'ente, è stato complessivamente riformulato dal Senato e prevede uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, il Senato:

ha escluso i collaboratori a qualsiasi titolo dell'ente dagli obblighi di segnalazione;

ha previsto che i modelli di organizzazione dell'ente – anziché l'obbligo dei dirigenti e loro sottoposti di presentare direttamente le segnalazioni – debbano prevedere l'attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità del-

l'ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Mentre il testo della Camera richiedeva che i modelli di organizzazione debbano prevedere canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante « anche » con modalità informatiche, il testo del Senato prevede che vi debba essere « almeno un canale » alternativo, idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche (nel testo del Senato la modalità informatica è dunque uno strumento necessario, e non eventuale, del canale alternativo a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante);

ha precisato che le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del modello di organizzazione e gestione dell'ente) – escluso anche qui il requisito della buona fede – debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti (è espunto il riferimento alla « ragionevole convinzione » dell'illiceità delle condotte);

ha soppresso la previsione secondo cui i modelli di organizzazione debbono prevedere misure volte a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere in ogni contesto la riservatezza dell'informazione dopo la segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge (tali misure sono infatti ricondotte al sistema disciplinare previsto dall'art. 6, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 231, è stabilito, quindi, che i modelli di organizzazione debbano prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante (il testo-Camera prevedeva, in tale ambito, di sanzionare – oltre che la violazione degli obblighi di riservatezza - anche gli atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, ipotesi che sono evidentemente state ritenute estranee all'ambito disciplinare);

ha introdotto l'obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate;

confermando il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ha soppresso la previsione che fa salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi quando siano accertate responsabilità penali o civili a carico del segnalante relative alla falsità della dichiarazione.

Non sono, invece, stati oggetto di modifiche da parte del Senato i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6. Il comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di competenza, oltre che da parte dell'interessato, anche da parte dell'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (non è, quindi, previsto un obbligo di denuncia); non è invece prevista la denuncia relativa a misure di ritorsione. Il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro – in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di misure con effetti negativi sulle condizioni di lavoro (siano esse demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa), successive alla segnalazione – dimostrare che l'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

L'articolo 3 è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato. La nuova disposizione, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale, del segreto scientifico e industriale nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro, il persegui-

mento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

In conclusione, nel ricordare che in prima lettura la Commissione ha espresso un parere favorevole, si dichiara disponibile a recepire eventuali segnalazioni e suggerimenti da parte dei gruppi, segnalando che, trattandosi di un provvedimento già approvato dal Senato, sarebbe

auspicabile confermare il medesimo parere favorevole al fine di contribuire ad una sua rapida approvazione entro l'imminente fine della legislatura.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.	
7-00983 Rizzetto: Revisione della normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.	
7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali.	
7-01311 Martelli: Iniziative in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.	
7-01325 Tripiedi: Iniziative volte a rivedere il sistema di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.	
7-01354 Gnechchi: Rinvio dell'adozione del provvedimento di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	219
7-01373 Airaudo: Iniziative per sospendere fino al 31 dicembre 2022 il procedimento di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (<i>Discussione e rinvio</i>)	220
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221

RISOLUZIONI

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti

aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.

7-00983 Rizzetto: Revisione della normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.

7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali.

7-01311 Martelli: Iniziative in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.

7-01325 Tripiedi: Iniziative volte a rivedere il sistema di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

7-01354 Gneccchi: Rinvio dell'adozione del provvedimento di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-01373 Airaudo: Iniziative per sospendere fino al 31 dicembre 2022 il procedimento di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00934 Patrizia Maestri, 7-00983 Rizzetto, 7-01092 Ciprini, 7-01311 Martelli, 7-01325 Tripiedi e 7-01354 Gneccchi, rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017, e avvia la discussione della risoluzione 7-01373 Airaudo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è stata presentata la risoluzione n. 7-01373 Airaudo, vertente su argomento analogo a quello affrontato dagli atti di indirizzo già in discussione. Fa presente che, per tale ragione, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 26 ottobre si è concordato di discutere congiuntamente anche tale risoluzione. Avverte che il deputato Airaudo, primo firmatario della risoluzione n. 7-01373, ha rinunciato a illustrarla.

Marialuisa GNECCHI (PD) comunica di aver avviato l'elaborazione di una bozza di testo unificato delle risoluzioni che intende raccogliere le diverse posizioni espresse dai gruppi. Ritiene, tuttavia, che non vi siano le condizioni per una sua

discussione nell'odierna seduta, in considerazione dell'assenza dei rappresentanti del MoVimento 5 Stelle, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, e della concomitanza del confronto tra Governo e organizzazioni sindacali con riferimento alla modifica della disciplina dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), esprimendo riserve sull'assenza dei rappresentanti del MoVimento 5 Stelle ad una seduta dedicata ad un tema di estrema importanza che comporta, oltretutto, il rallentamento dei lavori della Commissione, si dichiara d'accordo con la collega Gneccchi sull'opportunità che si voti un testo unificato delle risoluzioni, che esponga con chiarezza la posizione unitaria dei gruppi sulla necessità di superare il meccanismo che ancora l'accesso al pensionamento al variare di un indicatore statistico. Non si trova, viceversa, d'accordo con la collega Gneccchi sulla necessità di attendere che il Governo esprima il suo avviso sul tema, al termine della trattativa con le organizzazioni sindacali. A suo avviso, infatti, è quanto mai urgente che la Commissione concluda la discussione delle risoluzioni, anche alla luce del fatto che enti quali la Banca d'Italia, la Corte dei conti e l'ISTAT, ai quali sono stati attribuiti compiti specifici, in questi giorni si esprimano su un argomento, quello del meccanismo di determinazione dei requisiti pensionistici, su cui l'unico titolato a decidere è il Parlamento. Anche per questa ragione, auspica una rapida conclusione della discussione con l'approvazione, il prima possibile, di un testo unificato delle risoluzioni.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS) osserva che, indipendentemente dagli esiti della trattativa tra il Governo e le organizzazioni sindacali, è quanto mai importante che la Commissione intervenga sul tema con l'approvazione di un atto di indirizzo politico unitario. Auspica, pertanto, una discussione celere, nel rispetto comunque delle posizioni di tutti i gruppi,

anche per evitare che, come stigmatizzato dal collega Rizzetto, anche chi non ha titolo esprima sul tema pensionistico opinioni assolutamente non condivisibili e strumentali con finalità non riconducibili alla tutela dei lavoratori.

Giovanna MARTELLI (MDP), anche in considerazione del fatto che le risoluzioni in discussione sono state presentate da tempo, conviene con i colleghi intervenuti sulla necessità che la Commissione approvi, nel più breve tempo possibile, un testo unificato. A suo avviso, una simile presa di posizione politica da parte del Parlamento conferirà maggior peso agli argomenti oggetto della trattativa tra Governo e organizzazioni sindacali e testimonierà, ancora una volta, l'impegno profuso dalla Commissione sul tema dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, come, del resto, è già avvenuto con riferimento ad altri argomenti.

Roberto SIMONETTI (LNA), attendendo di conoscere l'orientamento del Governo, intende sottolineare che il suo gruppo parlamentare ha inteso manifestare il suo interesse sull'argomento dell'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita presentando una specifica proposta di legge, la proposta Atto Camera n. 4600, la cui discussione è stata avviata dalla Commissione lo scorso 4 ottobre. Pertanto, l'assenza di una risoluzione del suo gruppo tra quelle attualmente in discussione è riconducibile esclusivamente al fatto che la Lega Nord ha preferito affrontare l'argomento con lo strumento legislativo.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI, dando atto alla Commissione di avere sempre svolto un prezioso lavoro su tutti gli argomenti che le sono stati sottoposti, avverte che il Governo potrà esprimere compiutamente il proprio avviso sul testo unificato che la Commissione intenderà proporre all'esito della trattativa in corso con le organizzazioni sindacali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere fatto presente che la conclusione

della trattativa tra Governo e sindacati è prevista per il prossimo 13 novembre, giorno in cui l'Esecutivo esprimerà le proprie valutazioni politiche sui temi in discussione, si trova d'accordo con i colleghi che hanno rilevato l'inopportunità che istituzioni, pur autorevoli, quali la Banca d'Italia, la Corte dei conti e l'ISTAT, si siano espresse in favore dell'automaticità dell'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, quasi allo scopo di limitare il potere decisionale del legislatore, considerato alla stregua di una pietra d'inciampo. Al contrario, rivendica con orgoglio il proficuo lavoro svolto dalla XI Commissione sin dal 2012 per porre rimedio agli errori commessi in materia pensionistica in questi anni. Alla luce di tali considerazioni e concordando sulla necessità che tutti i gruppi partecipino alla discussione in Commissione, considera utile attendere gli sviluppi del confronto con le organizzazioni sindacali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 7 novembre 2017.

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato (*Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 552 Francesco Saverio Romano, 838 Bruno, 1478 D'Uva, 1500 Piazzoni, 1745 Marzano, 1756 Dorina Bianchi, 1817 Gullo, 1968 Gullo, 1995 Melilla, 1997 Argentin, 2098 Caparini, 2135 Galgano, 2239 Tidei, 2993 Francesco Saverio Romano, 3335 Gebhard e 3468 Carrescia*) 222

SEDE REFERENTE

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.35.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato.

(*Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 552 Francesco Saverio Romano, 838 Bruno, 1478 D'Uva, 1500 Piazzoni, 1745 Marzano, 1756 Dorina Bianchi, 1817 Gullo, 1968 Gullo, 1995 Melilla, 1997 Argentin, 2098 Caparini, 2135 Galgano, 2239 Tidei, 2993 Francesco Saverio Romano, 3335 Gebhard e 3468 Carrescia*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge recante « Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche »

(C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato).

Avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le seguenti proposte di legge: C. 552, d'iniziativa del deputato Francesco Saverio Romano, recante « Riconoscimento della lingua italiana dei segni »; C. 838, d'iniziativa del deputato Bruno, recante « Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua italiana dei segni »; C. 1478, d'iniziativa dei deputati D'Uva ed altri, recante « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni concernenti il suo insegnamento e l'impiego di essa nelle scuole, nelle università e presso le pubbliche amministrazioni »; C. 1500, d'iniziativa dei deputati Piazzoni ed altri, recante « Riconoscimento della lingua dei segni italiana »; C. 1745, d'iniziativa dei deputati Marzano ed altri, recante « Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche »; C. 1756, d'iniziativa della deputata Dorina

Bianchi, recante « Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche »; C. 1817, d'iniziativa della deputata Gullo, recante « Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche »; C. 1968, d'iniziativa della deputata Gullo, recante « Istituzione della figura dell'interprete per sordi »; C. 1995, d'iniziativa dei deputati Melilla ed altri, recante « Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche »; C. 1997, d'iniziativa dei deputati Argentin ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione della figura professionale dell'interprete della lingua dei segni italiana »; C. 2098, d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri, recante « Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche »; C. 2135, d'iniziativa dei deputati Galgano ed altri, recante « Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche »; C. 2239, d'iniziativa dei deputati Tidei e Carrescia, recante « Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche »; C. 2993, d'iniziativa del deputato Francesco Saverio Romano, recante « Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunica-

zione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche »; C. 3355, d'iniziativa dei deputati Gebhard ed altri, recante « Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche nonché per la tutela dell'uso della lingua dei segni delle minoranze linguistiche storiche » e C. 3468, d'iniziativa dei deputati Carrescia ed altri, recante « Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, concernenti il riconoscimento della sordocecità ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla medesima materia della proposta di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Da, quindi, la parola al relatore, deputato Grassi, per lo svolgimento della propria relazione introduttiva.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame è stato approvato in prima lettura dal Senato il 3 ottobre scorso, dopo un *iter* piuttosto lungo, iniziato presso la I Commissione (Affari costituzionali) il 14 ottobre 2015.

Sottolinea preliminarmente che il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, se da un lato effettua un pieno riconoscimento dei diritti delle persone sorde, dall'altro lato non prevede alcuno stanziamento di risorse finanziarie. Evidenzia, quindi, come, stante tale presupposto, diventa difficile garantire una reale implementazione degli strumenti necessari al fine di superare le difficoltà nella comprensione e nella comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordo-cieche.

Ricorda, poi, che nella passata legislatura la Commissione Affari sociali ha esaminato, in sede referente, alcune proposte di legge recanti disposizioni per la

promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e il riconoscimento della lingua dei segni (A.C. 4207, approvata dal Senato, e abbinata), il cui iter si è interrotto in una fase successiva all'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Segnala che in quella circostanza le associazioni rappresentative delle persone sorde, peraltro spesso in polemica tra loro, avevano assunto la posizione, a suo avviso errata, di perseguire solo il pieno riconoscimento della LIS come lingua ufficiale in Italia, senza accettare soluzioni di compromesso. La XII Commissione non ritenne di potere condividere tale posizione, sulla base della considerazione che, per rendere effettivo tale riconoscimento, sarebbero state necessarie ingenti risorse da destinare a tale scopo.

Entrando nel merito del contenuto della proposta di legge, che si compone di 14 articoli, rileva che l'articolo 1 ne esplicita la finalità, prevedendo che la Repubblica riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e con il decreto legislativo n. 66 del 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità), nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009, che ha rappresentato il primo strumento internazionale vincolante per gli Stati in materia di disabilità.

Vengono promossi anche la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla

cura della sordità e della sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio. Inoltre, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile.

Sono, altresì, promosse la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per i soggetti citati, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile.

Inoltre, viene valorizzata la promozione della ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.

L'articolo 2 riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie affinché i soggetti sopracitati possano fare liberamente uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, pubblico o privato.

Fa presente che gli articoli da 3 a 10 prevedono tutta una serie di principi, lunga e articolata, la cui attuazione è rinviata, ai sensi dell'articolo 11, all'adozione di regolamenti successivi.

In particolare, l'articolo 3 prevede che la Repubblica promuova l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* neonatale universale, la diagnosi au-

diologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione, implantologia e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Vengono anche promossi, quali livelli essenziali di assistenza, gli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché per le rispettive famiglie, e la costituzione, nelle regioni e nelle province autonome, di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste dall'articolo in esame, e l'accessibilità di strumenti, ausili informatici e soluzioni tecniche in favore dei soggetti indicati, per consentire loro di ridurre o superare le condizioni di svantaggio.

L'articolo 4 sancisce la promozione, da parte della Repubblica, dei seguenti principi: accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, al fine di garantirne la comprensibilità, l'utilizzabilità e la praticabilità da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile (comma 1); accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti e alla promozione dell'implementazione negli edifici sia di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo, sia di sistemi di automazione e domotica (comma 2); diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione (comma 3); accessibilità alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di campagne pubblicitarie istituzionali, pagine e portali internet di pubblica utilità, mediante sistemi integrati di sot-

totitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo (comma 4); accesso delle medesime persone a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (comma 5); uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, e di ogni strumento tecnico o informatico idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e analoghi dispositivi (comma 6); creazione e disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale, che sancisce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete di lingua italiana, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria (comma 7).

L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica, nella cornice dei principi e delle finalità sanciti dal recente decreto legislativo n. 66 del 2017. In particolare, nell'ambito dei principi e delle finalità indicati all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, il comma 1 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle proprie competenze, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione nel caso di alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce inoltre che le amministrazioni (dello Stato, regionali e locali) tengano conto delle esigenze d'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti che abbiano optato per queste lingue, prevedendo azioni nel-

l'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in oggetto, si prevede la determinazione di standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso alle professionalità di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli (comma 3). Con l'emanando decreto del MIUR dovranno inoltre essere definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni sopraindicate. Si prevede che, ai fini dell'adozione del decreto, dovrà essere sentito un gruppo di esperti nominati dal Ministro dell'istruzione, che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità.

L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria, facendo riferimento alla promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso a tale formazione per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia (tecnica per scrivere in stenografia con l'ausilio di una macchina), il *respeakeraggio* (tecnica per il riconoscimento del parlato che produce testi in trascrizione, resocontazione o sottotitoli per le persone sorde) la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonei ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate.

L'articolo 7, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione, da parte della Repubblica, delle pari oppor-

tunità e accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.

L'articolo 8, in materia di tutela della salute, definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, oltre che attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. Inoltre, le amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate ad adottare le misure necessarie per garantire l'accesso, da parte delle suddette persone, alle campagne informative e preventive in materia di salute attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione ed ogni altro supporto idoneo a tal fine.

L'articolo 9 definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

In proposito segnala, a titolo di esempio, il progetto sperimentale dell'Università di Siena (progetto « Vietato non toccare », un laboratorio finalizzato all'esemplificazione delle buone prassi da adottare nella progettazione accessibile degli ambienti dedicati all'arte e alla cultura) che intende fornire una puntuale conoscenza

degli elementi che costituiscono barriere all'interno di spazi-ambienti specificamente dedicati all'arte, ideando percorsi museali tattili-olfattivi studiati per tutti i visitatori che sono invitati ad indossare maschere occlusive della vista. Inoltre, con riferimento al turismo accessibile, si segnala l'attività di associazioni che si impegnano nella promozione, diffusione ed attuazione della « cultura dell'accessibilità turistica » per soddisfare la domanda, attraverso informazioni dettagliate, di chi viaggia con esigenze specifiche in modo da poter scegliere strutture ricettive e i servizi più adatti a specifici bisogni dovuti a disabilità.

L'articolo 10 introduce il principio della promozione delle misure per garantire l'accessibilità e la fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune e elettorali e programmi concernenti eventi elettorali, veicolando l'uniformazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione. Si prevede, inoltre, che spetti alla Camera dei deputati e al Senato, alle regioni e agli enti locali, il compito di promuovere servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

L'articolo 11 rinvia a uno o più regolamenti, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore, l'adozione delle norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della proposta di legge. Sempre con regolamento, devono essere adottate le disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67 del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

L'articolo 12 attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge. Si prevede che, per lo svolgimento di tali funzioni, l'Osservatorio costituisca al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono scelti tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e sordocecità.

Fa presente che il suddetto Osservatorio è stato istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge n. 104 del 1992. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge – mediante le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità – e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere. L'articolo 14 contiene, infine, la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel ringraziare il deputato Grassi per l'esaustiva relazione svolta, ricorda che dopo lo svolgimento della discussione la Commissione dovrà individuare le modalità di prosecuzione dei lavori, a partire dalla scelta se adottare come testo base quello approvato dal Senato ovvero costituire un Comitato ristretto al fine di elaborare un nuovo

testo, tenendo conto anche delle numerose proposte abbinata.

Donata LENZI (PD) preannuncia la richiesta, da parte del Partito Democratico, di svolgimento di alcune audizioni sul provvedimento in oggetto, che si potrebbero concentrare in un'unica giornata, in modo da non dilatare eccessivamente i tempi di esame.

Silvia GIORDANO (M5S) si associa a quanto richiesto dalla collega Lenzi in merito alle audizioni da svolgere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in relazione alla questione delle posizioni as-

sunte dalle associazioni rappresentative delle persone sorde, richiamata dal relatore, segnala che alcune di esse, di più recente formazione, hanno assunto una posizione meno rigida di quella precedentemente richiamata dal relatore medesimo, preso atto delle politiche di integrazione adottate nel sistema scolastico e sulla base della valutazione per cui l'uso esclusivo della LIS potrebbe ridurre la possibilità di conseguire alcune capacità vocali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FNS, UIL-PA, CISAL CFS e USB pubblico impiego, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (atto n. 451)	229
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative-italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale (C. 4417 Russo)	229

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 novembre 2017.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FNS, UIL-PA, CISAL CFS e USB pubblico impiego, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (atto n. 451).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative-italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale (C. 4417 Russo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. Nuovo testo C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	230
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione su costruzione e esercizio Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X; B) Adesione Federazione russa a Convenzione su costruzione laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF); C) Adesione Spagna a convenzione su costruzione e esercizio Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X. C. 4684 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	232
Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	235

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.

Nuovo testo C. 4631 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento, che reca disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge del Governo evidenzia che il provvedimento in esame è

volto a porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cosiddetti « forti », individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese, come definite sulla scorta dei parametri europei. Nelle convenzioni tra tali soggetti il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista.

L'intervento normativo si rende dunque necessario – recita la Relazione illustrativa – al fine di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti nonché per evitare che una concorrenza potenzialmente distorta, per un verso, da possibili condotte di abuso dei predetti soggetti, per altro verso, dal numero estremamente elevato di avvocati operanti sul territorio italiano, possa tra-

dursi nell'offerta di prestazioni professionali al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità.

Questi obiettivi sono perseguiti non attraverso l'introduzione di un sistema tariffario, che potrebbe risultare in contrasto con i principi in tema di libera prestazione dei servizi, ma mediante una articolata disciplina diretta ad impedire condotte di abuso contrattuale.

La disciplina contenuta nel disegno di legge in esame appare compatibile con i parametri sovranazionali rilevanti.

In particolare, non si ravvisano ragioni ostative in riferimento alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006, n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Il provvedimento in esame non risulta infatti in contrasto con i principi di diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento, o limitativo della libera concorrenza (anche alla luce, sotto quest'ultimo profilo, della sentenza della Corte giustizia dell'Unione Europea Sez. I, 8 dicembre 2016, n. 532/15).

La disciplina illustrata, inoltre, non introduce un sistema di tariffe minime, ma si limita a prevedere che, ai fini della determinazione dell'equità del compenso nei rapporti con i predetti clienti « forti », si tenga conto, accanto agli altri elementi rilevanti in sede di apprezzamento dell'equilibrio contrattuale, dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, senza che tali parametri assumano efficacia vincolante.

Il provvedimento in esame non rileva quindi ai fini dell'articolo 15 della richiamata direttiva n. 2006/123/CE, nella parte in cui impone agli Stati membri di verificare se il loro ordinamento giuridico subordini l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio, tra l'altro, al rispetto di « tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare » (paragrafo 2, lettera g).

Il testo si compone di sei articoli.

L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento normativo.

Si tratta di tutelare l'equità del compenso dovuto agli avvocati – anche qualora le attività siano svolte in forma associata o societaria – nelle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di attività (quali assistenza, rappresentanza e difesa in ambito giurisdizionale, assistenza legale in ambito stragiudiziale e consulenza legale, come definite dall'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) in favore di soggetti connotati da particolare forza contrattuale, ovvero le imprese bancarie e assicurative, nonché le imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

La disposizione definisce quale equo compenso la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ai fini della tutela prevista dal provvedimento, si presume, salvo prova contraria, che le citate convenzioni siano state unilateralmente predisposte dai soggetti « forti » nei confronti e a favore dei quali i professionisti legali esercitano le loro attività come sopra descritte.

L'articolo 2 prevede che le clausole contenute all'interno di una delle convenzioni di cui all'articolo 1 sono considerate vessatorie se, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

L'articolo elenca quindi esemplificativamente, le tipologie di clausole considerate vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione.

Tali clausole consistono innanzitutto nella previsione di una serie di prerogative di vantaggio riservate al cliente, quali la facoltà di modifica unilaterale del contratto, la facoltà per il cliente di rifiutare la predisposizione in forma scritta degli

elementi essenziali del contratto e nell'attribuzione allo stesso della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive dalla controparte a titolo esclusivamente gratuito. Una seconda parte di tali clausole fanno riferimento all'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; alla previsione di pattuizioni che impongano al medesimo la rinuncia al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico; alla pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; alla pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, si preveda che al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; e, infine, alla pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo cliente, si preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

Le clausole consistenti nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito si considerano comunque vessatorie anche se risultino oggetto di trattativa e approvazione.

L'articolo 3 prevede la nullità delle clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2, conservando per il resto la validità della convenzione. La nullità svolge funzione di protezione e, di conseguenza, è previsto che operi soltanto a vantaggio dell'avvocato. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità deve essere proposta entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni.

L'articolo 4 prevede che il giudice, accertata la non equità del compenso previsto e la vessatorietà della clausola, ne

dichiara la nullità. Ai fini della determinazione dell'equo compenso dell'avvocato che ha svolto la prestazione legale, il giudice tiene conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dunque della quantità e della qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale in concreto prestata.

L'articolo 5 stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione su costruzione e esercizio Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X; B) Adesione Federazione russa a Convenzione su costruzione laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF); C) Adesione Spagna a convenzione su costruzione e esercizio Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.

C. 4684 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, rammenta che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari esteri, del disegno di legge C. 4684, approvato dal Senato il 4 ottobre 2017, avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione di tre trattati: 1) la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009 (Convenzione XFEL); 2) il Protocollo di ade-

sione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, Protocollo fatto a Grenoble il 23 giugno e a Parigi il 15 luglio 2014 (Convenzione ESRF); 3) il Protocollo alla Convenzione XFEL concernente l'adesione della Spagna, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011, aggiunto al disegno di legge dal Senato.

Il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione XFEL e del relativo Protocollo, nonché del protocollo alla convenzione ESRF. L'articolo 3 autorizza il CNR e l'Istituto nazionale di fisica nucleare a sottoscrivere quote della Società European XFEL in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana complessiva. L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria e stabilisce che agli oneri derivanti dalla ratifica della Convenzione XFEL, pari a 4.744.374 euro per il 2017, a 3.431.038 euro per il 2018 e a 3.495.247 a decorrere dal 2019 si provvede con il fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione (controversie sulla interpretazione o applicazione) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla pubblicazione.

Avverte che procederà ad una sintetica illustrazione del contenuto dei trattati soprarichiamati, che formano oggetto del disegno di legge in esame.

In primo luogo, ricorda che la Convenzione XFEL, firmata il 30 novembre 2009 da dieci Paesi (mentre Francia e Spagna hanno firmato in un secondo tempo) si inserisce nel progetto « European XFEL » per la realizzazione di una infrastruttura di ricerca per la produzione di raggi coerenti ad altissima brillantezza, nonché per

il loro utilizzo quale sorgente di luce per fotografare e filmare con risoluzione a livello atomico processi biologici e chimici della materia. L'infrastruttura dovrebbe porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne le conoscenze scientifiche fondamentali e le loro applicazioni in diversi campi (biologico, biomedicale e dei nuovi materiali). Si tratta di un progetto che vive una dimensione autonoma dal 2005, dopo essere nato quale appendice del progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, di generazione successiva a quello del CERN di Ginevra.

La Convenzione XFEL consta di un preambolo, 17 articoli, di un allegato (Statuto della Società European XFEL, che ne costituisce parte integrante), dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari, con risoluzione della medesima, e di varie dichiarazioni nazionali.

Dal punto di vista finanziario l'Italia si impegna all'esborso di 33 milioni di euro: l'effettiva sottoscrizione sarà limitata a 723 azioni, pari al 2,89 per cento del capitale sociale, in seguito a riconsiderazione del valore del progetto XFEL alla quota di 1.141 milioni di euro. Le azioni, sottoscritte dalla Germania, verranno trasferite all'Italia quando aderirà formalmente alla Società European XFEL, senza scopo di lucro e a responsabilità limitata, a conclusione della procedura di ratifica della Convenzione.

Segnala che la Conferenza dei plenipotenziari, come previsto dall'articolo 12 della Convenzione, ne ha disposto l'applicazione provvisoria a decorrere dal 30 novembre 2009. In forza di tale esecutività provvisoria l'Italia ha corrisposto i dovuti importi alla società Elettra-Sincrotrone Trieste e all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) nel periodo 2010-2014. Per un aumento dei costi delle due commesse specifiche presso l'industria italiana, il contributo italiano è salito da 33 milioni a circa 41,7 milioni euro. Dal 2015 sono emersi ulteriori costi che hanno determinato il prolungamento della fase di costruzione dell'infrastruttura al 30 giugno

2017. Per l'Italia questi costi aggiuntivi ammontano a circa 3 milioni di euro, ed è questa una delle somme da finanziare con il provvedimento in esame.

Con l'entrata in funzione dell'impianto dal 1° luglio 2017 per l'Italia è scattato l'obbligo di mettere a disposizione i fondi al bilancio della Società European XFEL. Tali quote sociali saranno sottoscritte per un terzo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e per due terzi dal CNR, con una partecipazione complessiva pari al 2,89 per cento del capitale. Conclusivamente, pertanto, dalla ratifica della Convenzione XFEL risulteranno oneri pari a: circa 4,8 milioni di euro per l'anno 2017; circa 3,4 milioni di euro per il 2018 e circa 3,5 milioni di euro per il 2019.

Per quanto concerne il Protocollo alla convenzione XFEL riguardante l'adesione alla medesima del Regno di Spagna, ricorda che esso consta di un preambolo e quattro articoli, il primo dei quali sancisce l'adesione spagnola alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle altre Parti. L'articolo 2 fissa il contributo della Spagna ai costi di costruzione in misura pari a 11 milioni di euro. L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del Protocollo. Infine, l'articolo 4 sancisce l'approvazione spagnola dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009. Contestualmente la Conferenza dei plenipotenziari prende atto della dichiarazione del governo spagnolo che si riserva di riesaminare la partecipazione attiva due anni dopo l'inizio della fase operativa dell'impianto XFEL, e di poter decidere, immune da penali, di ritirarsi con un preavviso di un anno. Diversamente, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per ulteriori tre anni e, in caso di dismissione del progetto XFEL, la Spagna adempirà pienamente ai propri oneri.

Come sopra anticipato, il disegno di legge C. 4684 ha per oggetto anche il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laborato-

rio europeo di radiazione di sincrotrone, basato a Grenoble, cui partecipano 12 Paesi membri ed otto Paesi, che partecipano in qualità di collaboratori.

Più in dettaglio, il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF consta di un preambolo e di cinque articoli. L'articolo 1 sancisce l'adesione della Russia alla Convenzione e l'acquisizione del 6 per cento delle quote della Società ESRF. L'articolo 2 prevede il versamento da parte della Russia di contributo una tantum di 10 milioni di euro, IVA esclusa, quale indennità per i costi di costruzione, per l'aggiornamento e il rafforzamento delle risorse scientifiche della Società ESRF; il contributo è da corrispondere entro un anno successivo alla data della firma del Protocollo. L'articolo 3 contiene le modifiche apportate dal Protocollo alla Convenzione ESRF, che riguardano il preambolo e l'articolo 6, sì da consentire la rivalutazione della partecipazione percentuale dei vari Stati parti ai costi operativi del Laboratorio europeo. È inoltre previsto un aumento delle contribuzioni delle Parti contraenti o di governi che aderiscano successivamente alla Convenzione, onde ridurre il contributo dei soci di parte francese al 26 per cento e, dopo aver raggiunto questo obiettivo, per ridurre i contributi dei membri di ogni Parte contraente proporzionalmente al loro contributo attuale, non al disotto tuttavia della soglia del 4 per cento. L'articolo 4 prevede che gli Statuti della Società ESRF saranno modificati ai sensi del Protocollo, che entrerà in vigore un mese dopo la notifica al governo francese, depositario della Convenzione ESRF, da parte di tutti gli Stati contraenti firmatari del Protocollo e del governo della Federazione russa, di aver espletato le procedure interne richieste.

Ricorda che il Laboratorio europeo di sincrotrone produce raggi X per ricerche e applicazioni in varie discipline, ed è considerato il miglior sincrotrone per raggi X di alta energia al mondo. Il carattere di eccellenza del Laboratorio ha consentito di ottenere lo stanziamento di fondi per

un piano di adeguamento che dovrebbe mantenere il primato del Laboratorio medesimo per altri venti anni almeno.

Nel giugno 2014 i Paesi membri della Convenzione ESRF hanno approvato la richiesta russa di accedere alla Convenzione, mediante un apposito Protocollo. A questo scopo la Russia ha fornito un contributo una tantum di 10 milioni di euro per i costi di costruzione, che sono finalizzati all'aggiornamento e rafforzamento delle risorse scientifiche. L'adesione della Russia ha comportato l'acquisizione di una quota del 6 per cento della Società ESRF, pari ad un contributo annuale al bilancio totale di 5.261.000 euro.

Il Protocollo ridefinisce le quote proprietarie e i contributi annuali da parte di alcuni Paesi: il contributo annuale italiano viene ridotto dal 15 al 13,2 per cento, per allineare la percentuale all'utilizzazione media dell'infrastruttura da parte della comunità scientifica italiana nell'ultimo decennio. La quota italiana, del resto, era già stata ridotta, per il periodo 2011-2014 e transitoriamente, alla medesima quota del 13,2 per cento, corrispondente ad un contributo italiano annuo di 11.286.600 euro.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non recano profili problematici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.

Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, rammenta che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini

del parere da rendere alla IX Commissione Trasporti – si compone di sei articoli ed è finalizzata, come indicato nell'articolo 1, allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati che, applicato su ampia scala, in particolare nelle aree urbane ad alta intensità di traffico ed elevati livelli di inquinamento, possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale: si tratta del sistema denominato *car pooling* o *ride sharing*.

Tale sistema viene considerato strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, che ha previsto – per il conseguimento dagli impegni assunti nel Protocollo di Kyoto del 1997 – l'adozione da parte di regioni ed enti locali, di una serie di misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti.

L'articolo 2 della proposta reca la definizione di *car pooling*: un sistema di trasporto non professionale che prevede l'uso condiviso tra più persone di veicoli privati che percorrono lo stesso itinerario, in tutto o in parte. I soggetti interessati vengono messi in contatto tramite servizi dedicati, forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso strumenti informatici.

Il *car pooling* si differenzia dal *car sharing* perché basato sul concetto di condivisione dell'uso di una vettura nello stesso momento da parte di più soggetti, anziché di condivisione della proprietà del veicolo o dell'uso in momenti diversi. La principale finalità del *car pooling* è quindi di aumentare il tasso di occupazione di una vettura, che può tradursi in un uso più efficiente del veicolo.

L'articolo 2 reca inoltre le definizioni di gestore (il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione), di utente operatore (il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo) e di utente fruitore (il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore).

L'articolo 2-bis definisce le caratteristiche del *car pooling*, che si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile e non come attività d'impresa di trasporto di persone. Neanche l'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa. Si chiarisce inoltre che sono ammesse forme di partecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, che non possono determinare profitti per l'utente operatore e il cui importo deve essere preventivamente concordato, anche a tal fine ricorrendo alle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

L'articolo 3 ha ad oggetto le iniziative di informazione e di promozione del *car pooling*.

In particolare, nel comma 1 si prevede l'obbligo per le amministrazioni e gli enti pubblici di riservare nei propri siti internet e intranet, uno spazio dedicato alle informazioni sul *car pooling*, anche fornendo adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o da altri soggetti pubblici e privati. L'obbligo viene poi esteso alle imprese private che abbiano un numero di addetti superiore a 250 operanti in un unico stabilimento.

Il comma 2 affida la vigilanza sull'attuazione di tali disposizioni al responsabile per la mobilità aziendale (*mobility manager*), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998, ove individuato.

Il comma 3 stabilisce quindi che i Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture elaborino, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.

Il comma 4 prevede infine, a garanzia della sicurezza degli utenti di *car pooling*, che entro un mese dall'entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture pubblici sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applica-

tive, al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, di consultare alcune informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori, quali la validità della patente degli utenti registrati al servizio, l'assicurazione e la revisione dei loro veicoli.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

Si prevede innanzitutto che alle imprese che realizzano e gestiscono direttamente servizi di *car pooling* sia riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui. I criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta sono definiti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza Unificata. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo individua infine la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 1 milione di euro annui.

L'articolo 4-bis reca infine la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Si riserva di formulare nella prossima seduta una proposta di parere, previa verifica della conformità del provvedimento con le politiche europee in materia di mobilità e con la riforma, attualmente all'esame del Parlamento, del codice della strada.

Gea SCHIRÒ (PD) rileva che il provvedimento in esame, nel dettare disposizioni sul *car pooling*, non fa alcun riferimento alle colonnine per il rifornimento delle auto elettriche. Riteneva occorra richiamare l'opportunità di installare tali impianti, al fine di incentivare il ricorso a veicoli elettrici.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, prende atto del rilievo formulato dall'onorevole Schirò ed evidenzia che nella proposta di parere che sottoporrà alla valutazione della Commissione farà certamente riferimento alla strategia europea per la mobilità sostenibile e alle azioni per il clima, e che l'incentivazione dell'uso

delle auto elettriche si pone senz'altro nel quadro di tali indirizzi.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI, NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ	238
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	238
Audizione del presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Gaetano Manfredi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238

COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI, NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ

Martedì 7 novembre 2017.

Il Comitato mafie, migranti e tratta degli esseri umani, nuove forme di schiavitù, si è riunito dalle ore 10.50 alle ore 11.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *strea-*

ming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Gaetano Manfredi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), prof. Gaetano Manfredi, rettore dell'Università degli studi di Napoli, Federico II, accompagnato dalla professoressa Anna Maria Zaccaria, docente di sociologia del territorio presso l'Università degli studi di Napoli, Federico II.

L'audizione è dedicata a un'illustrazione delle risultanze del lavoro promosso dalla CRUI in sede di attuazione del Protocollo di intesa concordato in occasione degli incontri tra la Commissione e i Rettori dei principali atenei italiani, svolti nel 2015 e nel 2016 per riflettere sul

ruolo e sul contributo delle Università italiane nel contrasto alle organizzazioni e alla cultura mafiosa.

Gaetano MANFREDI, *presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Anna Maria ZACCARIA, *docente di sociologia del territorio presso l'Università degli studi di Napoli Federico II*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, il

deputato Salvatore PICCOLO (PD), e il senatore Luigi GAETTI (M5S), cui risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il rettore Manfredi, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione della dott.ssa Laura Dalla Ragione, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttrice della Rete disturbi comportamento alimentare Usl 1 dell'Umbria, Direttrice del numero verde SOS DCA della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente della Società italiana riabilitazione disturbi del comportamento alimentare e del peso (SIRIDAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	240
Sulla pubblicità dei lavori	240

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della dott.ssa Laura Dalla Ragione, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttrice della Rete disturbi comportamento alimentare Usl 1 dell'Umbria, Direttrice del numero verde SOS DCA della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente della

Società italiana riabilitazione disturbi del comportamento alimentare e del peso (SIRIDAP).

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte che è presente la dottoressa Laura Dalla Ragione, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttrice della Rete disturbi comportamento alimentare Usl 1 dell'Umbria, Direttrice del numero verde SOS DCA della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente della Società italiana riabilitazione disturbi del comportamento alimentare e del peso (SIRIDAP). Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Laura DALLA RAGIONE, *Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttrice della Rete disturbi comportamento alimentare Usl 1 dell'Um-*

bria, Direttrice del numero verde SOS DCA della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente della Società italiana riabilitazione disturbi del comportamento alimentare e del peso (SIRIDAP), svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Sandra ZAMPA, presidente, a più riprese, la deputata Vittoria D'INCECCO (PD), il deputato Francesco PRINA (PD), le senatrici Rosetta Enza BLUNDO (M5S), a più riprese, Donella MATTESINI (PD) e Mara VALDINOSI (PD).

Laura DALLA RAGIONE, *Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttrice della Rete disturbi comportamento alimentare Usl 1 dell'Umbria, Direttrice del numero verde*

SOS DCA della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente della Società italiana riabilitazione disturbi del comportamento alimentare e del peso (SIRIDAP), replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Dalla Ragione per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	242
Audizione di Walter Di Cera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	242

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.35 alle 21.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 7 novembre 2017.— Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 21.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

in relazione alle proposte operative formulate dal tenente colonnello Giraudo, incaricare lo stesso di acquisire documen-

tazione di interesse dell'inchiesta presso l'AISE, l'AISI e il RIS, nonché di acquisire, insieme al dottor Salvini, sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia di proseguire gli accertamenti su Alessio Casimirri, anche tramite acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da persone al corrente dei fatti. La dottoressa Tintisona sarà altresì incaricata di interessare le competenti strutture della Polizia di Stato al fine di compiere alcuni accertamenti tecnici;

richiedere all'AISI, all'AISE, all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato di fornire documentazione in atti relativa a tre persone coinvolte nei fatti;

incaricare il dottor Donadio di acquisire sommarie informazioni testimoniali da tre persone al corrente dei fatti;

incaricare il colonnello Occhipinti e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

trasmettere alla Procura di Roma atti relativi ad un possibile covo brigatista nell'area della Balduina;

declassificare da segreti a riservati i seguenti documenti: 181/0-1; 950/1; 896/1-6; 951/1; 1015/1; 1013/1; 1038/1-8; 1045/1-4; 1060/1-3; 1061/1-2; 1069/1-3; 1100/1-3.

Comunica inoltre che:

il 18 ottobre 2017 il dottor Donadio ha trasmesso una nota, riservata, relativa a possibili accertamenti sull'evasione di Prospero Gallinari dal carcere di Treviso;

il 19 ottobre 2017 il colonnello Occhipinti ha depositato una nota, riservata, relativa a accertamenti sulla OSA Arpa spa e sul Centro studi americani;

il 20 ottobre 2017 è stata acquisita agli atti una nota, riservata, del dottor Salvini relativa a un colloquio con persona al corrente dei fatti;

nella stessa data è stata acquisita una nota, segreta, del tenente colonnello Giraud, relativa a colloqui intercorsi con due persone al corrente dei fatti;

nella stessa data è stata acquisita una nota, di libera consultazione, del dottor Allegrini, relativa alle tematiche oggetto dell'audizione di Gianni Gennari;

nella stessa data la persona ascoltata in esame testimoniale dalla Commissione nella seduta segreta del 14 settembre 2017 ha formulato alcune integrazioni al resoconto stenografico, che sono state acquisite come documento segreto;

il 23 ottobre 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione relativa alla « copertura medica » di cui avrebbero usufruito le Brigate rosse;

nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato i verbali, di libera consultazione, delle dichiarazioni dibattimentali di Walter Di Cera al processo Moro-ter;

il 24 ottobre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato i verbali, riservati, di sommarie informazioni testimoniali rese due persone al corrente dei fatti;

il 25 ottobre 2017 il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa al possibile esame testimoniale di una persona al corrente dei fatti;

il 25 ottobre 2017 il Direttore dell' AISI ha trasmesso una raccolta, riservata, di documentazione relativa a Valerio Morucci;

il 30 ottobre 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, con allegata una relazione, parimenti riservata, sui confronti effettuati dalla Polizia scientifica in relazione alle impronte digitali e palmari presenti sulla Renault 4 in cui fu ritrovato il corpo di Aldo Moro;

il 31 ottobre 2017 Paolo Cucchiarelli ha inviato un esposto, riservato, nel quale formula alcune considerazioni su documentazione di possibile interesse dell'inchiesta;

nella stessa data il dottor Salvini ha depositato un verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da persona al corrente dei fatti;

il 6 novembre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione, parimenti riservata, relativa alla copertura medica di cui avrebbero usufruito le Brigate rosse. La documentazione integra quella già versata dall'Arma dei Carabinieri;

nella stessa data il dottor Salvini ha trasmesso due note, riservate, relative alla possibile escussione di una persona al corrente dei fatti;

il 7 novembre 2017 il dottor Salvini ha trasmesso la trascrizione, segreta, di un colloquio, con persona al corrente dei fatti;

nella stessa data è stata acquisita agli atti una nota, di libera consultazione, del RIS di Roma relativa alle attività tecniche compiute in relazione alla ricostruzione della morte di Moro.

Comunica infine che:

il 16 ottobre 2017 sono stati trasmessi alla Procura di Roma i documenti riservati 573/1 e il 966/1. Sono stati altresì trasmessi alla Procura generale di Roma i documenti 197/3 libero, 197/5 segreto, 709/1 riservato;

il 18 ottobre 2017 il Sostituto procuratore della Repubblica di Roma Eugenio Albamonte ha inviato una missiva alla Commissione, comunicando che nulla osta da parte di quell'Autorità giudiziaria alle attività programmate dalla Commissione in relazione all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da tre persone al corrente dei fatti;

il 19 ottobre 2017 l'avvocato Basilio Milio ha trasmesso la rettifica, pubblicata sul « Fatto quotidiano » del 24 settembre 2017, circa talune affermazioni, formulate in un articolo dello stesso giornale, relative a presunti rapporti tra il prefetto Mario Mori e Valerio Morucci;

il 24 ottobre 2017 Gianluca Cordovani ha fatto richiesta, per motivi di studio, di estrarre copia dei documenti liberi 99/1; 327/1-3; 560/1; 628/1; 760/1; 1007/1; nonché copia dei documenti liberi su Toni Chichiarelli contenuti nel filone Moro presente nella documentazione della Commissione Stragi acquisita agli atti dell'inchiesta. Come di consueto, trattandosi di documenti liberi, si procederà alla trasmissione, a norma dell'articolo 3, comma 2, della delibera sul regime di divulgazione degli atti e documenti adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014;

l'Alfa Romeo Alfetta, targata Roma S93393, della scorta di Aldo Moro, di cui si era trattato nella seduta del 28 settembre 2017, è nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria. Allo stato ha espresso parere positivo al suo restauro ed esposizione la sola Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Non si sono ancora pronunciate la Corte d'appello e la Procura generale della Repubblica presso la

Corte d'appello di Roma. L'Autorità giudiziaria di Reggio Calabria non ha invece competenza in materia;

rispondendo a un quesito trasmessogli, Bassam Abu Sharif ha precisato di non aver fatto riferimento nel corso dell'audizione a tale Mohammed Alima, nome che tuttavia risulta nel resoconto definitivo rivisto dagli interpreti;

presso l'archivio della Commissione, i sottufficiali della Guardia di finanza addetti all'archivio della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario banche stanno seguendo un'attività di formazione. Contestualmente, il maresciallo Andrea Casertano collabora con l'archivio della suddetta Commissione.

Audizione di Walter Di Cera.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, su richiesta dell'auditore, non sarà attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. La seduta avrà comunque carattere pubblico – a meno che non si presenti la necessità di secretare specifici passaggi – e dell'audizione sarà pubblicato il resoconto stenografico. Illustra quindi l'oggetto dell'audizione e pone alcuni quesiti ai quali risponde Walter DI CERA.

Intervengono a più riprese con quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, *presidente*, nonché il senatore Federico FORNARO (MDP), il deputato Gero GRASSI (PD) e il senatore Miguel GOTOR (MDP), ai quali risponde Walter DI CERA.

Il senatore Federico FORNARO (MDP) chiede quindi di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, il senatore Federico FORNARO (MDP) e il deputato Gero GRASSI (PD) pongono ulteriori quesiti, ai quali replica Walter DI CERA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone quindi di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con quesiti e osservazioni i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Gero GRASSI (PD), ai quali risponde Walter DI CERA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone quindi di proseguire i lavori in seduta segreta

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246
Comunicazioni della presidente	246

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

Martedì 7 novembre 2017. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazioni della presidente.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, nella odierna riunione, che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 8 no-

vembre 2017, ore 20, per procedere all'audizione del dottor Enzo Iannelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri; martedì 14 novembre 2017, ore 20, per procedere all'audizione del dottor Giuliano Giambartolomei, magistrato presso il Tribunale di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

Avverte altresì che la Commissione potrebbe tornare a riunirsi martedì 21 e mercoledì 29 novembre 2017 per lo svolgimento di audizioni di magistrati militari presso il Tribunale di La Spezia, all'epoca di Emanuele Scieri, e di giornalisti.

La Commissione prende atto.

Sofia AMODDIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	247
Sulla pubblicità dei lavori	247
Audizione dei Commissari liquidatori di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza ..	247

Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 10.40.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte che l'avvocato Luigi Castelletti ha prestato giuramento ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno della Commissione ed è quindi pienamente operativo.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta ed altresì che sia attivata la trasmissione diretta della stessa sulla *web tv*.

Audizione dei Commissari liquidatori di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione svolgendo un breve intervento preliminare.

Svolgono la propria esposizione, per quel che concerne Veneto Banca, l'avvocato LEPROUX, il dottor VIOLA e la professoressa SCOGNAMIGLIO e, per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza, il dottor VIOLA e il professor DI CECCO.

Pongono quesiti agli auditi i senatori TOSATO (LN-Aut) e DE PIN (GAL (DI, GS, PpI, RI)), gli onorevoli PAGLIA (SI-SEL-POS) e DAL MORO (PD), i senatori GIROTTO (M5S) e DEL BARBA (PD), gli onorevoli SIBILIA (M5S), VILLAROSA (M5S), DELL'ARINGA (PD) e RUOCCO (M5S), il senatore MARTELLI (M5S), gli onorevoli ZANETTI (SC-ALA CLP – MAIE) e TABACCI (DeS-CD), il senatore Mauro Maria MARINO (PD) e l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL).

Il dottor VIOLA, la professoressa SCOGNAMIGLIO, il professor DI CECCO e l'avvocato LEPROUX rispondono ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente	3
<i>ALLEGATO (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione)</i>	8
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. T.U. 556-2210-2919 (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti del CNEL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	102
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti di ANCI, UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	103
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2018-2020, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione (Atto n. 464)	104
--	-----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative irricevibili</i>)	109

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
---	-----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	111
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	113

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	117
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	117

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc XXII, n. 82 Causin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
--	-----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. Emendamenti C. 4652, approvato dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	118
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	135
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4629 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	136
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 4630 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	137
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>A)</i> Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; <i>B)</i> Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; <i>C)</i> Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	138
COMITATO DEI NOVE:	
Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. Emendamenti C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato	134
COMITATO DEI NOVE:	
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Emendamenti Doc XXII, n. 81 Coppola	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

II Giustizia**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (Rilievi alla I Commissione). (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
ALLEGATO 1 (Proposta di deliberazione di rilievi)	155

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	146
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	158

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e C. 4535 Brambilla (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4606 Carfagna (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4718 Verini</i>)	150

III Affari esteri e comunitari**INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:**

Incontro con una delegazione della Commissione Affari esteri del Parlamento estone, guidata dal presidente, Marko Mihkelson	160
---	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	161
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO (Relazione tecnica)	172

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	164
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	166
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	168
AVVERTENZA	171
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4662 Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose	175
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione del dottor Matteo Tarroni, amministratore delegato di <i>Workinvoice</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
Audizione dei rappresentanti di Borsa Italiana SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	183
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito. C. 4352 Paglia, C. 4424 Marotta e C. 4607 Alberti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4607 e C. 4608</i>) .	186
ERRATA CORRIGE	186

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di Sofia Bosco Martinez De Aguillar, Michelina Borsari, Stefano Soliano e Massimo Mancini (*Svolgimento e conclusione*) 187

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la definizione delle nuove classi dei corsi di laurea in scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in scienze economiche e sociali della gastronomia. Atto n. 471 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 188

ALLEGATO (*Parere approvato*) 195

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017, C. 4686, approvato dal Senato (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 192

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652-A Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin 194

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e rinvio*) 196

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e rinvio*) 199

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (*Parere alla XII Commissione*) (*Esame e rinvio*) 201

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione *ex ante* volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali (COM(2017) 573 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa (COM(2017) 572 final).

Raccomandazione della commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici. C(2017)6654 final (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 202

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede

dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	208
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	214

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.	
7-00983 Rizzetto: Revisione della normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.	
7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali.	
7-01311 Martelli: Iniziative in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.	
7-01325 Tripiedi: Iniziative volte a rivedere il sistema di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.	
7-01354 Gnechi: Rinvio dell'adozione del provvedimento di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	219
7-01373 Airaudo: Iniziative per sospendere fino al 31 dicembre 2022 il procedimento di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (<i>Discussione e rinvio</i>)	220

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 552 Francesco Saverio Romano, 838 Bruno, 1478 D'Uva, 1500 Piazzoni, 1745 Marzano, 1756 Dorina Bianchi, 1817 Gullo, 1968 Gullo, 1995 Melilla, 1997 Argentin, 2098 Caparini, 2135 Galgano, 2239 Tidei, 2993 Francesco Saverio Romano, 3335 Gebhard e 3468 Carrescia</i>)	222
---	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FNS, UIL-PA, CISAL CFS e USB pubblico impiego, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016,	
---	--

n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (atto n. 451)	229
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative-italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale (C. 4417 Russo)	229

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. Nuovo testo C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	230
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione su costruzione e esercizio Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X; B) Adesione Federazione russa a Convenzione su costruzione laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF); C) Adesione Spagna a convenzione su costruzione e esercizio Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X. C. 4684 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	232
Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	235

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI, NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ	238
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	238
Audizione del presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Gaetano Manfredi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione della dott.ssa Laura Dalla Ragione, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttrice della Rete disturbi comportamento alimentare Usl 1 dell'Umbria, Direttrice del numero verde SOS DCA della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente della Società italiana riabilitazione disturbi del comportamento alimentare e del peso (SIRIDAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	240
Sulla pubblicità dei lavori	240

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	242
Audizione di Walter Di Cera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	242

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246
Comunicazioni della presidente	246

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO
E FINANZIARIO**

Comunicazioni del Presidente	247
Sulla pubblicità dei lavori	247
Audizione dei Commissari liquidatori di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza ..	247

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC009240